

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	55
GIUSTIZIA (II)	»	60
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	70
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	132
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	133
AFFARI SOCIALI (XII)	»	137
AGRICOLTURA (XIII)	»	142
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	143

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	151
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	157
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	160
<i>INDICE GENERALE</i>	»	161

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
della Camera dei deputati
e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni nelle sedute odierne*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 10

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 10

ALLEGATO 2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili nelle sedute odierne*) 32

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione

tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Andrea GIBELLI, *presidente*, segnala anzitutto che le Presidenze, anche in relazione ai ricorsi presentati nella giornata di ieri, hanno ritenuto di ritenere ammis-

sibili gli emendamenti 4.113 Reguzzoni e 4.173 Lulli.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri sera si è proceduto ad una serie di accantonamenti di proposte emendative riferite all'articolo 2; si tratta sia di proposte sulle quali sono ancora in corso riflessioni in relazione al giudizio di ammissibilità, sia di proposte sulle quali sono attese specifiche risposte da parte del Governo, anche in connessione alla rivalutazione del parere contrario espresso, sia infine di proposte con parere favorevole di relatori e Governo previa specifiche riformulazioni.

Si tratta in dettaglio dei seguenti emendamenti: 2.56 Governo e identico 2.28 Pagano (pacchetto risarcimento diretto RC auto); 2.51 Pugliese, accantonato poiché riformulato; 2.44 Occhiuto (pacchetto editoria); 2.5 Bernardo (pacchetto tabacchi); 2.6 Germanà e 2.33 Ventucci e 2.34 Germanà, accantonati perché riformulati ovvero assorbiti; 2.7 Pugliese (pacchetto tabacchi); 2.50 Vignali (pacchetto concessioni idroelettriche); 2.16 Savino (*social housing*); 2.70 Nannicini, 2.54 Torazzi, 2.49 Vignali, 2.68 Abrignani, 2.36 Pagano, 2.39 Pelino, 2.40 Osvaldo Napoli, 2.67 Nannicini e 2.37 Barbato (accantonati per riflessioni Governo sul parere contrario); 2.41 Pagano e identici 2.48 Vignali, 2.73 Pelino e 2.69 Marchignoli (pacchetto RC auto); 2.19 Bernardo, nella parte ammissibile (riformulato e che assorbe 4.113 e 4.173); 2.22 Bernardo (pacchetto RC auto); 2.25 Savino (pacchetto 5 per mille, nonché riformulato); 2.42 Pagano (pacchetto RC auto); 2.02 Pelino (pacchetto RC auto).

Chiede quindi al rappresentante del Governo se ha indicazioni da fornire sul tema dell'editoria, posto nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in relazione al tema dell'editoria manifesta l'orientamento favorevole del Governo sulle proposte emendative riguardanti la destinazione di risorse per le tariffe postali ai fini di agevolare le ONLUS operanti nel settore dell'editoria. Fa inoltre presente che è in corso un tavolo di lavoro presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri sui temi dell'editoria e che sono allo studio ulteriori strumenti di sostegno a tale settore. Per quanto concerne il provvedimento in esame, conferma la disponibilità al mantenimento delle risorse quantificate in 30 milioni di euro che configurano un segnale positivo in attesa dell'adozione di ulteriori misure.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede chiarimenti in merito alla proposta emendativa in tema di agevolazioni alle ONLUS nel campo dell'editoria al fine di comprendere se si tratti di esaminare una riformulazione di emendamenti già presentati o un nuovo emendamento del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiarisce che la questione è trattata nella nuova formulazione dell'emendamento Pugliese 2.51.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiede a questo punto quale sia la disponibilità dei gruppi a procedere nell'esame degli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, ritenendo che possa essere possibile procedere almeno all'esame di quelle proposte accantonate a seguito di specifiche riformulazioni, ovvero in attesa di una nuova valutazione del Governo relativamente al parere espresso.

Alberto FLUVI (PD), richiamando le considerazioni svolte in altre sedute dal presidente Conte sul tema delle ammissibilità, ritiene che la risposta del Governo sul tema dell'editoria non sia soddisfacente. Nell'appellarsi pertanto ad una rigorosa applicazione dei criteri in tema di ammissibilità, sottolinea l'inopportunità di considerare il decreto-legge in titolo come un provvedimento *omnibus*. Esprime quindi disponibilità sulla proposta di lavoro delineata dal presidente Gibelli.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, propone di procedere, dal momento che è stata riscontrata sul tema la disponibilità dei gruppi, oltre alle vo-

tazioni già stabilite sull'articolo 2, anche alla votazione dell'emendamento Savino 2.25, nel testo riformulato, in quanto finalizzato a definire in modo esaustivo la procedura relativa al 5 per mille per gli anni 2007-2008.

Alberto FLUVI (PD), nel condividere la proposta del presidente Conte, auspica che le Presidenze delle Commissioni procedano nel prosieguo dei lavori alla dichiarazione delle inammissibilità relativamente alle proposte emendative presentate ed accantonate a causa dei profili problematici riscontrati.

Andrea GIBELLI, *presidente*, precisa che l'eventuale deliberazione sugli emendamenti citati non preclude ulteriori aperture su altre proposte riferite all'articolo 2.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che il giudizio di ammissibilità degli emendamenti non può essere espresso sulla base di motivazioni politiche.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricordato che la prassi parlamentare ha registrato casi in cui, essendo stato raggiunto un accordo politico, si è deciso addirittura di accorpate il contenuto di due provvedimenti di urgenza, sottolinea che, per quanto riguarda il provvedimento in esame, sono state individuate alcune proposte emendative che presentano profili problematici dal punto di vista dell'ammissibilità, ma sulle quali le Presidenze ritengono opportuno acquisire l'orientamento dei gruppi, al fine di verificare ulteriormente la possibilità di esaminarle, in considerazione del fatto che esse riguardano problematiche di interesse generale, in alcuni casi da tempo all'attenzione delle Commissioni, oppure sono volte ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a norme comunitarie.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le prassi parlamentari solitamente siano decise dalle maggioranze, mentre i criteri di ammissibilità delle proposte emendative debbono essere basati su motivazioni tecnico-giuridiche.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) sottolinea che il proprio gruppo sarà particolarmente attento anche ai pareri espressi dal rappresentante del Governo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che il proponente ha accettato la riformulazione del proprio emendamento Pugliese 2.51.

Si passa alla votazione dell'emendamento Pugliese 2.51, come riformulato.

Alberto FLUVI (PD) chiede chiarimenti sul contenuto dell'emendamento in esame e, in particolare, se esso comporti una sanatoria per i concessionari del servizio di riscossione. Chiede altresì su quale base sia fondata la certezza del previsto recupero di 50 milioni di euro. Osserva che, in generale, la copertura del provvedimento d'urgenza in esame appare estremamente aleatoria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che, in base alla valutazione dell'Agazia delle entrate, si tratta di obiettivi assolutamente raggiungibili.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara voto contrario sull'emendamento Pugliese 2.51, come riformulato.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 2.51 Pugliese nonché dell'emendamento Bernardo 2.19, nella parte ammissibile.

Marco PUGLIESE (PdL) accetta l'ulteriore riformulazione proposta.

Maurizio BERNARDO (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pugliese 2.51, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*).

Si passa alla votazione dell'emendamento Germanà 2.6.

Alberto FLUVI (PD) giudica ultroneo il contenuto dell'emendamento Germanà 2.6, nel testo riformulato, in materia di sistemi di gioco.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ricordare il parere favorevole espresso sull'emendamento Germanà 2.6, nel testo riformulato, sottolinea che è di notevole importanza potenziare l'attività dei Monopoli di Stato, anche alla luce della normativa comunitaria in materia di giochi.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.6 Germanà nel testo riformulato; restano assorbiti gli emendamenti 2.33 Ventucci e 2.34 Germanà..

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Nannicini 2.70, degli identici emendamenti Torazzi 2.54, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39 e Osvaldo Napoli 2.40, nonché degli emendamenti Nannicini 2.47 e Barbato 2.37, accantonati nella seduta di ieri.

A tale proposito rileva come i relatori ed il Governo mantengano il parere contrario già espresso su di essi.

Alberto FLUVI (PD) invita i relatori ed il Governo a rivalutare il parere contrario espresso sulle predette proposte emendative, rilevando come esse siano volte ad eliminare un'incomprensibile differenziazione tra i diritti dei beneficiari delle polizze assicurative stipulate con le Poste e quelli dei beneficiari di polizze contratte con compagnie assicurative: mentre infatti i primi possono ottenere il rimborso delle somme devolute al Fondo per il risarcimento dei risparmiatori truffati, i secondi non godono sotto questo profilo di alcuna tutela.

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che l'atteggiamento assunto dalla maggioranza e dal Governo in merito agli emendamenti all'esame dimostri l'infondatezza dell'affermazione propagandistica secondo la quale l'attuale Governo non metterebbe le mani nelle tasche dei cittadini. Rileva,

infatti, come la disciplina sulla devoluzione al Fondo per il ristoro ai risparmiatori traditi delle somme relative a polizze assicurative per le quali è maturata la prescrizione, determini alcune ingiustizie clamorose, che gli emendamenti all'esame, segnatamente il suo emendamento 2.37, intendono sanare, eliminando del tutto la retroattività della disciplina in materia, che invece il comma 4 dell'articolo 2 mantiene largamente, in quanto esclude la possibilità che vengano restituiti agli aventi diritto le somme già versate al predetto Fondo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea come il problema affrontato dagli emendamenti sia da tempo all'attenzione del Governo, ringraziando quindi i presentatori per aver sollevato nuovamente la questione. Ritiene, tuttavia, che risulti difficile al momento quantificare l'ammontare delle risorse necessarie per estendere la possibilità di restituzione anche alle somme già versate al Fondo alimentato dalle cosiddette « polizze dormienti ». Dichiarò, peraltro, la disponibilità del Governo ad approfondire tale aspetto, così da poter affrontare nuovamente il tema in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.

Laura FRONER (PD) valuta positivamente la disponibilità espressa dal Sottosegretario ad affrontare nuovamente la questione nel corso della discussione in Assemblea, al fine di ripristinare parità di trattamento tra quei soggetti che hanno già potuto ottenere la restituzione delle somme precedentemente versate al Fondo e quelli a cui ancora non è stata riconosciuta tale possibilità.

Andrea LULLI (PD) valuta anch'egli positivamente le dichiarazioni del Sottosegretario, ritenendo tuttavia che non sia più possibile trincerarsi dietro le problematiche relative alla quantificazione delle risorse correnti per tale misura, che è da tempo all'attenzione dell'Esecutivo e del Parlamento. Rileva quindi come la questione affrontata dagli emendamenti 2.70 e

seguenti rivesta un rilievo prioritario per il suo gruppo, auspicando che sia possibile affrontare il tema già nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite. Suggerisce quindi di mantenere momentaneamente l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in riferimento alla proposta avanzata dal deputato Lulli, ricorda che nella giornata odierna le Commissioni dovranno concludere l'esame di tutte le proposte emendative presentate, rilevando quindi come non sia possibile procedere ad ulteriori accantonamenti.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) condivide la proposta del deputato Lulli di mantenere l'accantonamento degli emendamenti, ritenendo opportuno compiere su di essi un'ulteriore riflessione fino alla seduta convocata per le ore 14,30.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce la sua contrarietà a mantenere accantonati gli emendamenti, rilevando come il rappresentante del Governo abbia già dichiarato l'impegno ad affrontare nuovamente la questione nel corso della discussione in Assemblea.

Francesco BARBATO (IdV) raccomanda ulteriormente l'approvazione del proprio emendamento 2.37, sottolineando l'esigenza di rispettare i diritti di quei cittadini che hanno subito una grave ingiustizia a causa della retroattività delle norme concernenti la devoluzione al Fondo delle somme relative alle polizze assicurative. Ritiene quindi indispensabile risolvere immediatamente tale problematica, paventando che l'eventuale opposizione della questione di fiducia sul provvedimento possa inibire qualsiasi riflessione sul tema in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD), con riferimento all'esigenza di approfondimento prospettata dal Sottosegretario, rileva come il Governo abbia avuto molti mesi per riflettere su tale questione ricordando

di aver egli stesso presentato un emendamento in materia al disegno di legge finanziaria per il 2010, che era stato respinto dalla maggioranza.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Nannicini 2.70, gli identici emendamenti Torazzi 2.54, Vignali 2.49, Abrignani 2.68, Pagano 2.36, Pelino 2.39, e Osvaldo Napoli 2.40, nonché gli emendamenti Nannicini 2.67 e Barbato 2.37.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Bernardo 2.19, per la parte ammissibile, come ulteriormente riformulato, il quale assorbe gli emendamenti Reguzzoni 4.113 e Lulli 4.173.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Savino 2.25, come riformulato.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Savino 2.25, come riformulato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte quindi che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3. Suggerisce che potrebbe essere utile una sospensione al fine di valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a materie sulle quali persistono dubbi di ammissibilità.

Alberto FLUVI (PD) ricorda che era stato già stabilito un metodo per valutare l'ammissibilità degli emendamenti e che quindi non si può ora pensare di stravolgere decisioni già assunte.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che le sue considerazioni erano solo volte a indicare una procedura che potesse stabilire criteri omogenei relativamente a tutti gli articoli.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottolinea che i presidenti delle Commissioni in questo caso hanno il compito di decidere in merito all'ammissibilità degli

emendamenti in base a un criterio di tipo tecnico e non politico.

Andrea GIBELLI, *presidente*, segnala che il regolamento è chiaro per quel che riguarda le responsabilità dei presidenti di Commissione in merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti e non vi è alcuna volontà da parte delle due Presidenze di sottrarsi a tale responsabilità.

Rileva peraltro che su alcune specifiche materie è stato possibile estendere gli ambiti di ammissibilità sulla base di una valutazione concorde da parte di tutti i gruppi.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) rileva che su alcune materie non è stata ancora svolta una valutazione e che bisogna in ogni caso capire nel complesso quali sono le materie ammissibili.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce che su alcune proposte emendative si è deciso di lasciare ai gruppi la possibilità di raggiungere eventualmente un accordo sull'ammissibilità di alcune materie non strettamente riferibili al testo del provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che, nel caso in cui non vi sia l'unanimità dei gruppi, è necessario interpellare il Presidente della Camera.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ribadisce che nel giudizio di ammissibilità delle proposte emendative si deve seguire un criterio esclusivamente tecnico.

Antonio BORGHESI (IdV) insiste sull'importanza di interpellare, in ultima istanza, il Presidente della Camera.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che, in base al regolamento è, in ultima istanza, il Presidente della Camera a decidere sull'ammissibilità degli emendamenti.

Andrea LULLI (PD) ritiene che il principio dell'unanimità sia da considerare residuale e che, in ogni caso, è importante seguire un criterio omogeneo.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, ritiene che su certe materie vi possa essere un'estensione dei criteri di ammissibilità, sempre da verificare con il Presidente della Camera. Sull'articolo 3, ad esempio, sulla questione Tributi Italia, se vi è sintonia, si può pervenire ad una formulazione che soddisfi tutti i gruppi politici. Ritiene, pertanto, opportuno sospendere la seduta al fine di effettuare le valutazioni del caso e riunire gli Uffici di presidenza congiunti.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che vi è, senza ombra di dubbio, la volontà di collaborare, ma che devono essere seguiti criteri omogenei.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Marco Mario MILANESE, *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 3.6 Del Tenno, sugli identici emendamenti Germanà 3.18, Froner 3.29, Formisano 3.8 e Vignali 3.7, nonché sull'emendamento Occhiuto 3.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pagano 3.2 e, nel proporre l'accantonamento dell'emendamento Bernardo 3.4, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonio Pepe 3.5 e parere contrario sugli identici emendamenti Leo 3.11 e Messina 3.12. Proponendo l'accantonamento degli emendamenti Vico 3.30, 3.31 e 3.32, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 3.22, a condizione che esso sia riformulato con la soppressione dell'ultimo periodo. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Vico 3.33, Borghesi 3.20, parere favorevole sull'emendamento Fluvi 3.27 e parere contrario sugli emendamenti Borghesi 3.19 e Rainieri 3.24. Chiede quindi l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Leo 3.0.1 e 3.0.2, Osvaldo Napoli 3.0.3, Germanà 3.0.6, e degli identici articoli aggiuntivi Anna Teresa Formisano 3.0.7, Raisi 3.0.8, Vignali 3.0.9 e Quartiani 3.0.41. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Polledri 3.0.22 e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Polledri 3.0.23 e Forcolin 3.0.24.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI (PdL) esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea GIBELLI, *presidente*, facendo seguito alla proposta di lavoro delineata dal presidente Conte, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, anche in vista delle valutazioni che potranno essere adottate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni sulle successive fasi di esame del provvedimento.

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Andrea GIBELLI. — Intervengono il viceministro allo sviluppo economico Paolo Romani, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in riferimento alle proposte emendative che pre-

sentano profili problematici sotto l'aspetto dell'ammissibilità, in precedenza evidenziate ai gruppi dalle Presidenze delle Commissioni, avverto che, a seguito della valutazione espressa dalla Presidenza della Camera in merito, devono considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative (*vedi allegato 2*): Governo 2.56 e Pagano 2.28, Bernardo 2.22, Pagano 2.42, Pelino 2.02 e gli identici Germanà 3.06, Formisano 3.07, Raisi 3.08, Vignali 3.09 e Quartiani 3.041, che modificano disposizioni del codice delle assicurazioni relative alla disciplina dell'indennizzo diretto, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia; gli identici Pagano 2.41, Vignali 2.48, Pelino 2.73 e Marchignoli 2.69, i quali escludono dalle materie per le quali è obbligatorio il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, prima di avviare una controversia giudiziale, quella relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti; Occhiuto 2.44, il quale abroga talune disposizioni relative al differimento dell'applicazione di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione dei contributi all'editoria, segnatamente per le testate editte in paesi diversi da quelli dei paesi membri dell'Unione europea, per le imprese radiofoniche organi di partiti politici, per le imprese di radiodiffusione a carattere locale, e per le imprese radiofoniche di informazione; Moroni 4.19, Caparini 4.109, Lulli 4.201, 4.198 e 4.202, Lazzari 4.49 e Raisi 4.67, che modificano la disciplina sui contributi all'editoria; Berardi 4.0.1 e l'identico Di Biagio 4.0.13, che recano disposizioni in materia di contributi in favore della stampa italiana all'estero; Bernardo 2.5, il quale reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di aliquote e di modalità di determinazione dell'accisa sui tabacchi lavorati, al fine di completare il recepimento della direttiva 2010/12/UE relativa alla struttura ed alle aliquote di accisa gravanti sui tabacchi lavorati; Pugliese 2.7, il quale dispone in materia di applicazione dell'IVA alle cessioni di importazioni di tabacchi lavorati effettuate

prima dell'immissione in consumo, anche in questo caso per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia; Savino 2.16, il quale innalza il termine entro cui il patrimonio dei fondi immobiliari che realizzano investimenti in immobili ad utilizzo prevalentemente sociale deve essere investito in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; Vignali 2.50, il quale interviene in materia di concessioni idroelettriche, prevedendo la prorogabilità, da parte delle regioni, dei termini di concessione, il mantenimento agli enti locali di somme versate dai concessionari di calcolo dei sovracanonici e reca norme relative alle procedure di gara per l'assegnazione delle predette concessioni; Crosio 4.023 e l'analogo Boccia 4.035, nonché Quartiani 4.036, relativi alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico; Bernardo 3.4, recante una norma interpretativa ai sensi della quale la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non ha carattere tributario e le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale; Leo 3.01, 3.02 e Osvaldo Napoli 3.03, i quali recano disposizioni sostanzialmente volte a chiarire la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale, sotto il profilo della sua assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto, nonché in merito ai criteri di determinazione della tariffa e della sua riscossione, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale; Libè 4.012, e gli analoghi Rubinato 4.029 e De Micheli 5.032, che recano disposizioni sul regime della gestione dei rifiuti, al fine di chiarire la natura o meno tributaria di tale attività, alla luce della recente sentenza in materia della Corte costituzionale; Quartiani 4.26, Quartiani 4.165 e Caparini 4.135, che dispongono la riduzione delle accise sul gasolio e sul GPL impiegati nei comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E; Moroni 4.03 e l'analogo Abrignani 4.037, nonché Torazzi 5.020, che recano disposizioni in materia di emissioni di gas

serra; Mistrello Destro 5.013 e l'analogo Abrignani 5.030, recanti proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra il suo emendamento 3.9, concernente la dilazione del pagamento nei casi di temporanea obiettiva difficoltà del contribuente, chiedendo ai relatori e al rappresentate del Governo di riconsiderare il parere contrario espresso.

Marco Mario MILANESE, (PdL), *relatore per la VI Commissione*, si riserva di rivalutare l'emendamento 3.9.

Paola DE MICHELI (PD) segnala al rappresentante del Governo la necessità di intervenire con un provvedimento specifico per risolvere le problematiche connesse alla tassa di igiene ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Del Tenno 3.6, gli identici Germanà 3.18, Froner 3.29, Formisano 3.8 e Vignali 3.7.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Occhiuto 3.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Occhiuto 3.9 e approvano gli emendamenti Pagano 3.2 e Antonio Pepe 3.5; respingono quindi gli identici emendamenti Leo 3.11 e Messina 3.12.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, propone di accantonare l'emendamento Comaroli 3.22, sul quale è all'esame un'ulteriore riformulazione, e di mantenere accantonati i connessi emendamenti Vico 3.30, 3.31 e 3.32.

Le Commissioni concordano.

Ludovico VICO (PD) dichiara voto favorevole sul suo emendamento 3.33.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Vico 3.33 e Borghesi 3.20; approvano l'emendamento Fluvi 3.27 e respingono gli emendamenti Borghesi 3.19 e Rainieri 3.24; approvano, infine, l'articolo aggiuntivo Polledri 3.0.22 e respingono gli articoli aggiuntivi Polledri 3.0.23 e Forcolin 3.0.24.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Tortoli 4.10, Torazzi 4.97, Alessandri 4.99, Milanato 4.87 e 4.88, la cui eventuale approvazione assorbirebbe gli emendamenti Lulli 4.164 e 4.174, 4.85 del Governo, Milanato 4.2, Soglia 4.3, Mistrello Destro 4.4, purché riformulato nel senso di aggiungere, in fine, le parole « e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato ». Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Milanato 4.86, purché riformulato nel senso di sostituire, al comma 8-*bis*, primo periodo, la parola « sesto » con la parola « quinto »; di aggiungere al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole « ancora disponibile », le parole « presso il soggetto finanziatore » e di sostituire, al comma 4-*quater*, le parole « determinato dal Ministero » con le parole « determinato con decreto del Ministero ». Esprime quindi parere contrario su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 4; rileva infine che l'articolo aggiuntivo Caparini 4.024 risulterà assorbito dall'analogo emendamento 5.25 presentato dal Governo, riferito all'articolo 5.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme al relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL) illustra le finalità del suo emendamento 4.72, volto a consentire l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia tramite locazione finanziaria, e del suo emendamento 4.75,

invitando i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Bitonci 4.96, riguardante un incentivo alla trasformazione delle macchine a GPL o metano, non soltanto perché si tratta di una importante norma attesa dagli imprenditori del settore, ma anche per i vantaggi ambientali che essa determinerebbe.

Chiede altresì di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.91, riguardante la concessione di contributi all'acquisto di generatori di calore a condensazione, ad elevata efficienza, importante per il territorio e per i vantaggi ambientali che ne scaturirebbero.

Analogamente, chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.111, riguardante la fabbricazione di campionari, settore che altrimenti rischierebbe di essere delocalizzato.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.160, che estende la previsione recata dal comma 2 dell'articolo 4, di esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite di settanta milioni di euro, degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari nel settore dell'abbigliamento e della moda, anche alle attività di cui alla divisione 15 della tabella ATECO, riguardante il settore delle calzature e pelletteria.

Nel ricordare, infine, l'importanza che riveste il settore del mobile e gli emendamenti presentati dalla propria parte politica per contribuire al suo rilancio – con particolare riferimento alla prima casa, alle coppie giovani e agli interventi di ristrutturazione edilizia –, chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.039 in materia di detassazione degli investimenti in arredi per alberghi, negozi ed uffici, intervento di notevole importanza per il settore.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) dichiara di voler sottoscrivere l'emenda-

mento Vignali 4.72, recante disposizioni per l'acquisto in *leasing* di gru a torre nel settore dell'edilizia, e l'emendamento Vignali 4.75. Invita, quindi, il Governo a riconsiderare il parere espresso su questi due emendamenti, la cui approvazione potrebbe offrire un significativo sostegno ad un settore fortemente in crisi.

Remigio CERONI (PdL) chiede di riconsiderare il parere espresso sui suoi emendamenti 4.34, 4.32 e 4.23. Ritiene, infatti, si tratti di riparare ad una svista che rischia di penalizzare il settore delle calzature, che può essere considerato a pieno titolo come parte del settore tessile e dell'abbigliamento, atteso che le calzature sono realizzate spesso con materiali tessili. Rivolge, pertanto, un appello al Governo e al relatore affinché modificino il loro parere sulla proposta di reinserire le attività di cui alla divisione 15 della tabella ATECO tra le attività ammesse all'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa, di cui al comma 2 dell'articolo 4, come recato dal suo emendamento 4.23.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto dell'evidente volontà della maggioranza e del Governo di non modificare il provvedimento in esame. Preannuncia sin d'ora che il proprio gruppo, nel corso dell'esame in Assemblea, presenterà poche proposte emendative di merito. Esprime rammarico per il fatto che non sia stato possibile procedere ad un esame serio del decreto-legge e che sia stata preclusa la possibilità di apportare modifiche più sostanziali, oltre che necessarie in considerazione dello stato dell'economia del Paese. Sottolinea altresì che, per quanto riguarda il Partito Democratico, l'esame del provvedimento, una volta affrontata la questione relativa a Tributi Italia, potrebbe essere concluso nella prossima mezz'ora, rilevando che la maggioranza e il Governo devono assumersi pienamente la responsabilità di non voler affrontare questioni rilevanti per i cittadini e per l'economia del Paese.

Alberto TORAZZI (LNP), richiamate le finalità del suo emendamento 4.117, in materia di detassazione degli investimenti in macchinari, che prevede incentivi per le macchine utensili consegnate, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso. In caso contrario, preannuncia voto di astensione.

Gianluca BENAMATI (PD) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul proprio emendamento 4.208, relativo agli stanziamenti per la metropolitana di Parma.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sul suo emendamento 4.95.

Gabriele CIMADORO (IdV), nel condividere le osservazioni sul deputato Lulli riguardo alle scelte del Governo e della maggioranza sui criteri adottati per la valutazione del giudizio di ammissibilità degli emendamenti, chiede di riesaminare il parere contrario espresso sugli emendamenti Vignali 4.72 e 4.75, nonché sull'emendamento Borghesi 4.20.

Gianluca FORCOLIN (LNP) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Guido Dussin 4.100, concernente l'incentivo all'acquisto di biciclette a pedalata assistita.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.106, volto a chiarire il soggetto cui attribuire la titolarità della documentazione prevista per la dismissione dei beni per i quali sono previsti incentivi.

Franco CECCUZZI (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Lulli sulle scelte adottate dal Governo e dalla maggioranza nell'esame del provvedimento in titolo, chiede di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.154 e sugli articoli aggiuntivi Cenni 4.0.28 e Ceccuzzi 4.0.32.

Francesco BARBATO (IdV) stigmatizza il parere contrario espresso sull'emendamento Borghesi 4.20, volto a recuperare le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e della sanatorie previsti dalla legge n. 289 del 2002.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nell'imminenza della ripresa dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, sospende la seduta, la cui ripresa è prevista alle ore 22.30 della giornata odierna presso l'Aula della VI Commissione.

La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Intervengono il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 22.35.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Simonetta RUBINATO (PD), con riferimento alle modificazioni che le Commissioni hanno apportato, nel corso della seduta pomeridiana, alla disciplina recata dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in materia di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, ritiene che

comportamenti come quelli reiteratamente posti in essere dai responsabili della società Tributi Italia dovrebbero essere puniti con sanzioni personali più rigorose di quelle previste dall'emendamento Comaroli 3.22, il quale prevede che gli amministratori delle società ammesse alle procedure di cui alla cosiddetta « legge Marzano » non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.

In particolare, reputa incongruo prevedere che il predetto divieto operi esclusivamente in relazione alle società affidatarie del servizio di riscossione dei tributi, ritenendo necessario, in primo luogo, che lo stesso sia esteso a tutti i tipi di società – segnatamente, a quelle partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici – e, inoltre, che sia comminata, in simili casi, l'ulteriore sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.

Ritiene, peraltro, che il fenomeno del mancato riversamento ai comuni dei tributi riscossi dalla società Tributi Italia non avrebbe potuto raggiungere la preoccupante consistenza che attualmente presenta se i comportamenti illeciti della società non fossero stati in qualche modo agevolati dalla negligenza degli amministratori e dei responsabili dei servizi dei comuni che ne sono rimasti danneggiati.

A tale riguardo auspica che tali responsabilità siano individuate e adeguatamente sanzionate dalle autorità competenti.

Passando a una valutazione di ordine più generale, condivide il giudizio già espresso da molti colleghi, i quali hanno evidenziato come il decreto-legge non abbia affatto quella portata straordinaria tanto propagandata, rilevando, altresì, come talune disposizioni dallo stesso recate, quale quella che incentiva l'acquisto di cappe climatizzate, finiscano per attuare, nell'ambito delle politiche di sostegno della domanda, la medesima logica personalistica che ha ispirato molte delle iniziative dei Governi di centrodestra.

Sottolinea, quindi, come interventi di spessore sicuramente maggiore, rispetto a

quelli proposti dall'Esecutivo, siano contemplate dai propri emendamenti 4.13 e 4.14.

In particolare, essi propongono di autorizzare la Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui all'articolo 4, a impegnare le disponibilità della gestione separata per la costituzione di un fondo, di natura rotativa, finalizzato alla concessione di anticipazioni a tasso zero ovvero di cosiddetti «ecoprestiti», fino all'importo di 30.000 euro, rimborsabili in dieci anni, per la ristrutturazione o la riqualificazione energetica di immobili adibiti a prima casa di abitazione, ricordando come un'iniziativa analoga sia stata attuata con successo in Francia.

A tale proposito, si dichiara disponibile ad accedere a una proposta di riformulazione dei predetti emendamenti, che potrebbe consistere nel destinare alla ristrutturazione o riqualificazione energetica del patrimonio edilizio la metà dell'importo massimo complessivo di spesa che il Ministero dello sviluppo economico ha destinato, con proprio decreto del 26 marzo 2010, alla concessione di contributi agli acquirenti di immobili ad alta efficienza energetica.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la formulazione, proposta nel corso della seduta pomeridiana, del comma 3 dell'articolo 3 non sia idonea a dissipare le perplessità già manifestate in precedenti occasioni, riguardo alla gestione, da parte dell'Esecutivo, della vicenda riguardante la società Tributi Italia.

Ritiene insufficienti le modificazioni proposte con la riformulazione, da un lato rilevando che l'inasprimento delle sanzioni, pur apprezzabile, sia applicabile soltanto per il futuro e, dall'altro, come il proprio emendamento 3.30, consentirebbe di soddisfare la duplice esigenza di evitare il dissesto degli enti locali danneggiati dai comportamenti illeciti della società Tributi Italia e di continuare ad assicurare ai loro cittadini i servizi essenziali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come l'attuale testo della riformulazione

consenta di dare risposta ai problemi causati dall'illecito comportamento della società Tributi Italia, osservando, peraltro, come l'emendamento Vico 3.30 si ispiri a una logica che non sembrerebbe condivisa dall'onorevole Rubinato, ad avviso della quale sarebbe necessario introdurre rigorose sanzioni anche a carico degli amministratori e dei responsabili dei servizi degli enti locali, per avere neglentemente tollerato i reiterati inadempimenti della suddetta società.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva come il presidente abbia interpretato in maniera troppo estensiva il pensiero da lei espresso nel precedente intervento, precisando di avere chiesto l'introduzione di adeguate sanzioni personali a carico degli amministratori e dei responsabili dei servizi, non dei comuni dagli stessi amministrati.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che si passi alla votazione delle proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come l'approvazione dell'emendamento Vico 3.30 introdurrebbe elementi di contraddittorietà all'interno della disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge, evidenzia come un problema importante da risolvere sia quello della consegna ai comuni che hanno risolto il rapporto con la società Tributi Italia dei database che consentiranno agli stessi di gestire la riscossione delle proprie entrate in proprio ovvero affidandola ad altri soggetti.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, ritiene che la maggioranza e l'opposizione abbiano profuso il massimo impegno per individuare insieme, anche tenendo conto delle esigenze prospettate dagli organi tecnici, una soluzione idonea a risolvere le più rilevanti questioni relative alle crisi delle società di riscossione delle entrate degli enti locali.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, richiamando gli emenda-

menti sollecitati dai presentatori dell'odierna seduta pomeridiana, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Dussin 4.89, parere contrario sull'emendamento Tortoli 4.10, parere contrario sull'emendamento Torazzi 4.97, parere favorevole sull'emendamento Vignali 4.72, parere contrario sull'emendamento Alessandri 4.99, parere favorevole sugli emendamenti Guido Dussin 4.100. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Bragantini 4.111 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole « in Italia » con le parole « nell'ambito dell'Unione Europea ».

Maurizio FUGATTI (LNP) ribadisce la richiesta di riconsiderare il suo emendamento 4.95.

Giovanni FAVA (LNP) *relatore per la X Commissione*, conferma il parere espresso.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce la richiesta di riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti Vignali 4.75, Ceroni 4.23, Vannucci 4.160 e Torazzi 4.112, volti ad estendere ad altre categorie merceologiche i benefici di cui al comma 2.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, conferma il parere contrario espresso.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA sottolinea che, se si aggiungono settori non originariamente previsti nel decreto-legge è necessario che il Ministro dello sviluppo economico adotti ulteriori decreti e che siano previste ulteriori risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che per gli emendamenti richiamati si tratta di norme fiscali e non di incentivo ai consumi e quindi non rientrano nel Fondo di cui al comma 1.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni effettuate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Guido Dussin 4.89; respingono gli emendamenti Ruvolo 4.66, Chiappori 4.90, Bragantini 4.91, Tortoli 4.10, gli identici Germanà 4.11 e Quartiani 4.142, gli identici Libè 4.28 e Tortoli 4.29, gli identici Libè 4.37, Sanga 4.140 e Peluffo 4.141, gli emendamenti Togni 4.92, Bragantini 4.93, Allasia 4.94, Fugatti 4.95, Bitonci 4.96, Torazzi 4.97, gli identici Rubinato 4.13 e Gibiino 4.12, Rubinato 4.14 e Borghesi 4.20.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) illustra le finalità del suo emendamento 4.27, volto a prevedere taluni benefici a favore delle zone di montagna, sottolineando che non presenta problemi di copertura.

Gianfranco CONTE, *presidente*, chiede al Governo di verificare la copertura economica dell'emendamento Quartiani 4.27, proponendone l'accantonamento.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cimadoro 4.22, Raisi 4.68 e 4.31, Barani 4.30, Bratti 4.143, Tortoli 4.15, Vico 4.148, Zunino 4.149, Vignali 4.70 e 4.71, Marco Carra 4.144, Cuomo 4.145, Servodio 4.146 e Ruvolo 4.65; approvano l'emendamento Vignali 4.72 e respingono l'emendamento Alessandri 4.99. Approvano l'emendamento Guido Dussin 4.100 e respingono gli emendamenti Torazzi 4.107, Ceccuzzi 4.154 e Comaroli 4.106; approvano l'emendamento Milanato 4.87 e respingono gli emendamenti Fugatti 4.104 e 4.103, Vannucci 4.150, 4.147 e 4.151, Zeller 4.16, Tortoli 4.17, Ceroni 4.34 e 4.32, Fluvi 4.159, gli identici Cimadoro 4.24 e Reguzzoni 4.110 e approvano quindi l'emendamento Bragantini 4.111, nel testo riformulato.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, tenendo conto dei rilievi formulati dal deputato Vannucci, propone l'accantonamento dell'emendamento De Micheli 4.158, e degli identici Vignali 4.75,

Ceroni 4.23, Vannucci 4.160 e Torazzi 4.112.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Calvisi 4.161, Froner 4.163, Caparini 4.115 e 4.116, Torazzi 4.114 e 4.117, Stradella 4.33; approvano l'emendamento Milanato 4.88 e risultano così assorbiti gli emendamenti Lulli 4.164 e 4.174; respingono gli emendamenti De Micheli 4.183, Marco Carra 4.178, Cenni 4.179, Lulli 4.186, Fluvi 4.190, Froner 4.170, Marchioni 4.167, De Micheli 4.181, Zeller 4.39, Barbato 4.46, Versace 4.42, Mariani 4.192 e 4.193, Garofalo 4.43 e 4.44, Mariani 4.194 e 4.195, nonché Raisi 4.51.

Laura FRONER (PD) chiede ai relatori di riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 4.196, volto ad agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrive l'emendamento Froner 4.196.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede chiarimenti sulla copertura dell'emendamento Froner 4.196.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea che si potrebbero incentivare battelli a minore impatto ambientale.

Alberto TORAZZI (LNP) rileva come il decreto-legge rechi misure volte all'incentivazione del consumo, laddove invece l'emendamento Froner 4.196 introduce una misura di sostegno di carattere settoriale, che può essere utilizzata prevalentemente dagli enti locali, e che appare per tale motivo pericolosa e non tesa a stimolare una filiera produttiva.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) invita le Presidenze a verificare le sostituzioni pervenute.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Froner 4.196, procedendo alla verifica del voto.

Le Commissioni approvano l'emendamento Froner 4.196.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta.

Le Commissioni convengono.

La seduta, sospesa alle 23.50, è ripresa alle 0.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita Governo e relatori a comunicare se si siano raggiunte decisioni ulteriori in merito agli emendamenti accantonati 4.158 De Micheli e identici 4.75 Vignali, 4.23 Ceroni, 4.160 Vannucci e 4.112 Torazzi. Suggestisce inoltre alla collega Froner in relazione al suo emendamento 4.196 testé approvato l'opportunità di riformularlo nel senso di prevedere la rottamazione di battelli non solo a vapore.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore per la X Commissione*, manifesta un orientamento favorevole a rivedere positivamente i pareri sugli emendamenti citati, esprimendo qualche perplessità in merito alla loro copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si associa al parere favorevole.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, si associa al parere favorevole pur rilevando che l'onere degli emendamenti relativi al comparto calzaturiero ammonterebbe ad oltre 13 milioni di euro.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 4.158 De Micheli, nonché gli identici 4.75 Vignali, 4.23 Ceroni, 4.160 Vannucci e 4.112 Torazzi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI tornando sulla valutazione relativa all'emendamento accantonato 4.27 Quar-

tiani manifesta la disponibilità del Governo ad esprimere un parere favorevole ove esso sia riformulato nel senso di sostituire al comma 1-*bis* le parole: « a decorrere dall'anno 2010 » con le seguenti: « per gli anni 2010 e 2011 » e, al medesimo comma a sopprimere le parole: « e prevedendo » fino alla fine del comma.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.27.

Le Commissioni approvano l'emendamento Quartiani 4.27, come riformulato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, domanda al Governo se è stata definita una posizione in relazione alle proposte emendative concernenti i cosiddetti « fondi dormienti » in vista dell'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA precisa che il Governo non è in questo momento in grado di valutare gli oneri recati dagli emendamenti in questione, ma si assume l'impegno di procedere a tale verifica ai fini dell'esame in Assemblea.

Andrea LULLI (PD) dichiara di apprezzare gli sforzi che si stanno compiendo ai fini del miglioramento del testo del decreto-legge, miglioramento che interessa le forze di maggioranza.

Comprende i problemi legati alle coperture, ma ritiene che lo sforzo per affrontare e risolvere la vicenda dei conti dormienti debba essere tentato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ribadisce che, sulla questione relativa a Tributi Italia, vi è un impegno a trovare soluzioni adeguate per i comuni che rischiano il dissesto.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, osserva che la riformulazione proposta prevede l'emanazione di un decreto ministeriale e che sarebbe opportuno prevedere in tale sede ulteriori specificazioni. Inoltre potrebbe essere presentato un apposito ordine del

giorno in Assemblea, volto a orientare l'azione del Governo in materia.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno individuare una via legislativa in grado di definire un percorso coerente per dare risposte concrete ai comuni. La questione relativa al *database* dei comuni, più volte ricordata dal presidente Conte, sarà risolta in sede giudiziale; nel frattempo, per almeno 135 comuni su 500, non si riesce a procedere alla riscossione dei tributi. Rileva altresì che i piccoli comuni rischiano il dissesto in quanto si trovano ad avere crediti non esigibili. Insiste per l'approvazione del suo emendamento 3.30, relativamente al quale sottolinea l'importanza del capoverso 4-*bis*, che potrebbe evitare enormi complicazioni ai comuni in grave difficoltà finanziaria per le vicende connesse a Tributi Italia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che la riformulazione proposta dai relatori agli emendamenti Vico 3.30, 3.31 e 3.32 e Comaroli 3.22, allo stato attuale, rappresenti la migliore soluzione al momento possibile.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che il Parlamento italiano deve assicurare una copertura legislativa e consentire norme di autotutela ai comuni interessati dalle vicende in discussione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che le questioni poste dal presidente Conte sono fondate e che la formulazione proposta sia adeguata a dare soluzione al problema. Si riserva di approfondire ulteriormente la vicenda ai fini dell'esame in Assemblea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, a fronte dell'impegno testé assunto dal Governo, chiede ai deputati Vico e Comaroli se accettino la riformulazione proposta.

I deputati Ludovico VICO (PD) e Silvana Andreina COMAROLI (LNP) accettano la riformulazione proposta dai relatori ai loro emendamenti 3.32 e 3.22.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive l'emendamento Vico 3.32, come riformulato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Vico 3.32 e Comaroli 3.22, come riformulati, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Vico 3.30 e 3.31.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.4.

Lorena MILANATO (PdL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.86.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Lazzari 4.50, Togni 4.123 e 4.124; approvano l'emendamento 4.85 del Governo; respingono gli emendamenti Motta 4.205 e 4.206; approvano gli emendamenti Milanato 4.2 e Soglia 4.3; respingono l'emendamento Motta 4.207, Benamati 4.208 e Motta 4.209; approvano l'emendamento Mistrello Destro 4.4, nel testo riformulato; respingono gli emendamenti Rainieri 4.125, Togni 4.126, Rainieri 4.127 e Benamati 4.211; approvano l'emendamento Milanato 4.86, nel testo riformulato; respingono gli emendamenti Motta 4.214, Realacci 4.213, Fallica 4.79, gli articoli aggiuntivi Libè 4.0.11, Lulli 4.0.26, Froner 4.0.27, Vignali 4.0.14, Realacci 4.0.34, Caparini 4.0.24, Ceccuzzi 4.0.38, Calvisi 4.0.30 e 4.0.31, Ceccuzzi 4.0.32, Vannucci 4.0.33 e 4.0.39.

Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Giovanni FAVA (LNP) esprime parere favorevole sull'emendamento Ventucci 5.2, purché riformulato; esprime parere contrario sugli emendamenti Braga 5.26, Barbato 5.5, Alessandri 5.16, Alessandri 5.17,

Cimadoro 5.6 e 5.7, Alessandri 5.18, Barbato 5.8 e Cimadoro 5.9.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.25 del Governo e Abrignani 5.29, come riformulati e che assorbono ove approvati gli emendamenti Bernardo 5.1 e Golfo 5.3; esprime parere contrario sull'emendamento Bruno 5.15 e sull'emendamento Germanà 5.14. Sottolinea che l'emendamento Braga 5.30 sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Ventucci 5.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Braga 5.27, Alessandri 5.19, sugli identici Braga 5.31, Osvaldo Napoli 5.10 e Libè 5.11, nonché sugli emendamenti Cimadoro 5.12, Alessandri 5.21, Mariani 5.28 e Iannuzzi 5.33. Rileva che l'articolo aggiuntivo Allasia 5.0.22 sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 5.25 del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ventucci 5.2, nel testo riformulato, gli identici 5.25 del Governo e Abrignani 5.29, come riformulati. Respingono quindi con votazione riasuntiva tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, sui quali i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

Gianfranco CONTE, *presidente*, essendo esaurito l'esame delle proposte emendative riferite al testo del decreto-legge in esame, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva, da convocare alle ore 14 della giornata di domani.

La seduta termina alle 0.55 del 29 aprile 2010.

ALLEGATO 1

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI
DALLE COMMISSIONI NELLE SEDUTE ODIERNE**

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative alle attività svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, ovvero da atti di citazione introduttivi di giudizi di responsabilità.

2-ter. La definizione si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate ed il carico affidato dalla stessa

Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento.

2-quater. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-ter è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

2-quinquies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-bis le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Regioni, degli Enti locali e delle Camere di commercio e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione Europea.

2-sexies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quinquies affluiscono per l'anno 2010, nel limite di 20 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 1 comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nei limiti di 3 milioni di euro per il 2010 sono destinati a copertura degli oneri derivanti dal comma 4-quinquies. La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi, è destinata per l'anno 2010 ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 alla voce comunicazioni-sostegno all'editoria, legge 25 febbraio 1987 n. 67. A tal fine all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2004, n. 46, sono soppresse le parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 così come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al cinquanta per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore di Poste italiane spa non potrà essere superiore al predetto importo. Il Ministero per lo sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quart'ultimo periodo; nel caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalità indicate al presente comma è stabilita la sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

2. 51. (Ulteriore nuova formulazione) Pugliese.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera I) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, saranno avviate a far data dal 16 maggio 2011. Conseguentemente, al punto

4) del richiamato articolo 12 comma 1 lettera I), le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle parole « 30 novembre 2010 ».

2. 6. (nuova formulazione) Germanà.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 16) del primo comma dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: « 16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione ».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) si applicano a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente.

4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sostituire le parole: « di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011 » con le seguenti: « di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno 2011 ».

4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione a favore delle imprese dei distretti del settore tessile ed abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di

etichettatura dei prodotti, di cui alla Legge 8 aprile 2010, n. 55 recante Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti, tessili, della pelletteria e calzaturieri.

Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria delle imprese e le associazioni sindacali dei consumatori, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-sexies. Agli oneri derivanti dai commi *4-quater* e *4-quinquies*, pari a 2 milioni di euro per il 2010 e a 5,9 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma *4-bis*.

2. 19. (Ulteriore nuova formulazione) Bernardo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2006, n. 22, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che

operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

4-ter. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-quater. I soggetti di cui al comma *4-bis* ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro della Salute sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

4-sexies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma *4-bis*, lettera *e)*, ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 6 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale del 2 maggio 2009, n. 100. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al 5 per mille per l'anno 2010.

4-*septies*. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

4-*octies*. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « e le altre fondazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ».

4-*nonies*. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2007, n. 127, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 2008, n. 128, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei precedenti commi 4-*septies* e 4-*octies*. ».

2. 25. (nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta

Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre 10 anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità:

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 289 del 2002 e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I pro-

cedimenti di cui alla presente lettera *b*) restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

3. 2. Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se l'importo complessivo del credito per cui procede è inferiore complessivamente ad ottomila euro.

3. 5. Pepe Antonio.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « costituisce titolo esecutivo » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-*bis*, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento

dello sgravio da parte dell'ente creditore effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione dovrà essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.

1-*quater*. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione cui al comma 1-*bis*, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore ».

3. 27. Fluvi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi).

1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un

numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;

c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

2. I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

3. È abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. 022. Polledri.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad obiettivi di efficienza energetica inserire le seguenti: anche con riferimento al parco immobiliare esistente,.

4. 89. Dussin.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2010, n. 79, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ed

il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.

4. 72. Vignali.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I contributi previsti dal decreto del Ministro sviluppo economico del 26 marzo 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli, intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.

4. 100. Dussin.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

4. 87. Milanato.

Al comma 2, dopo le parole: di campionari fatti aggiungere le seguenti: nell'Unione Europea.

4. 111. (Nuova formulazione). Bragantini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 3 giugno 2009 e della decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2009, C(2009)4277, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2009 (2009/C 83/01) «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».

4. 88. Milanato.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010 nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che verranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale saranno altresì stabiliti gli standard ambientali che dovranno possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari Esteri.

5-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 5-ter e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

4. 196. Froner.

Al comma 2, sostituire le parole: 13 o 14 con le seguenti: 13, 14 e 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni.

4. 158. De Micheli.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO con le seguenti: di cui alle divisioni 13, 14 o 15 della tabella ATECO.

4. 75. Vignali e * 4. 23. Ceroni * 4. 160. Vannucci * 4. 112. Torazzi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico, per gli anni 2010 e 2011, è istituito un fondo di 1.000.000 di euro finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D e E, di cui al Titolo IV dell'allegato al decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di eco compatibilità, con il Ministro dell'ambiente e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 27. (Nuova formulazione). Quartiani.

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le disdette, le revocche o le risoluzioni

degli affidamenti o delle convenzioni già intervenute, o che interverranno nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione delle medesime società dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Al comma 3, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno possono essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonché del rendiconto. ».

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli amministratori delle società ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di società di riscossione tributi per un periodo di dieci anni.

* **3. 22.** (Nuova formulazione) Comaroli e
* **3.32.** (nuova formulazione) Vico.

All'articolo 4, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è ripartito inserire le seguenti: , previo parere del CIPE.

4. 85. Governo.

Al comma 6, dopo le parole: in favore delle Autorità portuali aggiungere le seguenti: che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti fino ad allora ottenuti. Inoltre le predette risorse devono essere destinate per progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative al fine di essere funzionali allo sviluppo dei traffici.

4. 2. Milanato.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La disponibilità nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni, ivi comprese quelle iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009, è utilizzata a decorrere dall'anno 2010 per finanziare l'incentivazione, il sostegno ed i recuperi infrastrutturali per l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le professionalità nautiche le cui richieste siano state dichiarate ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. 3. Soglia.

Al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal successivo comma 8, primo periodo, l'otto per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo è abrogato ».

4. 4. (Nuova formulazione). Mistrello Destro.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, da parte delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto viene disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione ed il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.

8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rinvenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

alla luce dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2009, nonché sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna autorità portuale.

8-*quinqüies*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione nei bilanci delle autorità portuali delle operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-*bis* a 8-*quater*.

4. 86. (Nuova formulazione). Milanato.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Attività edilizia libera).

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: ART. 6. (L) – *(Attività edilizia libera)*. – 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenti degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2 lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

4. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-*quinquies*, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

5. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 3;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 3, nel rispetto di quello minimo fissato da tale comma.

6. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 2. (Nuova formulazione). Ventucci.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo l'articolo 87, è inserito il seguente:

« ART. 87-*bis*.

(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti).

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto

disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 la denuncia è priva di effetti ».

1-ter, Il comma 15-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

« 15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunicati specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4 ».

* **5. 25.** (Nuova formulazione). Governo e

* **5.29.** (Nuova formulazione) Abrignani.

ALLEGATO 2

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NELLE SEDUTE ODIERNE**

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile. ».

1-*ter*. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsa-

bilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto. ».

2. 56. Governo.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6; è fatta in ogni caso salva l'azione prevista dall'articolo 2054 del codice civile nei confronti del responsabile civile. ».

1-*ter*. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giu-

dizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.».

2. 28. Pagano.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

4-ter. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può

estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 22. Bernardo.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 114 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 »;

b) il comma 6 dell'articolo 149 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nel-

l'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 42. Pagano.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al risarcimento diretto).

1. All'articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente periodo: « Per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articolo 141 e 149, l'azione diretta per il risarcimento del danno deve essere esercitata rispettivamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, e nei confronti della propria impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 6 ».

2. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato deve proporre l'azione diretta di cui all'articolo 144 convenendo in giudizio esclusivamente la propria impresa di assicurazione, quale sostituta processuale dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

2. 02. Pelino.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono » e dopo la parola: « risarcimento » è inserita la parola: « anche, »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

3. 06. Germanà.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »;

dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile dei sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

3. 0. 7. Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »; dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può

proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

3. 08. Raisi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono »; dopo la parola: « risarcimento » è inserita la seguente: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese mede-

sime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

3. 09. Vignali.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Deflazione del contenzioso in materia RCA).

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « devono » è sostituita dalla seguente: « possono » e dopo la parola « risarcimento » è inserita la parola: « anche »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazione o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto ».

3. 041. Quartiani.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le

parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

2. 41. Pagano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

2. 48. Vignali.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sopprimere le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ».

2. 73. Pelino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le seguenti parole: « risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti » sono soppresse.

2. 69. Marchignoli.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis* pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa della tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. 44. Occhiuto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. La lettera a) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 è abrogata.

4. 19. Moroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis.. La lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertite con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, è abrogata.

4. 109. Caparini.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 200, n. 338, » aggiungere le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, »;

b) alla lettera d) le parole: « dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 9 ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti:

e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 201. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, la lettera e) è soppressa.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e quanto a 13 milioni di euro ai sensi del comma 9 ».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: per l'anno 2011 inserire le seguenti: e agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2010.

4. 198. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Le risorse previste dalla lettera e) del comma 5 per gli interventi, di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro il 2010, 90 milioni di euro per il 2011 e 55 milioni a decorrere dal 2012. Al relativo onere si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri, che sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

4. 202. Lulli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. È soppressa la lettera e) dell'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ».

4. 49. Lazzari.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

Comma 5-bis. sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 10-sexies della legge 26 febbraio 2010, n. 25 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ».

Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per il 2010 e a 20 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante la riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.

L'onere per il 2010 è di 40 milioni di euro di cui 20 milioni sono relativi all'esercizio 2009 e 20 milioni all'esercizio 2010.

4. 67. Raisi.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis (stampa italiana all'estero).

– 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388 », aggiungere le se-

guenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ».

b) alla lettera d), le parole: « dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*** 4. 01.** Berardi.

Dopo l'articolo 4, inserire il comma 9, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Stampa italiana all'estero).

1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « limitatamente alle minoranze linguistiche » sono soppresse e dopo le parole: « legge 23 dicembre 2000, n. 388 », aggiungere le seguenti: « all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ».

b) alla lettera d), le parole: « dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché » sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **4.013.** Di Biagio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative:

a) nell'Allegato I, alla voce « Tabacchi lavorati », le parole da: « Sigari » a « Tabacco da masticare: 24,78 per cento » sono sostituite dalle seguenti:

- a) sigari: 23,00 per cento;
- b) sigaretti: 23,00 per cento;
- c) sigarette: 58,50 per cento;
- d) tabacco da fumo:

1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: 56,00 per cento;

2) altri tabacchi da fumo: 56,00 per cento;

e) tabacco da fiuto: 24,78 per cento;

f) tabacco da masticare: 24,78 per cento.

b) nell'articolo 39-*octies*, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di

cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), numero 1, l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-*bis* è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

c) Il comma 4 dell'articolo 39-*octies* è così sostituito:

4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-*quinquies*, comma 2.

2-ter. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

2-quater. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse di difesa della salute pubblica ed al fine di assicurare il conseguimento delle entrate a titolo di accisa sui tabacchi lavorati fissate annualmente dalle leggi di bilancio per gli anni 2010, 2011 e 2012, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:

a) all'elenco « tabacchi lavorati » dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'articolo 39-*octies*, commi 2-*bis*, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-*bis* a 2-*quater*

affluiscono per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2011 le medesime maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le esigenze di finanziamento delle missioni militari all'estero.

2. 5. Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di tabacchi lavorati, all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione in consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2-*ter*. La presente disposizione è applicabile alle cessioni ed alle importazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 7. Pugliese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari con riguardo ai fondi immobiliari che realizzano investimenti di tipo sociale, all'articolo 12-*bis* del decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. « Per i fondi orientati all'investimento in beni immobili a prevalente uti-

lizzo sociale il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 2 è innalzato a quarantotto mesi nel caso in cui le attività in cui è stato investito il patrimonio del fondo siano costituite esclusivamente dai beni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), e da liquidità o strumenti finanziari di elevato merito creditizio o liquidità, destinati al pagamento di oneri di edificazione sulla base di impegni assunti dalla SGR, nell'ambito di un programma volto al raggiungimento delle soglie indicate al comma 2 entro 48 mesi dall'avvio dell'operatività ».

2. 16. Savino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.

2-*ter*. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.

2-*quater*. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

2-*quinquies*. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

2-sexies. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, par-

tecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesima, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

2. 50. Vignali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis. — (Concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico). —
1. Le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato, ed inoltre, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto

dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

3. All'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata » sono aggiunte le seguenti: « nonché di idonee misure di compensazione territoriale »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione delle gare, le concessioni di cui al comma I sono prorogate di 5 anni ». »;

c) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. »;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le con-

cessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente comma:

« 8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. »;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni ». ».

4. 023. Crosio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis. — (Concessioni idroelettriche). — 1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 10 gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracani previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della

potenza installata » sono aggiunte le seguenti: « nonché di idonee misure di compensazione territoriale »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori dei bacini imbriferi montani individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma i del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali compresi nei territori montani dei bacini imbriferi individuati dai decreti di perimetrazione previsti dalla legge del 27 dicembre 1953, n. 959, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di

anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.»;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni ». ».

4. 035. Boccia.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« ART. 4-bis.

(Concessioni idroelettriche).

1. Le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono prorogate di 5 anni.

2. È confermato il versamento di due annualità che i concessionari devono versare ai sensi del comma 486 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per i Comuni e i Consorzi dei bacini imbriferi montani, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grandi derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.

3. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: « , e fino alla concorrenza di esso », sono soppresse.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: « avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata » sono aggiunte le seguenti: « nonché di idonee misure di compensazione territoriale »;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo »;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma della Costituzione, ed al fine di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dagli enti locali ricompresi nei territori montani delle province individuate nel presente comma, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica »;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 »;

e) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni » ».

4. 036. Quartiani, Vico, Froner.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

3. 4. Bernardo, Ventucci, Comaroli, Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Regime fiscale dello smaltimento dei rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si interpreta nel senso che la tariffa di igiene ambientale e la tariffa integrata ambientale, dovute ai Comuni dai soggetti obbligati al pagamento delle stesse, non costituiscono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto corrispettivi di prestazioni di servizi, ancorché le predette tariffe siano riscosse me-

dante i soggetti gestori dell'attività di smaltimento dei rifiuti.

2. I documenti emessi dai gestori, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, direttamente nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe di cui al comma 1, per l'addebito delle tariffe stesse, assolvono alla duplice funzione di fattura, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il servizio di smaltimento di rifiuti reso dal gestore al Comune, e di atto impositivo emesso dal Comune nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento delle tariffe. L'imposta sul valore aggiunto esposta nei predetti documenti costituisce pertanto, nei rapporti tra Comune e soggetti obbligati al pagamento delle tariffe, una quota delle tariffe stesse.

3. Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che abbiano portato in detrazione l'imposta sul valore aggiunto esposta nei documenti di cui al comma 2 non possono computare la quota delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 corrispondente all'imposta stessa in deduzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ferma restando la legittimità della detrazione operata nei limiti di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimi-

lazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

6. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

7. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «*3-bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «*ART. 72. – (Riscossione).* – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscos-

sione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71 e 78.

3. 01. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «*3-bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «Art. 72. — (*Riscossione*). — 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

3. 02. Leo, Tommaso Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali».

4. Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

5. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legi-

slativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 61, è aggiunto il seguente comma: «*3-bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»;

all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.»;

l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «ART. 72. – (*Riscossione*). – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

3. 03. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: » *e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali ». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettere *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61 è aggiunto il seguente comma: 3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

b) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: ART. 72. (*Riscossione*) – 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

c) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli 69, 71, e 78.

4. 012. Libè, Occhiuto, Anna Teresa Formisano.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Credito d'imposta per l'IVA corrisposta dagli utenti domestici sulla tariffa rifiuti).

1. Gli utenti domestici che hanno corrisposto l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, usufruiscono di un credito d'imposta, pari all'IVA corrisposta, sulla tariffa d'Igiene ambientale dovuta per il periodo successivo, fermo restando il diritto degli enti locali al rimborso dell'IVA eventualmente già riversata all'erario a valere sugli introiti da tariffa già riscossi in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. A decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante bollette che indicano chiaramente il credito attribuito all'utente per il periodo precedente a titolo di rimborso per IVA non dovuta e che il corrispettivo dovuto per il servizio non è assoggettabile ad IVA.

4. 029. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti).

1. In conformità ai principi contenuti nella sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale e nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il regime fiscale concernente la gestione dei rifiuti è assoggettato alle disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: «*e*) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree ove si effettuano lavorazioni industriali». Fino all'emanazione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni effettuano l'assimilazione dei rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ai rifiuti urbani, in base all'elenco di cui al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, coordinato con le altre disposizioni vigenti in materia.

4. I comuni che applicavano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarla in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

5. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: «3-*bis*. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

b) all'articolo 65, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare»;

c) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «ART. 72 (Riscossione). — 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento, il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli, 69, 71, e 78. ».

5. 032. De Micheli, Cenni, Colaninno, De Pasquale, Castagnetti, Realacci, Rosso-mando, Strizzolo, Nicco, Pedoto, Braga, Codurelli, Zeller, Gnecci, Motta, Zampa, Marchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico a decorrere dall'anno 2010 è istituito un fondo di 5 milioni di euro al fine di garantire la vigenza delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 26. Quartiani, Miglioli, Mariani, Froner.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate al 31 dicembre 2010.

4. 165. Quartiani, Mariani, Realacci, Bocci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *9-bis*, valutato in 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede: quanto ad euro 18,1 milioni per l'anno 2010 mediante riduzione in maniera lineare per un importo pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, e quanto ad euro 1,2 milioni per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 135. Caparini, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni di CO₂).

1. Il comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Deci-

sione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico il Comitato di cui al comma 1 determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma 1, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 10 gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati soprannazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per l'anno 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva

2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravio per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravio per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.

4. 03. Moroni.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Assegnazione delle quote di emissione di CO₂).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, in mancanza di risorse derivanti dal Fondo per la gestione delle quote

di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE, di cui alla lettera *e*), comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il Comitato di cui al comma *i* determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla decisione indicata al medesimo comma *1*, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma *1*, lettera *m*), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire dal 1 gennaio 2009 e ne da comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma *2* e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I crediti di cui al comma *3*, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma *3* attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma *li*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravii per l'utenza elettrica, i commi *18* e *19* dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma *4*.

4. 037. Abrignani, Fallica.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di emissioni di CO₂).

1. Il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni è autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, ad utilizzare la « riserva nuovi entranti » di cui alla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 2008, esclusivamente per le installazioni non appartenenti al settore termoelettrico in deroga a quanto previsto dalla medesima Decisione.

2. Per le installazioni del settore termoelettrico, il Comitato di cui al comma *I* determina entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base della metodologia di cui alla Decisione indicata al medesimo comma *1*, il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come « nuovi entranti » ai sensi dell'articolo 3, comma *1*, lettera *m*) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che hanno effettuato l'esercizio commerciale a partire

dal 1° gennaio 2009 e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicata ai sensi del comma 2 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati sovranazionali. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. I crediti di cui al comma 3, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entro 90 giorni dalla realizzazione dei suddetti proventi.

5. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'anticipazione della liquidazione delle partite economiche di cui al comma 3 attraverso le giacenze disponibili sui conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al medesimo scopo di evitare aggravii per l'utenza elettrica, i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati. Le eventuali anticipazioni di cui al presente comma sono reintegrate all'Ente erogatore esclusivamente tramite i proventi di cui al comma 4.

5. 020. Torazzi, Allasia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo I, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 2 dicembre 2008.

5. 013. Mistrello Destro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modello unico di dichiarazione ambientale).

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere presentate sino al 30 giugno 2010.

2. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008.

5. 030. Abrignani, Fallica.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441-*quater*/E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 55

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 56

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-*bis* Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-*quater*/E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 20.100 del Governo non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione

normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.20.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime il timore che l'importanza del provvedimento in esame, quale potenziale strumento di riorganizzazione della *governance* multilivello, venga sottovalutata e fa presente come tale provvedimento sia a tal punto essenziale da costituire il presupposto per tutte le altre decisioni da prendere per l'attuazione del federalismo.

Ritiene essenziale che l'intervento in questione tenga presente il disegno di fondo sotteso alla riforma del titolo V della parte II della Costituzione, nel quale il mantenimento del gettito tributario nei territori in cui esso è prodotto non era l'obiettivo principale, ma solo un corollario. L'obiettivo principale di quel disegno strategico era la semplificazione del sistema istituzionale a tutti i livelli come presupposto per la semplificazione delle procedure amministrative: se non è chiaro chi ha la responsabilità di una decisione non è possibile, infatti, semplificare le procedure amministrative, che è quello che ci si propone da decenni. Il disegno riformatore sotteso al nuovo titolo V, nel sancire il principio della equiordinazione

delle istituzioni territoriali, anziché della subordinazione gerarchica degli enti territorialmente minori ai maggiori e allo Stato, impone di specializzare la missione dei diversi livelli di governo. Il codice delle autonomie ha una funzione essenziale nell'attuazione di questo disegno, in quanto deve definire quale sia la missione specifica di ciascun livello di governo.

Rileva che da questo punto di vista, il disegno di legge del Governo appare poco ambizioso, limitandosi ad elencare le funzioni fondamentali dei diversi enti, senza individuare la missione specifica di ciascuno di essi. Occorrerebbe invece un intervento più radicale. A suo avviso, si dovrebbe innanzitutto distinguere tra la regione e gli enti locali: alla regione dovrebbero spettare solo la funzione legislativa e la funzione di programmazione, nonché i compiti relativi allo sviluppo economico del territorio, mentre l'erogazione dei servizi dovrebbe essere di competenza di comuni e province. Più precisamente, ai comuni dovrebbe competere la gestione dei servizi alla persona, cosiddetti di prossimità, e di quelli alle imprese operanti sul territorio, mentre le province dovrebbero occuparsi dei servizi a rete: non solo di quelli caratterizzati da una rete materiale, ma di tutti quelli per i quali si rinviene l'esigenza di una gestione unica a livello territoriale ampio, come i servizi scolastici. Se non si definisce la missione istituzionale di ciascun livello di governo, l'elencazione delle funzioni rischia di essere caotica, come è quella del disegno di legge in esame.

Osserva che la specializzazione di ciascun livello di governo, in un sistema nel quale non esiste più un rapporto gerarchico tra i livelli di governo, è indispensabile per evitare che, come succede oggi, tutti gli enti si occupino di tutto, intralciandosi reciprocamente. Questo moltiplica gli apparati, e quindi la spesa, e crea confusione per i cittadini e per le imprese, che non sanno più a chi devono rivolgersi per ottenere un servizio o un'autorizzazione. Senza una definizione chiara dei compiti non sarà possibile procedere all'indispensabile opera di sfolgimento della

attuale « giungla » di migliaia di enti pubblici, il cui costo è insostenibile sotto il profilo finanziario. Per attuare il federalismo, il legislatore statale deve risolvere questi problemi e per farlo deve avere il coraggio di imporre alle autonomie territoriali anche una riforma non condivisa, sia pure dopo aver ascoltato e valutato le loro ragioni e obiezioni. La riforma deve ripensare il sistema istituzionale mettendo al servizio del cittadino e non del ceto politico, altrimenti non si arriverà a quel cambiamento che è indispensabile per la competitività del sistema Paese.

Premesso poi che sugli aspetti di dettaglio si soffermerà nella fase di esame degli emendamenti, desidera segnalare fin d'ora alcuni punti fondamentali. Innanzitutto, sottolinea la necessità di definire un quadro unitario in materia di controlli interni e di bilanci degli enti territoriali. La standardizzazione dei documenti di bilancio e delle procedure di valutazione delle prestazioni è infatti una precondizione per la determinazione dei costi standard, senza i quali il federalismo fiscale non può funzionare. In secondo luogo, suggerisce che i collegi sindacali e i controlli interni potrebbero esser valorizzati prevedendo che siano espressione delle opposizioni presenti nei consigli, anziché delle giunte, come avviene oggi, il che permetterebbe nel contempo di rafforzare le assemblee elettive, delle quali è stato lamentato l'indebolimento rispetto agli esecutivi.

Paolo FONTANELLI (PD) concorda con la collega Lanzillotta sulla rilevanza del provvedimento in esame, volto a riformare il sistema delle autonomie locali ed elemento essenziale per portare avanti in maniera costruttiva il confronto sul federalismo fiscale.

Ricorda come il suo gruppo avesse evidenziato, sin dall'avvio della discussione del disegno di legge poi divenuto legge n. 42 del 2009, la necessità di assicurare una continuità tra il federalismo fiscale e le funzioni proprie del sistema degli enti locali. Da questo punto di vista sarebbe anche opportuna una accelerazione del-

l'esame del provvedimento in titolo ma è a tutti evidente che sono necessari seri ed attenti approfondimenti.

Si sofferma, quindi, sui recenti dati pubblicati dagli organi di stampa da cui emerge una grande varietà di situazioni per quanto attiene alle entrate tributarie ed alle spese nelle città capoluogo di regione, varietà che prescinde anche dalla collocazione geografica. È quindi ancora più evidente l'esigenza di procedere con cautela e con attente valutazioni su ciò che riguarda il federalismo fiscale: diversamente, il rischio è quello di approvare provvedimenti che portano a risultati diversi da quelli della riduzione dei costi e del miglioramento dell'efficienza.

Rileva come da parte del suo gruppo siano state più volte definite come improprie le anticipazioni operate con le disposizioni – contenute nel disegno di legge C. 3118 – e poi confluite nella legge finanziaria per il 2010 e nel decreto-legge n. 2 del 2010. Si è, infatti, trattato di un intervento che ha corrisposto soprattutto ad una logica elettorale, in disarmonia con quanto aveva invece sottolineato nella seduta di ieri il collega Volpi.

Ribadisce quindi come tale scelta non abbia contribuito a creare un clima più costruttivo, necessario soprattutto su temi come questo, rispondendo più ad un orientamento dirigista che ad una volontà reale di dialogo con gli enti territoriali.

Evidenzia come non sia possibile sottovalutare il ruolo ed il peso degli enti locali di fronte ad una situazione della finanza locale che, in particolare per i comuni, sta diventando sempre più grave e soffocante, come è recentemente emerso anche da manifestazioni di sindaci. Di fatto, oggi si è arrivati a svuotare i comuni di quella parte di autonomia fiscale che avevano acquisito con l'introduzione dell'ICI nel 1992. Si è infatti tornati ad un regime di finanza derivata e, al tempo stesso, gli amministratori locali vivono il Patto di Stabilità e crescita come una cappa insostenibile, con una situazione di grande incertezza. Il provvedimento in discussione ha quindi il compito di cercare di definire un quadro di riferimento.

Sottolinea come dalle stesse audizioni dei professori universitari, svolte dalla I Commissione, emergono aspetti condivisi da tutti, a partire dalla necessità di una seria ed ulteriore riflessione sul testo, di cui è stata sottolineata la parzialità e l'assenza di organicità ed in cui permangono ambiguità sulle competenze e rischi di dare luogo a conflitti istituzionali. La stessa disposizione recante una delega legislativa al Governo per l'elaborazione di una Carta delle autonomie è apparsa debole, con la necessità di introdurre norme che ne precisino i profili problematici e gli aspetti carenti.

Evidenzia come il suo gruppo avvii la discussione del provvedimento in esame con quello stesso spirito positivo e fattivo che vi era stato nell'esame della legge n. 42 del 2009. Resta tuttavia ferma la necessità di disporre del tempo necessario e di un impegno superiore alla norma da parte dell'intera Commissione per un reale miglioramento del testo, che lo renda in primo luogo più organico.

Ritiene tale aspetto necessario anche per recuperare i danni causati finora: non ritiene infatti positivo aver favorito una lettura del ruolo degli enti locali quali istituzioni che si caratterizzano per costi e sprechi — come avvenuto nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2010 e del decreto-legge n. 2 del 2010 — anziché ragionare su come razionalizzare i costi partendo dal ruolo centrale degli enti locali. Come evidenziato dal collega Giovanelli, c'è un elemento di democrazia da considerare.

Ritiene altresì allarmante quanto emerso dai dati relativi alla partecipazione alle recenti elezioni regionali e amministrative. Ribadisce quindi come anche la vita democratica degli enti locali costituisca un elemento fondante e come l'aver agito in quei termini abbia costituito una ferita al valore della rappresentanza, spostando l'attenzione da un principio di rappresentatività a un dibattito sui costi, senza sicuramente favorire la partecipazione.

Per quanto attiene al tema delle circoscrizioni, ricorda di aver espresso perples-

sità sin dall'inizio, non condividendo un'impostazione che considera come un peso e non come una risorsa la partecipazione a forme di rappresentanza che coinvolgono i cittadini. È noto che di recente si è diffusa la costituzione di consigli territoriali di partecipazione a base volontaria e gratuita poiché si sente la necessità di un'interlocuzione. A suo avviso un ragionamento andrebbe fatto, invece, sulle disposizioni che riguardano i compensi.

Ritiene inoltre non condivisibile la decisione di abolire la figura del difensore civico, che era nella discrezionalità dei singoli comuni, soprattutto alla luce delle esigenze di trasparenza. Ritiene infatti che il messaggio da dare sia quello di una democrazia efficiente, che dà risposte, e non solo che produce oneri e che va quindi ridimensionata.

Considera altresì importante la valorizzazione dell'autonomia, come evidenziato dal collega Giovanelli. Su tali profili ritiene utile un lavoro comune per migliorare alcuni aspetti. Rileva come certamente il ruolo del consiglio rispetto a quello dell'esecutivo vada rafforzato, ma questo non può passare attraverso la mozione di sfiducia: l'aspetto su cui concentrarsi maggiormente attiene, a suo avviso, ad una valorizzazione del potere di controllo e di verifica sull'indirizzo strategico in capo al consiglio.

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi, condivide un'impostazione che va verso l'obbligatorietà della gestione associata dei comuni più piccoli, con una soglia che potrà essere quella di 3.000 o di 5.000 abitanti. Rileva come in Italia, dove i comuni sono circa 8.200, è complesso ipotizzare un decremento del loro numero come avvenuto in altri Paesi europei, anche per una questione di identità. Sicuramente invece una strada da seguire per ridurre i costi ed aumentare l'efficienza è quella della gestione associata.

In merito alle funzioni, se è vero che vi è una spinta conservatrice, ritiene tuttavia opportuno guardare con fiducia a questo processo sulla base del binomio di autonomia e responsabilità, due profili da

tenere uniti in un percorso che deve portare ad una sostanziale semplificazione, che eviti duplicazioni, pur nella consapevolezza che questo non sarà probabilmente possibile in tutte le materie. Ritiene che la via più giusta da seguire sia quella di un'impostazione che attribuisce ai comuni ciò che attiene all'erogazione dei servizi ai cittadini ed alle province la parte in cui vi è un ruolo di coordinamento sovracomunale e di rete. In merito a quanto previsto dal disegno di legge C. 3118, rileva come non possa non essere posto in capo ai comuni ciò che riguarda il governo del territorio, l'urbanistica, l'edilizia nonché, in futuro, il catasto. In tale quadro, è impensabile che, svolgendo tali funzioni, i comuni non influenzino poi la stessa economia del territorio.

Ritiene poi necessario lavorare per definire elementi di chiarezza e di razionalizzazione per quanto attiene alle città metropolitane, realtà istituzionali previste dalla Costituzione ma allo stato mere chimere.

Ritiene, infine, importante un intervento che coinvolga anche il riordino delle amministrazioni statali e la distribuzione delle funzioni. Ricorda come il presidente dell'ANCI della Lombardia abbia ricordato come il totale delle imposte versate dai cittadini confluisce per il 77,5 per cento alle casse dello Stato e solo per la restante parte vada a vantaggio degli enti territoriali. Sottolinea quindi l'importanza di affrontare anche il tema dei costi e delle funzioni dello Stato.

Ricorda, ad esempio, che i comuni in cui hanno sede i tribunali in base ad una legge del 1942 devono farsi carico delle spese di funzionamento della giustizia ed hanno, in tempi lunghi, il rimborso dallo Stato per una quota non superiore all'80 per cento. Si tratta di una funzione che non può che essere di competenza statale ma che di fatto grava sui comuni.

Serve quindi una reale opera di razionalizzazione e di miglioramento.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura e dell'Unione delle Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3291 Governo, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura e dell'Unione delle Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3291 Governo, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	61
5-02807 Evangelisti: Sulla detenzione di alcuni attivisti <i>saharawi</i> in Marocco	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	68

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (Proposta emendativa riferita al titolo del provvedimento)	69
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, in merito alla proposta di legge C. 3400, il cui esame in sede referente è iniziato nella seduta di ieri, avverte che, essendosi registrato il necessario consenso tra i gruppi, è in corso l'acquisizione degli ulteriori presupposti ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini della richiesta alla Presidenza della Camera di trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Fabio EVANGELISTI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, in ragione della concomitante trattazione di un atto di sindacato ispettivo a sua firma in Assemblea, di anticipare lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata rispetto agli altri punti previsti.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02807 Evangelisti: Sulla detenzione di alcuni attivisti *saharawi* in Marocco.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo richiamando la vi-

ceda degli attivisti *saharawi* detenuti in Marocco e segnalando che, in segno di solidarietà, ulteriori trenta prigionieri politici *saharawi* hanno iniziato lo sciopero della fame. Fa presente, peraltro, che nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia secondo cui, a seguito della nuova disponibilità da parte della autorità marocchine ad avviare un dialogo politico con i detenuti *saharawi*, gli attivisti avrebbero interrotto lo sciopero della fame. Ritiene tuttavia che, malgrado la buona notizia, la vicenda continui a rivestire particolare rilevanza considerato che nei prossimi giorni il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esaminerà una nuova proposta di risoluzione finalizzata al riconoscimento delle rivendicazioni del popolo *saharawi* in base al diritto all'autodeterminazione dei popoli, da esercitarsi tramite *referendum*.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio EVANGELISTI (IdV) si dichiara soddisfatto per la risposta illustrata dal rappresentante del Governo ed auspica la prosecuzione da parte dell'Italia dell'attività diplomatica sul piano politico ed istituzionale volta alla soluzione della *querelle* sulla condizione del popolo *saharawi*.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010 — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.

C. 3365 Governo.

(*Esame e rinvio*).

Manuela REPETTI (PdL) *relatore*, nell'illustrare il provvedimento segnala che la Repubblica del Malawi presenta attualmente una cornice assai più favorevole agli investimenti esteri di quanto non fosse in passato, e ciò sia per le maggiori garanzie democratiche e di stabilità politica che offre, sia per la fitta rete di sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, che a sua volta è legata all'impegno dimostrato dal Malawi nella realizzazione di importanti riforme strutturali.

Sottolinea che, per quanto concerne gli specifici interessi degli imprenditori italiani, l'Accordo offre un quadro di riferimento organico agli investitori, capace di stimolare l'intensificazione dei rapporti economici, consentendo tra l'altro la creazione di piccole e medie imprese e la costituzione di *joint venture*. Gli specifici interessi degli investitori italiani trovano nell'Accordo una prospettiva di applicazione delle migliori condizioni, anche fiscali, per i loro investimenti, come anche la garanzia della possibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e dell'applicazione di criteri imparziali in caso di controversie. Si tratta pertanto di una significativa opportunità per il nostro sistema Paese.

Fa presente che, nel caso del Malawi, si tratta di un Paese interessante soprattutto per le prospettive di sviluppo: tuttora infatti il reddito medio pro-capite della popolazione è molto basso, ma negli ultimi anni, pur in presenza della grave crisi finanziaria internazionale, il tasso di crescita del Paese si è mantenuto sempre al di sopra del 4 per cento annuo. L'agricoltura rappresenta all'incirca un terzo del PIL e i prodotti agricoli costituiscono il 90 per cento delle esportazioni: si tratta essenzialmente di tabacco, cotone, caffè, tè e zucchero. Una forte dipendenza del PIL dall'agricoltura espone naturalmente il Paese, come in molti altri casi per i Paesi in via di sviluppo, alle fluttuazioni dei prezzi sui mercati internazionali, con l'aggravante delle difficoltà di commercializzazione tipiche di un Paese che non ha sbocco al mare e non possiede efficienti infrastrutture. Va notato che un aspetto positivo della politica governativa ma-

lawiana è l'attenzione alla dimensione della sicurezza alimentare, perseguibile in questo caso proprio per la prevalenza dell'agricoltura nelle attività economiche del paese. Le manifatture contribuiscono all'incirca per il 12 per cento del PIL, e si caratterizzano per uno stadio di sviluppo ancora embrionale.

Osserva che uno degli aspetti di ottimismo risiede nel fatto che il Malawi, anch'esso gravato da un pesante debito estero, ha ottenuto di recente la cancellazione del debito, che ha ridotto del 50 per cento il peso finanziario sul Paese. Consapevole che lo sviluppo dipende in buona parte dagli investimenti, il governo malawiano ha adottato politiche di incoraggiamento degli stessi, con detrazioni fiscali supplementari in particolari aree del Paese, e ancor più significative riduzioni sui costi per la formazione. Vengono poi privilegiati in modo particolare, con esenzioni impositive e doganali, quelle imprese specializzate nell'esportazione. Per aumentare l'afflusso di investimenti esteri nel Paese il governo ha addirittura costituito un'apposita Agenzia.

A testimonianza dell'utilità dell'Accordo in esame va osservato che sinora i rapporti bilaterali dell'Italia con il Malawi sono stati contenuti, mentre il saldo commerciale è stato negli ultimi anni costantemente a favore del nostro Paese, le cui esportazioni tuttavia sono state prevalentemente limitate a prodotti cartacei, articoli di coltelleria e ferramenta, e in minor misura a macchinari specializzati. Resta il fatto che il Paese presenta opportunità diversificate di futuri investimenti per le imprese italiane, tanto nel settore agroindustriale, quanto nel turismo e nelle miniere — in Malawi vi sono giacimenti non irrilevanti di pietre preziose e semipreziose, nonché uranio, fosfati, bauxite. Il settore turistico rappresenta già oltre il 7 per cento del PIL malawiano, ma abbisogna di notevoli investimenti per le relative infrastrutture.

L'Accordo, che si compone di 16 articoli, reca una norma iniziale relativa alle definizioni, tra le quali appare significativa quella relativa all'«investimento», che ri-

comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del Paese contraente. In base all'articolo 2 l'applicazione dell'Accordo riguarda in via esclusiva gli investimenti nel territorio di una Parte contraente, effettuati da cittadini o società dell'altra Parte, approvati dall'autorità competente designata dalla Parte nel cui territorio avviene l'investimento, eventualmente alle condizioni da questa fissate. L'Accordo si applicherà anche agli investimenti precedenti l'entrata in vigore di esso, e indipendentemente (articolo 13) dall'esistenza di relazioni diplomatiche tra le Parti. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati, nonché la libertà di soggiornare — con i loro familiari — nel territorio dell'altra Parte per il periodo necessario, durante il quale potranno liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità. Le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di paesi terzi (articolo 4), con l'eccezione dei benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a livello regionale a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 5). La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo 6). La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (articolo 7) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non

per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati: anche a tali trasferimenti sarà applicabile la clausola della nazione più favorita (articoli 8 e 10). In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 9). Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (articolo 11) o fra le Parti stesse (articolo 12) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo. Per le controversie di cui all'articolo 11, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, da un lato, e l'arbitrato internazionale — quale previsto dai regolamenti della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale —, dall'altro. Le controversie fra Parti disciplinate dall'articolo 12 prevedono invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale *ad hoc*. L'articolo 14 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti, nonché di ricevere un indennizzo in caso di inottemperanza di una delle Parti a tali previsioni. La durata dell'Accordo (articolo 16) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli

investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-14 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, il disegno di legge reca i consueti tre articoli relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Tale documento, infatti, afferma che maggiori spese per il bilancio statale sono meramente eventuali, poiché legate a indennizzi per danni o espropri, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte, prosegue il citato documento, con provvedimenti legislativi *ad hoc*, mentre per gli eventuali esborsi per le procedure di contenzioso ci si potrà avvalere del capitolo concernente spese per liti e arbitraggi dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

Nell'auspicare una considerazione favorevole del provvedimento da parte della Commissione, conclusivamente segnala che, per un mero errore materiale, il titolo del disegno di legge, di cui oggi si avvia l'esame, riporta un'impropria denominazione dello Stato del Malawi, cui ci si riferisce appellandolo « Malawi » in luogo di « Repubblica del Malawi », denominazione che invece figura nel testo del disegno di legge e dell'Accordo. A tal proposito presenta pertanto, in qualità di relatore, l'emendamento Tit. 1 volto a rettificare il titolo del provvedimento (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si associa alle considerazioni svolte dal relatore ricordando le responsabilità dell'Occidente nel sostegno allo sviluppo del Malawi alla luce dell'elevato tasso di povertà che ancora si registra in tale Paese, malgrado la crescita prevista per il 2010 si attesti intorno al 6 per cento. Il Malawi è un paese ad economia agricola da considerare come una *success story*

africana considerato che nel 2005 ha raggiunto l'autosufficienza alimentare e, dall'essere un paese importatore netto, è divenuto un significativo esportatore di cereali. Auspica pertanto un celere *iter* di ratifica, oltre che come segnale rivolto agli imprenditori italiani, per testimoniare l'apprezzamento per gli sforzi virtuosi compiuti dal Malawi.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Essendo stato presentato e già illustrato dal relatore un emendamento di natura tecnica, se non vi sono obiezioni o dichiarazioni di voto, chiede il parere del rappresentante del Governo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Tit.1 del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, avvertendo che il provvedimento, come emendato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattate allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

C. 3356 Governo.

(Esame e rinvio).

Enrico PIANETTA (Pdl) *relatore*, osserva che la Convenzione in esame, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, fissa il

meccanismo di redistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l'applicazione del codice doganale comunitario. La procedura dello sdoganamento centralizzato, definita dall'articolo 106 del codice doganale comunitario offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione è, quindi, dissociato dal luogo dove le merci sono fisicamente presentate e le responsabilità sono divise tra i differenti uffici coinvolti: la dogana di entrata o uscita è responsabile per la custodia e i controlli sulle merci, richiesti dall'ufficio doganale di importazione o esportazione.

Si determinano pertanto alcune spese amministrative da compensare, perché alcune merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro, ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro. Da qui l'esigenza di una parziale redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, attualmente pari al 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell'UE a titolo di dazi, che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

Rileva che, come chiarito nell'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, il ricorso allo strumento della convenzione tra gli Stati membri invece che ad un atto comunitario – proceduralmente più snello ma meno flessibile – è stato determinato dalla volontà di inserire nel testo normativo una clausola di revisione che offre la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, specie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione stessa.

Quanti contenuti, segnala che la Convenzione si compone di un preambolo, che richiama i presupposti normativi comunitari dell'accordo, e di dieci articoli rag-

gruppati in quattro capitoli. Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione. L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di redistribuzione – che le Parti devono seguire in caso di sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

Ritiene opportuno ricordare, in estrema sintesi, che le risorse proprie hanno un peso politico sostanziale per l'autonomia finanziaria dell'Unione europea: non a caso, la decisione « risorse proprie » del 1970 ha fatto delle Comunità un'organizzazione internazionale diversa dalle altre, il cui finanziamento dipende dai contributi degli Stati membri.

Attualmente le risorse proprie sono rappresentate dai dazi doganali, dai diritti agricoli, dai contributi zucchero, da un'aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'IVA e da un'altra aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo. L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione. Il Capitolo II riguarda la determinazione e la redistribuzione delle spese di riscossione. L'articolo 3 prevede che lo Stato membro al quale appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da redistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. L'articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi. L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana redistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica. L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo

delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, così come previsto dalla normativa comunitaria sul sistema delle risorse proprie dell'UE. Il comma 2 sancisce il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo. Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non riconducibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore. Il Capo IV contiene le disposizioni finali, riguardanti il depositario della Convenzione, le modalità attraverso le quali è possibile modificare – come già accennato – la Convenzione, la procedura per il suo riesame (entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato), nonché la procedura per la denuncia dell'accordo.

Segnala quindi che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, le consuete disposizioni riguardanti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione della stessa e la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che numerosi Paesi europei hanno già provveduto a ratificare la Convenzione in titolo, per cui appare urgente che anche il nostro Paese proceda con sollecitudine nel percorso di ratifica.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al

termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-02807 Evangelisti: Sulla detenzione di alcuni attivisti saharawi in Marocco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo è ben consapevole delle importanti implicazioni, tanto dal punto di vista umanitario quanto da quello della stabilità regionale, del contenzioso tra Marocco e Fronte Polisario sul Sahara Occidentale.

Anche per questo ha sostenuto e sostiene senza riserve gli sforzi del Segretario Generale dell'ONU e del suo Inviato personale in vista del raggiungimento di una soluzione politica equa, durevole e accettabile da tutte le Parti, che consenta l'autodeterminazione del popolo saharawi in conformità alle soluzioni delle Nazioni Unite.

Abbiamo seguito con grande attenzione, fin dall'inizio, la vicenda, cui l'On. interrogante fa riferimento, dei sette attivisti saharawi arrestati al rientro da una visita nei campi profughi in Algeria.

Uno di essi è stato scarcerato per motivi di salute lo scorso 28 gennaio.

Gli altri sei sono in attesa di essere giudicati da un Tribunale Militare marocchino. Ad oggi, essi hanno peraltro potuto usufruire regolarmente di n'assistenza legale e sono stati a più riprese visitati dai propri più stretti familiari.

È nostra intenzione continuare a monitorare attentamente l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i partner dell'Unione Europea, insieme ai quali intendiamo anche vigilare sul corretto svolgimento del procedimento giudiziario nei confronti degli attivisti.

Riteniamo al contempo indispensabile valutare insieme ai partner europei, al momento opportuno, ogni eventuale intervento o passo congiunto presso le Autorità di Rabat a sostegno dei cinque attivisti saharawi attualmente in sciopero della fame.

Come è stato dimostrato nel caso Haïdar, positivamente risoltosi il 17 dicembre 2009 con il rientro presso i propri familiari dell'interessata, una concertata azione di sensibilizzazione da parte della comunità internazionale rappresenta lo strumento più adeguato per facilitare una rapida, positiva soluzione della vicenda.

Vorrei ricordare, ad ogni modo, che il Marocco sta compiendo notevoli sforzi per migliorare i suoi « standards » in materia di diritti umani. Lo dimostra il fatto che Rabat ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali in materia di diritti umani e lo conferma, nella sostanza, l'esito dell'esame periodico universale (UPR) del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite cui il Marocco è stato sottoposto nell'aprile 2008. È un'evoluzione che l'Italia, assieme ai partners europei, saluta con estremo favore ed incoraggia. Ed è una evoluzione che auspichiamo trovi conferma anche nel pieno rispetto dei diritti degli imputati nel caso evocato dall'onorevole interrogante.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (C. 3365 Governo)

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
AL TITOLO DEL PROVVEDIMENTO**

Al titolo, sostituire le parole: e il Governo del Malawi con le seguenti: e il Governo della Repubblica del Malawi.

Tit. 1. Il Relatore.

(Approvato).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 (Parere alla VII Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere*) 72
- Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 73

SEDE CONSULTIVA:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 76

INTERROGAZIONI:

- 5-02642 Peluffo ed altri: Esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese per le opere relative all'Expo Milano 2015 78
- ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 88
- 5-01717 Codurelli ed altri: Problematiche connesse all'utilizzo della *social card* 78
- ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 89

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 79
- Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

SEDE REFERENTE:

- Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (*Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza
del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.05.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento, approvate in linea di principio dalla VII Commissione.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, comunica che, in data 27 aprile 2010, la VII Commissione ha trasmesso tre emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2064 recante l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza.

In particolare, fa presente che l'emendamento 1.1 del Relatore prevede l'incremento del contributo spettante alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza nella misura di 600.000 di euro per l'anno 2010, 700.000 euro per l'anno 2011 e di 1.682.190 euro a decorrere dall'anno 2012. Rappresenta quindi che gli emendamenti 3.1 e 3.2 del Relatore sono volti ad aggiornare la copertura finanziaria del provvedimento relativamente agli anni 2010 e 2011. Sottolinea che tale aggiornamento si è reso necessario in seguito alla revoca del parere reso il 4 febbraio 2010 sul provvedimento in esame, che è stata disposta nella seduta del 16 marzo 2010, in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse stanziare ai sensi del Elenco 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria per il 2010 (Atto n. 195). Tale schema assegnava alla Biblioteca, a valere sulle medesime risorse utilizzate per la copertura dal provvedimento in esame, un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Evidenzia che l'emendamento 3.1 del Relatore prevede che alla copertura

degli oneri relativi all'anno 2010, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004; mentre agli oneri relativi all'anno 2011, si provvederà invece mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'efficienza energetica di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Al riguardo, fa presente che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, i capitoli nei quali sono iscritte le risorse relative alle autorizzazioni di spesa delle quali è prevista la riduzione sembrano recare le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la disponibilità delle richiamate risorse.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere:

La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 1.1, 3.1. e 3.2 riferite al nuovo testo del progetto di legge C. 2064, recante « Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita' di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico alla proposta di parere presentata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) nell'annunciare il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere presentata dal relatore, auspica il reintegro delle risorse assegnate al fondo per l'efficienza energetica, parzialmente utilizzate per coprire le maggiori spese derivanti dal provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che l'Assemblea ha appena trasmesso l'emendamento 20.100 del Governo. Anche in considerazione della circostanza che non è ancora scaduto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, fa presente che la Commissione esaminerà tale proposta emendativa e gli eventuali subemendamenti nella seduta che verrà convocata alle ore 14.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta di mar-

tedi 27 aprile 2010. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, finalizzata ad aggiornare al 2010 la decorrenza degli oneri e la copertura finanziaria dell'articolo 17. Nella medesima giornata la Commissione lavoro ha concluso l'esame del provvedimento recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio e non apportando ulteriori modifiche al testo. Ritiene, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti profili problematici di carattere finanziario. Sul punto ritiene, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva in primo luogo che l'emendamento Cirielli 20.5 autorizza, al comma 2, una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, al fine di estendere anche ai dipendenti che sono deceduti o hanno contratto infermità permanenti invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato, i benefici previsti dalla legge finanziaria per il 2006 in favore delle vittime del dovere e dei soggetti che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso nel corso di missioni all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2012, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa. Al riguardo, rileva che la formulazione della disposizione potrebbe non garantire che le spese per il riconoscimento dei benefici previsti siano contenute all'interno del limite di spesa di 5 milioni di euro annui e che gli oneri si determinino esclusivamente a decorrere dall'anno 2012. In proposito, ricorda, ad esempio, che la legge finanziaria per il 2006, al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto, stabiliva che con regolamento fossero disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze concesse. Per quanto attiene alla copertura finan-

ziaria, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa reca, nell'anno 2012, le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, che gli emendamenti Damiano 30.19 e 31.48 sopprimono due clausole di neutralità finanziaria contenute rispettivamente negli articoli 30 e 31 e riferite alla nuova disciplina in materia di certificazione dei contratti di lavoro e di conciliazione e arbitrato in materia lavoristica. Osserva, invece, che le altre proposte emendative presentate non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Al riguardo, ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con il relatore in ordine alla assenza di profili finanziari problematici nel testo approvato dalla Commissione lavoro, esprime una valutazione contraria sul comma 2 dell'emendamento Cirielli 20.5, in quanto non si prevede una idonea quantificazione degli oneri riferita ai potenziali beneficiari della disposizione e, conseguentemente, non è possibile verificare l'idoneità della relativa copertura finanziaria, la quale, in ragione della natura delle spese, afferenti a diritti soggettivi, non può essere considerata come tetto massimo di spesa. Ai fini di una valutazione positiva della proposta, si renderebbe, quindi, a suo avviso, necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che quantifichi dettagliatamente gli oneri complessivi derivanti dalla proposta ed individui una idonea copertura finanziaria. Esprime, inoltre, l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Damiano 30.19 e 31.48 che sopprimono clausole di invarianza finanziaria relative agli articoli 30 e 31 del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (Pdl), *relatore*, alla luce di quanto precisato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1441-
quater-E, recante delega al Governo in

materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 20.5, limitatamente al comma 2, 30.19 e 31.48, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Pier Paolo BARETTA (PD) nel chiedere chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sugli emendamenti Damiano 30.19 e 31.48, rileva che non si è ancora pervenuti ad un accordo per recepire i rilievi del Capo dello Stato e, pertanto, propone di rinviare alla seduta pomeridiana l'espressione del parere, anche al fine di svolgere le opportune riflessioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che i chiarimenti forniti in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative potrebbero consentire di esprimere un parere già nella presente seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, esprime la sua contrarietà ad un allungamento dei tempi per l'espressione del parere, rilevando in proposito che la contrarietà rispetto ai richiamati emendamenti Damiano 30.19 e 31.48, volti a sopprimere le clausole di invarianza, rispettivamente, dell'articolo 30 e 31, deriva da ragioni tecniche difficilmente controvertibili. Osserva inoltre che tali proposte, a rigore, avrebbero dovuto essere considerate inammissibili.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che l'obiettivo del Partito Democratico consiste non tanto in un ripensamento sul parere relativo agli emendamenti in questione quanto nel promuovere una riflessione più complessiva sulle disposizioni richiamate nel messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel ricordare che nella proposta di parere formulata dal relatore e condivisa dal Governo vi è un nulla osta sostanzialmente su tutte le proposte emendative, ad eccezione dei richiamati emendamenti Damiano, per le ragioni eminentemente tecniche illustrate, osserva che, data anche la limitatezza della questione, appare preferibile procedere nell'espressione del parere.

Lino DUILIO (PD), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Baretta, ricorda come il Comitato per la legislazione avesse formulato una specifica osservazione riferita all'articolo 20 del provvedimento, chiedendo di valutare le modalità per uniformare la disciplina ai rilievi espressi nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. A tale riguardo, in considerazione della circostanza che l'emendamento presentato dal Governo interviene proprio su tale disposizione, ritiene che dovrebbe valutarsi se le modifiche proposte consentano di superare le criticità segnalate nel messaggio trasmesso dal Capo dello Stato. Si associa, pertanto, alla richiesta del collega Baretta di rinviare alla seduta pomeridiana

l'espressione del parere sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel prendere atto delle osservazioni dei deputati Duilio e Baretta, sottolinea l'estrema delicatezza del provvedimento sul piano politico, ritenendo che potrebbe essere opportuno verificare se sussistano margini per rinviare l'espressione del parere alla seduta pomeridiana. In ogni caso, pur rilevando che la Commissione potrebbe, se necessario, riconsiderare un eventuale parere contrario sulla base di nuove risultanze istruttorie, osserva che appare difficile una diversa considerazione delle proposte emendative sulle quali ha espresso una valutazione contraria, con particolare riferimento agli emendamenti Damiano 30.19 e 31.48, che sopprimono due clausole di salvaguardia.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene legittima la richiesta di un ulteriore approfondimento, facendo presente tuttavia che la mancata espressione del parere da parte della Commissione potrebbe bloccare i lavori dell'Assemblea. Manifesta in ogni caso la disponibilità del suo gruppo ad accedere alla richiesta di maggiore approfondimento nel caso in cui da parte dell'opposizione dovesse pervenire l'impegno a produrre elementi nuovi di valutazione e comunque a concludere l'esame del parere entro la seduta pomeridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che, in mancanza del parere della Commissione, l'Assemblea dovrebbe sospendere i propri lavori, non potendo procedere alle previste votazioni sugli emendamenti e sugli articoli modificati in seguito al rinvio del Capo dello Stato. Ritiene quindi necessario procedere al voto sul parere, atteso anche che le questioni sollevate riguardano profili esclusivamente tecnici sui quali non è possibile un diverso orientamento, al fine di mettere l'Assemblea nelle condizioni di procedere.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia un voto di astensione del suo gruppo, esprimendo il rammarico di non aver potuto esprimere un voto favorevole, in quanto non si sono risolti tutti i profili attinenti alle ragioni del rinvio da parte del Presidente della Repubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 20.100 del Governo, che, sostituendo l'articolo 20 del provvedimento, reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni legislative emanate in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 51 del 1955, in materia di igiene del lavoro, nonché il relativo subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa governativa prevede che tali ultime disposizioni non si applichino al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, conseguentemente, per il periodo della loro vigenza non trovino applicazione le disposizioni penali di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Fa presente, inoltre, che la disposizione specifica che i provvedimenti adottati in sede penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese dai danneggiati o dai loro eredi. Ritiene, pertanto, che l'emendamento 20.100 del Governo non presenti profili problematici di carattere finanziario. Sul punto giudica, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Fa, inoltre, presente che il subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1 sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell'emendamento del Governo, stabilendo il risarcimento in via amministrativa del danno subito dai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate per il periodo di imbarco effettuato sul naviglio di Stato con presenza a bordo di materiale contenente amianto. Ai relativi oneri si propone di provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005 che, a tal fine, è rifinanziato mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili iscritte in tabella C. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa non reca un'espressa quantificazione dei relativi oneri che non sembrerebbero potere essere contenuti, per la loro natura, all'interno della previsione di un limite massimo di spesa. Per quanto attiene alla copertura finanziaria, reputa opportuno che il Governo chiarisca se sia possibile operare la predetta riduzione lineare delle risorse iscritte nella tabella C, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario nell'emendamento 20.100 del Governo. Per quanto attiene al subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1, fa presente che la proposta emendativa reca oneri che non appaiono adeguatamente quantificati, mentre la copertura finanziaria individuata, attraverso una riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nella tabella

C, realizza sostanzialmente una copertura a bilancio, in contrasto con la vigente disciplina contabile.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'emendamento 20.100 del Governo, pur facendo salvi le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati dall'amianto presente a bordo del naviglio dello Stato o dai loro eredi, non reca una copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale previsione, mentre il subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1, al fine di garantire l'effettività di tali risarcimenti, individua una specifica copertura finanziaria di carattere permanente. Si tratta, a suo avviso, di due proposte emendative ispirate alla medesima *ratio*, quella della tutela dei lavoratori che hanno contratto patologie correlate al contatto con l'amianto, delle quali, tuttavia, l'una individua, correttamente, una copertura finanziaria, mentre l'altra non provvede a stanziare risorse aggiuntive. Ritiene, pertanto, che non sia corretto esprimere un giudizio difforme sulle due proposte emendative, che appaiono presentare un contenuto analogo. In ogni caso, ritiene che dovrebbe valutarsi la possibilità di esprimere un parere favorevole sul subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1, eventualmente prevedendo una riformulazione che superi le criticità evidenziate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che le due proposte emendative recano una significativa differenza. Evidenza infatti che, mentre l'emendamento del Governo 20.100 è semplicemente volto ad escludere la responsabilità penale dei comandanti del naviglio di Stato, il subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1 è volto a prefigurare il diritto ad un risarcimento e come tale suscettibile di avere un impatto negativo per la finanza pubblica. Aggiunge inoltre che l'emendamento del Governo è volto a ribadire l'irrelevanza, in sede civile, degli esiti del giudizio penale, confermando un principio generale.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che se l'emendamento del Governo 20.100 non necessita di copertura, tale necessità non può essere ravvisata nemmeno con riferimento al subemendamento Villecco Calipari 0.20.100.1.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati l'emendamento 20.100 del Governo ed il relativo subemendamento 0.20.100.1, riferiti al disegno di legge C. 1441-*quater*-E, recante delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 20.100;

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.20.100.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. ».

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

5-02642 Peluffo ed altri: Esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese per le opere relative all'Expo Milano 2015.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che, tuttavia, non fa che confermare le preoccupazioni più volte espresse dai parlamentari del Partito democratico in ordine alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Al riguardo, ricorda, infatti, che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che le spese per le opere e le attività connesse allo svolgimento dell'Esposizione universale del 2015 siano finanziate dallo Stato in modo crescente negli anni, con uno stanziamento di risorse significative solo a partire dall'anno 2012, circostanza rilevata anche dalla Corte dei conti. Osserva, inoltre, che non è ancora chiara la quota delle opere che verrà finanziata da privati e che, parimenti, non si hanno precise informazioni in ordine a quali siano i soggetti privati interessati a finanziare opere afferenti all'Expo Milano 2015. Con specifico riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione, osserva che la risposta del rappresentante del Governo conferma che le spese sostenute dai comuni a valere sulle proprie risorse di bilancio non saranno escluse dai saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di

stabilità interno e che, pertanto, sarà estremamente difficoltoso per gli enti territoriali utilizzare tali risorse, che dovrebbero finanziare interventi di particolare rilievo, quale, ad esempio, la realizzazione delle linee 4 e 5 della metropolitana di Milano.

5-01717 Codurelli ed altri: Problematiche connesse all'utilizzo della social card.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta per la risposta del Governo. Fa presente che, malgrado l'interrogazione risalgia al 30 luglio 2009 e che quindi può essere intervenuta una modificazione dei dati, il Governo non ha chiarito quale sia il numero effettivo dei beneficiari della Carta acquisti. A tal proposito, osserva che, secondo dati forniti dall' stesso Governo, in risposta ad altri atti parlamentari, tale numero non supererebbe le 600 mila unità, restando ancora lontano l'obiettivo di un milione annunciato dall'Esecutivo. Sottolinea quindi, a motivo della sua insoddisfazione, che, nella presente fase di crisi economica, sarebbe meglio, fornendo le necessarie risorse, aiutare i comuni, che meglio conoscono i bisogni dei propri amministrati, a fare fronte agli interventi di natura sociale imposti dalla crisi stessa. Auspica quindi che i cittadini siano messi in condizione di non dover chiedere, come lo stesso Governo ha più volte affermato, ciò di cui hanno diritto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda come nella seduta del 21 aprile 2010, siano state confermate dal rappresentante del Governo talune perplessità già emerse nella seduta del 13 aprile 2010. In particolare, evidenzia come siano emerse, pur essendo stata confermata la disponibilità dei 10 milioni all'uopo stanziati, difficoltà in ordine alla esatta quantificazione dei soggetti che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime, nonché la problematicità dell'utilizzo dei fondi per gli investimenti della Protezione civile per le opere di ricostruzione delle aree colpite dal disastro per ulteriori 10 milioni di euro.

Il viceministro Giuseppe VEGAS ritiene necessario predisporre una relazione tecnica sul numero esatto delle vittime.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che sia già oggi possibile stimare con esattezza il numero delle vittime che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime, trattandosi di eventi risalenti a quasi un anno addietro. Riterrebbe comunque utile acquisire informazioni sulla copertura assicurativa

di Trenitalia. Ricorda che il provvedimento è stato assegnato il 27 gennaio 2010 e che l'esame è iniziato solo il 13 aprile. Sottolinea come, malgrado sia iscritto oggi per la terza volta all'ordine del giorno della Commissione, si stiano affrontando sempre le medesime questioni. A tal proposito, ritiene utile chiedere formalmente una relazione tecnica da parte della Commissione.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, osserva come il disastro di Viareggio rappresenti il più grave incidente ferroviario degli ultimi anni e che, pertanto, è comprensibile una particolare attenzione per le gravissime conseguenze di tale evento. Ritiene, tuttavia, che la valutazione della Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento non possa prescindere dall'acquisizione di dati precisi in ordine al numero delle vittime dell'incidente e, in particolare, dei soggetti che in quella circostanza hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Osserva, infatti, che solo la precisa individuazione della platea dei beneficiari del provvedimento può consentire di valutare l'adeguatezza delle risorse stanziati per l'erogazione delle elargizioni in favore delle vittime e dei loro familiari. Nel ribadire l'esigenza che si acquisiscano precise informazioni in ordine ai contratti di assicurazione stipulati dai soggetti gestori dei servizi ferroviari e ai risarcimenti da essi dovuti o già erogati, a legislazione vigente, in favore delle vittime del disastro, ritiene che il Governo dovrebbe verificare la possibilità di reperire le risorse necessarie al completamento delle opere di ricostruzione, dal momento che il rappresentante del Governo, nella seduta del 21 aprile, ha rappresentato come le risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 siano destinate integralmente al pagamento delle rate di ammortamento di mutui pregressi. Alla luce di queste considerazioni, ritiene, pertanto, necessario richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento, al fine di poterne valutare compiutamente le implicazioni finanziarie.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto osservato dal relatore, propone di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame entro un termine di ventuno giorni. A suo avviso, la richiesta dovrebbe, altresì, evidenziare la necessità che la relazione tecnica fornisca precise indicazioni in ordine al numero delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio, con riferimento, in particolare, al numero dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime a seguito di tale incidente. Il Governo dovrebbe, inoltre, fornire indicazioni in ordine ai risarcimenti che, ai sensi della legislazione vigente, già spettano ai soggetti che beneficerebbero della speciale erogazione prevista dal provvedimento, anche in forza di contratti di assicurazione eventualmente stipulati dal gestore dei servizi ferroviari.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Testo unificato C. 864 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda come nella seduta del 21 aprile scorso la Commissione avesse deliberato unanimemente di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento e sulle

proposte emendative ad esso riferite, in modo da acquisire chiarimenti che consentissero di superare le criticità emerse nel corso del dibattito. Al riguardo, fa presente che il Governo ha provveduto a trasmettere alla Commissione una relazione tecnica riferita esclusivamente al testo del provvedimento, alla quale sono allegati le valutazioni espresse dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulle proposte emendative relative al medesimo provvedimento. Ritiene, pertanto, che, prima di procedere all'esame del provvedimento, debba essere acquisita anche la relazione tecnica richiesta con riferimento alle proposte emendative trasmesse dalla Commissione difesa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda sulla necessità di attendere la relazione tecnica sulle proposte emendative.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alla richiesta di acquisire la relazione tecnica sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione difesa.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime la sua preoccupazione, anche con riferimento all'esame del testo unificato C. 3007, sull'andamento dei lavori. Rileva in proposito che, malgrado i richiamati provvedimenti siano stati portati diverse volte all'attenzione della Commissione, non si sono registrati avanzamenti significativi.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ribadisce l'opportunità di attendere una relazione tecnica sulle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, concordando la Commissione sull'opportunità di attendere la relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto delle tre proposte di legge, che intendono superare le problematiche emerse negli ultimi anni in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, sulle quali si è a lungo dibattuto nel corso dell'esame dell'ultimo schema di ripartizione di tale quota. Ricorda, infatti, che nella più recente esperienza applicativa sempre più si sono evidenziati profili di criticità nell'individuazione degli interventi da finanziare, sia per quanto attiene al riparto delle risorse tra le quattro grandi finalità previste dalla legge istitutiva dell'otto per mille, sia per quanto attiene alla selezione delle diverse istanze valutate favorevolmente al termine della fase istruttoria condotta in sede amministrativa. Osserva come tali profili problematici in sede di riparto della quota dell'otto per mille statale, unitamente alla riduzione delle risorse devolute alla diretta gestione statale, al fine di assicurare copertura finanziaria a diversi provvedimenti legislativi di spesa, creino gravi inconvenienti nel funzionamento di un istituto di particolare importanza per il

finanziamento da parte dello Stato di iniziative di carattere sociale.

A suo avviso, si rende, pertanto, necessario un intervento normativo che, al fine di superare le difficoltà evidenziate, assicuri una maggiore separatezza tra la fase dell'istruttoria sulle richieste di finanziamento, da effettuare – come ora avviene – in sede amministrativa, e la fase della decisione politica, da rimettere al Parlamento, assicurando in tal modo una maggiore trasparenza delle scelte effettuate e una piena assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini per le decisioni assunte.

In proposito ricorda come la disciplina vigente preveda che la ripartizione tra lo Stato e le confessioni religiose delle risorse disponibili è stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi e, salve talune eccezioni, in mancanza di una specifica espressione di volontà, la destinazione è stabilita in proporzione alle scelte espresse dagli altri contribuenti. In particolare, per quanto riguarda la quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale, l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 precisa che lo Stato destina le risorse attribuite dai contribuenti a interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali. I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, poi modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2002. Il regolamento ha precisato i criteri di ammissibilità degli interventi, individuando puntualmente le categorie di destinatari delle risorse e le caratteristiche degli interventi da realizzare, nonché definendo l'*iter* di adozione del provvedimento di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

Al riguardo, rileva che l'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985 ha evidenziato l'esistenza di talune criticità, che riguardano, in primo luogo, i criteri di individuazione degli interventi da finan-

ziare. In proposito, osserva che non si tratta di problemi aventi carattere contingente: già la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2000, che ha indicati i criteri di esame e selezione delle istanze di contributo da ammettere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale aveva, infatti, evidenziato che «l'esperienza del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di D.P.C.M. di ripartizione per gli anni 1998 e 1999». Osserva come, nel tempo, si sia, infatti, avuto modo di rilevare l'esistenza di difformità, anche rilevanti, di valutazione in ordine alle priorità di intervento tra la Presidenza del Consiglio, che predispose lo schema di decreto di ripartizione, e le Commissioni bilancio di Camera e Senato, che formulano un parere su tale schema. In particolare, le diverse valutazioni hanno riguardato sia la ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse finalità indicate nella legge n. 222 del 1985, sia gli interventi da finanziare nell'ambito delle singole finalità, con riferimento anche alle caratteristiche dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e alla ripartizione territoriale degli stessi.

Segnala come la difformità tra le valutazioni svolte dalla Presidenza del Consiglio e dal Parlamento risulti con evidenza dal parere che la Commissione bilancio della Camera ha espresso il 27 ottobre 2009 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009, nella quale la Commissione ha condizionato il proprio parere favorevole sullo schema ad una sua complessiva revisione sulla base di criteri, puntualmente indicati, alternativi a quelli utilizzati per la predisposizione dello schema stesso. In particolare, ricorda

come il parere – oltre a richiedere una verifica dell'attualità delle richieste formulate con riferimento agli interventi nelle zone colpite dal sisma dell'aprile del 2009 – avesse evidenziato l'esigenza di garantire maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento delle finalità sociali previste dalla legge n. 222 del 1985, nonché un migliore equilibrio fra tali finalità, con particolare riferimento alla finalità «Fame nel mondo». Quanto ai beneficiari dei finanziamenti, il parere ha rilevato la necessità di destinare prioritariamente le risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità «Conservazione dei beni culturali» a progetti presentati da enti locali, nonché l'opportunità di non concentrare i finanziamenti relativi alla finalità «Assistenza ai rifugiati» su un unico intervento, in quanto altri progetti ammessi e non finanziati risultavano meritevoli di attenzione. Già nelle premesse del richiamato parere, peraltro, la Commissione bilancio della Camera aveva rilevato l'opportunità di un intervento legislativo che precisasse i criteri da seguire nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, limitando i margini di discrezionalità attualmente esistenti nella scelta degli interventi da finanziare. In proposito, ricorda come la stessa Corte dei conti – nella sua relazione sulla gestione del Fondo per l'otto per mille da parte dello Stato negli anni 2001-2006 – avesse, tra l'altro, rilevato l'assenza di chiari criteri di ripartizione sia nell'ambito delle quattro tipologie di intervento ammesse a contributo, sia nella distribuzione territoriale degli interventi.

Segnala, poi, come un secondo ordine di criticità derivi dalla riduzione delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille di diretta gestione statale, che sono state utilizzate per diverse finalità, attinenti prevalentemente alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi diversi. In primo luogo, infatti, con la legge finanziaria 2004 era stata disposta in via permanente, a decorrere dal 2004, la riduzione di 80 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota

destinata allo Stato a valere sull'otto per mille del gettito IRPEF, destinando tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Tale disposizione è stata successivamente modificata dalla legge finanziaria per il 2007, la quale, ai fini di un parziale ripristino delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF destinate allo Stato, ha limitato la riduzione disposta con la legge finanziaria 2004 ad un solo triennio, riducendo altresì a 35 milioni di euro la riduzione operata per il 2007. Una ulteriore riduzione di 5 milioni di euro grava, a decorrere dal 2006, sulla quota dell'otto per mille di pertinenza statale ai sensi del decreto-legge n. 249 del 2004, disposta a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Con riferimento agli anni 2007-2009, ai sensi della legge finanziaria per il 2007 è stata accantonata e resa indisponibile una quota delle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale iscritte in bilancio, mentre per l'anno 2009 tale quota è stata portata in riduzione dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'articolo 60, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. L'intreccio di tali disposizioni, in sostanza, rischia – a suo avviso – di determinare una grave distorsione dell'intero meccanismo di destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che si basa sulle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, limitando l'operatività del meccanismo individuato dalla legge n. 222 del 1985 ad una quota, in alcuni casi assai ridotta, delle risorse che dovrebbero essere ripartite. Attraverso tali disposizioni, la quota dell'otto per mille viene, di fatto, destinata dai contribuenti allo Stato per le finalità sociali indicate dalla legge istitutiva dell'otto per mille è stata utilizzata – senza assicurare la dovuta trasparenza nei confronti dei contribuenti stessi – per scopi assai diversi, anche se meritevoli della massima considerazione.

Alla luce di tale situazione, fa presente che le proposte delle quali la Commissione ha avviato l'esame intendono affrontare

tali delicate questioni attraverso interventi volti a modificare i criteri per la selezione degli interventi, sia con riferimento alla ripartizione delle somme tra le quattro grandi aree degli interventi straordinari finanziabili con la quota a diretta gestione statale, sia alle priorità di scelta tra le diverse istanze valutate favorevolmente al termine dell'istruttoria condotta in sede amministrativa. La proposta atto Camera 3261, in particolare, dispone che la ripartizione della quota dell'otto per mille di pertinenza statale debba avvenire nel rispetto di due criteri: l'equilibrata ripartizione degli interventi tra le diverse macro aree del territorio nazionale e la destinazione delle risorse finalizzate a interventi straordinari per calamità naturali e per la conservazione di beni culturali esclusivamente sulla base delle richieste presentate da enti territoriali.

La proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Vannucci, nel proporre due criteri sostanzialmente analoghi a quelli della proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Bitonci, con l'unica differenza che la destinazione delle somme alle richieste presentate dagli enti territoriali sia prevalente e non esclusiva, prevede l'ulteriore criterio secondo il quale il finanziamento deve comunque essere riferito a tutte le quattro tipologie previste dalla legislazione vigente. Per quanto attiene al secondo profilo di criticità evidenziatosi nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, che attiene allo storno di risorse, spesso ingenti, dalle finalità previste dalla medesima legge, fa presente che le proposte di legge delle quali sono primi firmatari i colleghi Bitonci e Vannucci recano disposizioni volte ad impedire tali utilizzi in difformità rispetto alla volontà espressa dai contribuenti. La proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Bitonci dispone che le risorse dell'otto per mille dell'IRPEF possano essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle attualmente previste solo nella misura massima del 50 per cento di quanto devoluto dai contribuenti e, in ogni caso, solo per far fronte a esigenze impreviste assolutamente straor-

dinarie. La relazione illustrativa alla proposta precisa che tale norma appare volta ad impedire gli utilizzi in difformità delle quote rispetto alla volontà espressa dai contribuenti, in particolare per finalità di copertura finanziaria di diversi provvedimenti legislativi di spesa ovvero per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. La proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Vannucci esclude invece *tout court* che le risorse destinate alla diretta gestione statale possano essere ridotte o utilizzate per finalità difformi da quelle indicate nel primo comma e senza applicare il procedimento di cui al presente articolo. Osserva, peraltro, come entrambe le disposizioni si configurano come norme di principio, in quanto una legge ordinaria non può precludere interventi successivi di carattere derogatorio o soppressivo. Per quanto attiene al ruolo delle Commissioni parlamentari, la proposta della quale è primo firmatario l'onorevole Bitonci individua un più incisivo ruolo delle Commissioni bilancio di Camera e Senato nell'individuazione degli interventi da finanziare: la proposta prevede, infatti, che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale sia adottato, previo conforme parere delle Commissioni bilancio. Tale procedura, che riconosce al Parlamento un ruolo di codecisione nell'individuazione degli interventi da finanziare, rafforzando la trasparenza e la pubblicità delle decisioni assunte, riprende sostanzialmente quella prevista dal comma 250 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 per la ripartizione delle risorse dell'ultima voce dell'Elenco 1 allegato alla medesima legge finanziaria, che sono, infatti, ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

La proposta di legge della quale è primo firmatario l'onorevole Vannucci e la proposta di cui è primo firmatario stabiliscono, invece, che il decreto di ripartizione delle risorse dell'otto per mille di

pertinenza statale debba essere adottato in conformità a un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. In tal modo le Commissioni non si limiterebbero a svolgere una funzione consultiva sullo schema di ripartizione delle risorse, ma concorrerebbero a determinarne il contenuto con l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, al quale dovrà conformarsi il decreto del Presidente del Consiglio. In proposito, segnala che la finalità delle disposizioni è quella di garantire la distinzione tra la fase istruttoria relativa alle richieste di intervento, svolta in via amministrativa, e la decisione politica sugli interventi da finanziare, affidata al Parlamento. In proposito, osserva che tale meccanismo ricalca modelli più volte utilizzati dal legislatore per la ripartizione delle risorse e per l'individuazione degli interventi da finanziare, come nel caso della disciplina relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Segnala, poi, che l'articolo 2 delle proposte di legge, con identiche disposizioni, prevede una revisione delle norme regolamentari per l'utilizzo della quota dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, al fine di adeguarle alle novelle previste, mediante la previsione un regolamento governativo, da emanarsi entro tre mesi dalla data in vigore delle proposte.

Conclusivamente, segnala l'opportunità di costituire nell'ambito della Commissione un Comitato ristretto che proceda all'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte di legge, auspicando che quanto prima si possa pervenire ad una sua approvazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Massimo VANNUCCI (PD) giudica con favore l'avvio dell'esame delle tre proposte di legge di riforma dei criteri per la ripartizione della quota dell'otto per mille affidata alla diretta gestione dello Stato, ricordando come tali proposte traggano la

propria origine dal dibattito svoltosi in sede di esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione di tale quota nell'anno 2009. Nel considerare con favore la proposta di procedere all'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte nell'ambito di un comitato ristretto, auspica un rapido completamento dell'esame del testo che verrà elaborato, in modo che la nuova disciplina possa applicarsi già in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010. Sottolinea, infatti, che la disciplina vigente non garantisce il rispetto delle scelte operate dai contribuenti, in quanto spesso le somme sono state distolte dalla loro originaria destinazione e non assicura la necessaria trasparenza in ordine alla selezione degli interventi, poiché le scelte in ordine alla destinazione delle risorse vengono effettuate in una sede essenzialmente amministrativa.

Renato CAMBURSANO (IdV) esprime soddisfazione per l'impostazione metodologica che il relatore ha dichiarato di voler seguire, riservandosi di valutare nel merito le sue proposte.

Amedeo CICCANTI (UdC) manifesta l'interesse del proprio gruppo per i temi affrontati dalle proposte di legge presentate dai colleghi Bitonci, Ceroni e Vannucci, evidenziando che l'UdC non ha ritenuto di presentare una propria proposta al riguardo, in quanto le proposte già presentate già costituivano un'ottima base per l'avvio di un dibattito sulle modalità di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di competenza dello Stato. Nel richiamare il dibattito svoltosi in occasione dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione della quota statale dell'otto per mille per l'anno 2009, sottolinea come la Commissione potrebbe procedere ad una rapida definizione di un testo unificato, che potrebbe essere approvato, anche in sede legislativa, entro un

ragionevole lasso di tempo. In proposito, ritiene, tuttavia, che la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di individuare un testo condiviso, che consenta di contemperare in modo soddisfacente le differenti finalità di spesa previste a legislazione vigente. In questa ottica, pur comprendendo il richiamo contenuto nelle proposte di legge all'esigenza di destinare adeguate risorse a richieste presentate da enti territoriali, ritiene che non possa trascurarsi la circostanza che nel nostro Paese una quota rilevante di beni culturali appartiene a soggetti diversi dallo Stato e dagli enti territoriali. Pur comprendendo che nell'esperienza applicativa si siano potuti riscontrare degli eccessi, ritiene che non possa condividersi la scelta di destinare in via esclusiva le risorse finalizzate a interventi straordinari per calamità naturali e per conservazione di beni culturali a richieste presentate dagli enti territoriali, valutando altresì necessaria un'ulteriore riflessione sul criterio che prevede la equilibrata distribuzione degli interventi a livello territoriale. Nel condividere, poi, l'esigenza di un adeguato riparto dei finanziamenti tra le quattro tipologie di intervento individuate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, rileva la necessità di garantire una destinazione prioritaria delle risorse ad interventi connessi alle calamità naturali, in quanto le risorse stanziare per tale finalità appaiono spesso insufficienti a far fronte alle reali necessità, anche in ragione della difficoltà di utilizzare le somme previste a legislazione vigente, come dimostra la risposta fornita dal ministro Matteoli ad una recente interrogazione a risposta immediata presentata dal suo gruppo in ordine all'utilizzo delle risorse stanziare per interventi infrastrutturali.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che l'oggetto delle proposte di legge in esame sia particolarmente rilevante per la Commissione e ricorda, in proposito, che le tre proposte di legge presentate sono trasversali ai diversi gruppi. Sottolinea come la

parte fondamentale della proposta a sua prima firma sia l'equilibrata ripartizione territoriale dei contributi. In secondo luogo, ricorda che la sua proposta si propone di razionalizzare i criteri per l'assegnazione delle risorse destinate ad interventi per la conservazione del patrimonio artistico e architettonico, in maniera tale da evitare la duplicazione dell'assegnazione delle medesime risorse. In proposito, ricorda che i contributi destinati alla Chiesa sono in parte anche destinati agli interventi di restauro del patrimonio. All'uopo ritiene che sarebbe possibile introdurre un tetto massimo alla concessione dei contributi sulla base delle diverse categorie di richiedenti. Fa presente infine che, pur avendo previsto nella propria proposta di legge, la possibilità per gli enti territoriali colpiti da eventi calamitosi di chiedere l'attribuzione di contributi a valere sulle risorse derivanti dall'8 per mille, non ritiene possibile individuare esclusivamente in queste ultime la soluzione più idonea per tali necessità.

Marco MARSILIO (Pdl) esprime il proprio sostegno alla finalità delle proposte di legge in esame, auspicando una rapida definizione del loro iter parlamentare. Osserva, infatti, che i contenuti delle proposte sono ampiamente condivisi dalle diverse parti politiche e che, al di là della diversa formulazione delle disposizioni, intendono assicurare un rafforzamento del ruolo del Parlamento nell'individuazione degli interventi da finanziare a valere sulle risorse della quota statale dell'otto per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. In questa ottica, ritiene che la semplice fissazione di criteri generali per la ripartizione delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbe non rivelarsi sufficiente, in quanto sarebbe sempre possibile ipotizzare deroghe a tali criteri, specialmente in presenza di circostanze di carattere straordinario. A suo avviso, invece, le Commissioni parlamentari devono riappropriarsi del proprio ruolo, assumendosi pienamente la respon-

sabilità in ordine alla selezione degli interventi da finanziare.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, pur non esprimendo una valutazione sul merito dei testi presentati, invita il relatore a tenere presenti eventuali problemi di gerarchia delle fonti che si potrebbero porre allorché si intendesse novellare la legge n. 222 del 1985. Ricorda in proposito che la richiamata legge rappresenta una stretta attuazione degli obblighi assunti dall'Italia a seguito della revisione del Concordato nel 1984 e che, quindi, eventuali modifiche alla medesima necessiterebbero di un nuovo accordo con la Chiesa cattolica, ovvero di una legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della Costituzione. Pertanto suggerisce di evitare una modifica diretta alla richiamata legge n. 222 del 1985.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, concorda sull'esigenza di rafforzare il ruolo del Parlamento e dei parlamentari nella scelta degli interventi da finanziare, sottolineando come l'intervento delle Camere rappresenta un fattore essenziale per assicurare la trasparenza delle procedure e l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini e dei contribuenti. A tale riguardo, osserva che le procedure interne al Governo non sempre garantiscono adeguate forme di pubblicità, rilevando come il CIPE stia provvedendo al riparto di un'ingente quantità di risorse destinate all'edilizia scolastica senza che sia possibile identificare in modo chiaro i soggetti che hanno proposto i singoli interventi destinatari dei finanziamenti. Nel sottolineare come la ripartizione così elaborata sia, a suo avviso, assolutamente inaccettabile, in quanto taluni enti beneficiano di numerosissimi contributi, mentre altri non ricevono alcuna risorsa, ritiene assolutamente necessario un più ampio controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, specialmente in una congiuntura nella quale le somme disponibili sono estremamente ridotte.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur riconoscendo la rilevanza delle argomentazioni addotte dal vice ministro Vegas, ritiene che le proposte di legge in esame, non incidendo sulla risorse assegnate alla Chiesa, ma solo sulle modalità procedurali di ripartizione di quelle statali, non incontrino le problematiche da lui richiamati.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che anche la ripartizione delle risorse statali è oggetto degli accordi con la Santa Sede e conferma di ritenere necessario un approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-02642 Peluffo ed altri: Esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese per le opere relative all'Expo Milano 2015.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione 5-02642 l'onorevole Peluffo, rappresenta che:

1) nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, è stata inserita una disposizione volta ad equiparare gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento dei grandi eventi, ai fini del Patto di stabilità interno, agli interventi previsti dall'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

2) il citato comma 7-*bis* esclude dal Patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dagli enti locali per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza e che tale esclusione opera esclusivamente per le entrate e per le spese correlate a trasferimenti dal bilancio dello Stato, i cui effetti sui saldi sono stati considerati in sede di predisposizione delle relative norme;

3) durante il dibattito relativo alla legge finanziaria per il 2010, è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/2936-A/254 nel quale si impegna il Governo ad individuare le forme opportune affinché le opere previste negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008, concernente gli interventi necessari per la realizzazione

dell'Expo Milano 2015, non siano considerate nel Patto di stabilità interno dei comuni in cui insistono tali opere per la quota da imputare nel bilancio, per ogni anno, fino al compimento dell'opera stessa e comunque non oltre il 2015.

L'onorevole interrogante chiede, quindi, di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo affinché i comuni in cui ricadono le opere dell'Expo Milano 2015 possano escludere l'importo di tali opere dal Patto di stabilità interno, per gli anni in cui esse ricadono nei relativi bilanci, fino al 2015, anno dello svolgimento del « grande evento » evitando, così, il rischio di rallentare ulteriormente l'operatività delle iniziative infrastrutturali dell'Expo 2015.

Al riguardo, si ritiene opportuno preliminarmente sottolineare che l'articolo 4, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 2 del 2010 non consente di escludere dai saldi utili ai fini del Patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni a valere su proprie autonome risorse, bensì consente l'esclusione delle sole entrate e delle sole spese effettuate a valere sui trasferimenti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, si rappresenta che la richiesta di escludere dal patto di stabilità tutte le spese dei comuni per la realizzazione degli interventi dell'Expo Milano 2015 non può essere condivisa, in quanto il suo accoglimento comporta un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e la necessità di individuare le adeguate risorse compensative.

ALLEGATO 2

5-01717 Codurelli ed altri: Problematiche connesse all'utilizzo della social card.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01717, l'onorevole Codurelli ed altri pongono quesiti in ordine alla Carta Acquisti.

Al riguardo, si fa presente che il Programma Carta Acquisti ha avuto inizio nel dicembre 2008 e nel corso di circa un anno e mezzo di funzionamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha effettuato un continuo monitoraggio sulla sua applicazione, al fine di evidenziarne le problematiche. Il sistema ha messo in luce che nell'arco di tempo compreso fra due settimane e tre mesi tutti i cittadini acquisiscono la necessaria familiarità sull'uso della carta elettronica.

Tuttavia, in linea con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e le procedure a carico dei beneficiari, con il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2009, n. 95416, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009, è stata introdotta la consegna delle carte elettroniche, già cariche con il contributo statale bimestrale di 80 euro o 100 euro se anche utilizzatori di gas naturale, esclusivamente ai beneficiari aventi diritto, successivamente alla verifica dei requisiti reddituali richiesti.

Il prossimo intervento in programma, riguarderà l'introduzione della messaggistica telefonica automatica per la comunicazione dei saldi disponibili sulle carte.

Per quanto concerne, poi, le problematiche connesse all'indicatore ISEE, si pre-

cisa che tale indicatore – ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998 – consente di adottare «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali», ha validità annuale dalla data della sottoscrizione ed è uno strumento ampiamente diffuso e conosciuto, anche e soprattutto per l'accesso alle prestazioni sociali erogate a livello locale. Infatti, oltre sei milioni di nuclei familiari hanno presentato nel 2009 una dichiarazione ai fini ISEE.

Peraltro, considerato che a partire da dicembre 2009, un rilevante numero di carta acquisti giungeva a scadenza (annuale rispetto all'avvio del Programma), l'Amministrazione ha previsto l'invio ai beneficiari di una comunicazione preventiva con la quale si invitano gli interessati al rinnovo della dichiarazione ISEE. Una seconda comunicazione è prevista successivamente alla sospensione dell'erogazione del contributo, per consentire con il rinnovo, di procedere nuovamente all'erogazione del contributo.

Per quanto riguarda l'ipotesi, di cui è cenno nell'interrogazione, di utilizzare la rete dei comuni, si precisa che attualmente le vigenti disposizioni consentono ai comuni e più in generale agli Enti territoriali di poter aderire o partecipare attivamente al programma Carta Acquisti. Ne sono un esempio la Regione Friuli Venezia Giulia che eroga un contributo aggiuntivo di 120 euro bimestrali ai beneficiari residenti nei comuni di competenza territoriale, la pro-

vincia di Latina che partecipa con un contributo di 40 euro, il comune di Alessandria con 40 euro e il comune di Cassola che eroga il contributo di 80 euro.

Gli enti che aderiscono a tale programma possono intervenire immediata-

mente rafforzando l'intervento nei confronti dei cittadini residente nel proprio territorio, utilizzando l'infrastruttura nazionale, incluso il sistema informativo e realizzando i risparmi conseguenti all'uso dell'infrastruttura.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	96

SEDE LEGISLATIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito della discussione e conclusione</i>)	99
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Commissione</i>)	101

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di regolamento, che si compone di 9 articoli e un allegato, prevede l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del decreto legislativo n. 419 del 1999. A questa operazione si era già provveduto con il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sospeso dal Consiglio di Stato, in sede di accoglimento di istanza cautelare, con ordinanza 14 febbraio 2006, n. 716. La relazione illustrativa dello schema evidenzia

che, in sede di adozione del decreto del Presidente della Repubblica 255/2005, il Governo non aveva ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito alla nomina ministeriale dei membri della Giunta e degli Istituti – che il supremo organo riteneva non compatibile con i profili di autonomia scientifica e culturale degli organismi – e alla mancata previsione di una disciplina transitoria mediante *prorogatio* degli organi. Aggiunge che lo schema in esame apporta modifiche relative alle questioni che hanno determinato la sospensione del regolamento del 2005, lasciando pressoché invariato il rimanente contenuto. Le novità, quindi, riguardano essenzialmente gli articoli 2, 4 e 9. Più in particolare, l'articolo 1 concerne le funzioni e l'attività della Giunta centrale per gli studi storici, che assume la nuova denominazione di Giunta storica nazionale. Essa è chiamata a coordinare l'attività e la gestione di 7 Istituti operanti nel campo della ricerca storica, che costituiscono un sistema strutturato a rete. Si tratta dei seguenti: Istituto italiano per la storia antica; Istituto storico italiano per il medioevo; Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea; Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Istituto italiano di numismatica; Domus Mazziniana; Istituto internazionale di studi « G. Garibaldi ».

Ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001 si era disposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999, l'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, dei primi 5 istituti storici sopra indicati e delle Deputazioni e società di storia patria, da attuarsi con regolamenti di delegificazione. Inoltre, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2002 è stato inserito nella rete degli Istituti storici l'Istituto « Domus Mazziniana ». Successivamente, il decreto-legge n. 250 del 2005 ha eliminato dall'elenco degli enti unificati le Deputazioni e società di storia patria e ha inserito l'Istituto internazio-

nale di studi « G. Garibaldi » (articoli 5 e 5-ter). Sottolinea che alla Giunta compete adottare decisioni che riguardano questioni di interesse comune degli Istituti della rete. Spetta alla Giunta, in particolare: coordinare l'attività di ricerca degli Istituti storici; redigere la bibliografia storica nazionale; curare i rapporti internazionali, anche designando i delegati che rappresentano l'Italia presso il *Comité International des Sciences Historiques*, e promuovere, anche d'intesa con gli istituti storici stranieri, ricerche e incontri di studio su problematiche di interesse trasversale e iniziative di approfondimento dei problemi che attengono all'insegnamento della storia; organizzare e coordinare le missioni di ricerca in archivi, musei e collezioni italiani ed esteri dove siano conservati documenti di particolare interesse per la storia d'Italia; curare i rapporti con le Deputazioni e le società di storia patria; predisporre, con cadenza biennale, il piano di razionalizzazione per l'utilizzo degli immobili e per la realizzazione di economie derivanti dalla acquisizione e gestione in comune di servizi, da parte di più enti. L'articolo 2 concerne gli organi della Giunta. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Giunta, sovrintende allo svolgimento della sua attività, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. È nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta. La sua carica è incompatibile con quella di direttore di Istituto. Specifica che ai sensi dell'articolo 4, la nomina del Presidente – come tutte quelle di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali, ad eccezione di quelle relative al collegio dei revisori dei conti – è effettuata fra i professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente della Giunta, dai direttori dei 7 Istituti e da 4 esperti. Elegge nel suo seno un vicepresidente. Gli esperti sono designati dai professori universitari di ruolo di prima fascia di area storica di cui all'allegato 1 (che può

essere modificato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), a seguito di una consultazione elettorale telematica effettuata dal MIUR e, ai sensi dell'articolo 4, sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Come il Presidente, gli esperti durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione decadono dalla carica al compimento del 75° anno di età.

Sottolinea che il Consiglio di amministrazione ha compiti di programmazione, nonché di deliberazione dei documenti di bilancio della Giunta e di coordinamento dei documenti di bilancio trasmessi dagli Istituti. Provvede al loro inoltro al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di concerto, in entrambi i casi corredandoli della relazione del collegio dei revisori dei conti e di una relazione illustrativa. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la partecipazione non sono previsti compensi. Sottolinea che il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da 3 membri effettivi – a fronte dei 5 previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 2005 – e 2 supplenti: un membro effettivo – che assume le funzioni di Presidente del collegio – e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri membri sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ricorda inoltre che il decreto-legislativo n. 39 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/43/CE, ha in-

trodotto la figura del « revisore legale » in sostituzione del precedente « revisore contabile », stabilendo che l'attività può essere svolta dalle persone fisiche e dalle società iscritte nel Registro dei revisori legali, o dai collegi sindacali, quali organi incaricati della revisione legale, nei casi previsti dal codice civile. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. Esso provvede al controllo di regolarità amministrativa e contabile, con competenza, per quest'ultimo aspetto, anche nei confronti degli Istituti. La revisione legale deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili. Ai componenti del collegio spetta un compenso determinato con decreto interministeriale, sulla base della direttiva della Presidenza del Consiglio del 9 gennaio 2001.

Segnala che l'articolo 3 disciplina gli Istituti della rete scientifica, qualificati come enti di ricerca con personalità giuridica pubblica. Anche in questo caso talune specifiche sono contenute all'articolo 4. In particolare, gli Istituti della rete: predispongono gli statuti e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, che sono approvati con decreto dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze; curano la formazione in servizio degli insegnanti di scuola secondaria, sulla base di convenzioni fra gli Istituti stessi e il MIUR; in convenzione con le università svolgono attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorato; curano la formazione in servizio di bibliotecari di biblioteche pubbliche e archivisti di Stato, che accedono alle scuole ad essi annesse dopo aver vinto un concorso pubblico per titoli e si dedicano, per un anno, rinnovabile di un altro anno, ad attività di ricerca, invece che ai loro compiti istituzionali; reperiscono, studiano e pubblicano le fonti relative alla storia d'Italia. Gli organi degli Istituti – Direttore e Consiglio direttivo e di consulenza scientifica – sono

nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Ricorda che il Direttore, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, dura in carica 6 anni e può essere confermato una sola volta; coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Istituto; svolge le funzioni di Direttore della scuola e del Museo annessi all'Istituto, ove esistenti; è membro del Consiglio di amministrazione della Giunta; presiede il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica e ne nomina un membro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica è costituito, oltre che dal Direttore, da 4 componenti che durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta. L'articolo 4 specifica che per la nomina di 2 dei componenti del Consiglio la terna di nominativi è proposta dal direttore dell'Istituto e trasmessa al Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio di amministrazione della Giunta. Direttori e componenti decadono dalla carica al compimento del 75° anno di età. Il Consiglio ha compiti di programmazione e di indirizzo delle attività dell'Istituto; delibera i documenti di bilancio e ne dispone la trasmissione alla Giunta storica nazionale. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni valgono i quorum già visti per il Consiglio di amministrazione della Giunta. Anche per la partecipazione alle sedute del Consiglio non sono previsti compensi. Per l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e la Domus mazziniana – in considerazione delle peculiari strutture associative – si dispone che gli statuti e i regolamenti sono predisposti in deroga alle disposizioni recate dallo schema di regolamento quanto alla composizione del Consiglio, alle nomine del Direttore e dei consiglieri, nonché ai requisiti professionali prescritti.

Sottolinea che l'articolo 5 dispone che le risorse finanziarie della Giunta e degli Istituti, la cui gestione finanziaria è sottoposta al controllo della Corte dei conti, sono costituite da finanziamenti pubblici, finanziamenti dell'UE, corrispettivi di

contratti e convenzioni, donazioni, atti di liberalità e altri contributi privati. Dal regolamento non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che il decreto legislativo n. 419 del 99 dispone il finanziamento a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST – ora MIUR – con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti. Attualmente, la «Giunta centrale per gli studi storici e deputazioni di storia patria» risulta inserita nella tabella triennale 2009-2011 delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato (articolo 1, della legge n. 534 del 1996), con un importo pari a 234.605 euro. L'articolo 6 concerne la figura di Coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale. Le relative mansioni sono attribuite, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei funzionari in servizio presso gli Istituti della rete, ferma restando l'attuale collocazione nell'area professionale. Il Coordinatore amministrativo redige i documenti di bilancio della Giunta, sovrintende all'amministrazione ed alla contabilità degli Istituti della rete e partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione della Giunta e dei consigli degli Istituti. Aggiunge che l'articolo 7 conferma, per il personale della Giunta e degli Istituti, l'applicabilità delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PA, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, e del CCNL per i dipendenti degli enti pubblici non economici. Al contempo, vengono confermati i rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché le disposizioni relative al personale statale attualmente comandato presso la Giunta e gli Istituti. L'articolo 8 stabilisce che la Giunta e gli Istituti sono posti sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. In particolare, devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro le delibere di rideterminazione degli organici e gli devono essere inviate tutte le delibere e gli atti che egli ritenga necessario acqui-

sire. Il successivo articolo 9 detta la disciplina transitoria relativa alla durata in carica degli organi. In particolare, stabilisce che l'elezione degli esperti e la nomina dei nuovi direttori degli istituti avviene entro 3 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Fino alla nomina dei direttori restano in carica gli attuali membri degli organi della Giunta e degli Istituti. Costituisce eccezione la carica di Presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, che, in considerazione dello svolgimento dei programmi celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, cessa il proprio mandato il 31 dicembre 2011.

Per quel che riguarda la formulazione del testo, ricorda innanzitutto che all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, si dovrebbe fare riferimento ai due Ministri e non ai due Ministeri; al comma 7, quando si cita la relazione del collegio dei revisori dei conti, occorre fare riferimento al comma 9 e non al comma 8. All'articolo 3, al comma 2 è opportuno, inoltre chiarire la differenza fra la lettera *d*) e la lettera *f*). Inoltre, alla lettera *c*), si valuti l'opportunità di utilizzare termini diversi da « mobilità temporanea ». Infatti, l'istituto della mobilità temporanea è disciplinato dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici diretto esplicitamente allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi. Al medesimo articolo, al comma 9, è inoltre presente un refuso: « essere » invece di « essi ». Infine, evidenzia che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione « area storica » è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro. Pertanto, occorrerebbe valutare l'opportunità di introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul provvedimento in esame, che era stato sospeso dal Consiglio di Stato, rilevando innanzitutto che la Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici custodisce il deposito dell'identità nazionale. Sottolinea che l'Istituto storico italiano per il medioevo, come gli altri istituti oggetto del provvedimento in esame, svolge compiti importanti, come quello della formazione dei giovani storici. Segnala altresì che il finanziamento delle istituzioni in questione è rimesso alla determinazione della Tabella triennale, seppure spesso il finanziamento relativo risulta incerto. Per approfondire tutti i temi indicati, ritiene quindi che sarebbe opportuno dedicare un tempo adeguato all'esame del provvedimento, eventualmente anche oltre il termine attualmente previsto per l'espressione del parere. Ritiene, per esempio, che in un provvedimento riguardante la razionalizzazione della Giunta e degli istituti in essa ricompresi, sia contraddittoria la concomitanza di istituti storici specifici, quali la Domus mazziniana e l'Istituto internazionale di studi Giuseppe Garibaldi; questi ultimi, infatti, ferma restando l'esistenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiana, potrebbero esservi utilmente ricompresi visto che ineriscono lo stesso periodo storico.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di sospendere la seduta e di procedere all'esame in sede legislativa del progetto di legge n. 2064.

Valentina APREA, *presidente*, concordando con la proposta del collega Barbieri, propone di sospendere brevemente la seduta, per passare all'esame in sede legislativa del progetto di legge n. 2064.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010.

Atto n. 202.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, ricorda che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali. A questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali – ora, Ministero per i beni e le attività culturali –, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare: sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, *ex* articolo 2, comma 2; sulla costituzione delle edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche, *ex* articolo 3, comma 2. Le richieste di istituzione dei comitati nazionali – corredate da una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi, gli studiosi coinvolti, il programma e la previsione di spesa – possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministra-

zioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.

Osserva che le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi. Esse devono essere corredate da un dettagliato programma scientifico, un articolato piano dei lavori e dalla relativa previsione di spesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1. Mentre per quanto concerne i comitati nazionali la legge prevede che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle competenti Commissioni parlamentari, in base all'articolo 2, comma 2, tale parere non è previsto per le edizioni nazionali. Tuttavia, il Ministro informa sempre le Commissioni anche delle scelte relative alle edizioni nazionali. Ricorda altresì che la medesima legge n. 420 del 1997 ha quantificato l'onere derivante dall'applicazione delle sue disposizioni in lire 13 miliardi per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. Successivamente, è intervenuta la legge n. 237 del 1999 che, all'articolo 6, comma 1, ha previsto uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (6.713.940 euro) a decorrere dall'anno 2000. A partire dall'esercizio finanziario 2008, sono divenute operative le modalità di presentazione delle domande per i contributi dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con Circolare n. 84 del 10 aprile 2006, che ha sostituito la circolare n. 18 del 4 febbraio 2002. Per quanto concerne le domande di istituzione di comitati nazionali, la circolare n. 84/2006 prevede, all'articolo 2, che i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante: obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative previste e indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione; indicazione delle risorse finanziarie necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione; bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica; elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi

coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni; documentazione bibliografica recente e adeguata sul personaggio o sul tema proposto; proposte di designazione degli organi del comitato nazionale, presidente e segretario tesoriere.

Specifica, inoltre, che saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Con riguardo ai tempi, precisa che le domande devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio delle celebrazioni o manifestazioni da realizzare. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – fino ad un massimo di due anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa. Si prevede, infine, che entro il 31 gennaio i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero per i beni e le attività culturali la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e che per ogni comitato il Ministero nomina un revisore dei conti. Con riferimento alle domande di istituzione di edizioni nazionali, rileva che l'articolo 3 della circolare stabilisce che i richiedenti devono inviare una relazione contenente: piano generale dell'edizione nazionale, con l'indicazione dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto; motivazione scientifica della proposta, in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti; risorse finanziarie complessivamente necessarie; elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, con le relative adesioni; durata della edizione nazionale. Per quanto concerne le domande di contributi, l'articolo 4 della circolare prevede, anzitutto, che sono ammesse al contributo le edizioni nazionali già esistenti alla data della sua emanazione. Stabilisce, inoltre, che le istanze di contributo devono essere corredate, tra l'altro: dal programma annuale dei lavori che si intende svolgere con il contributo richiesto; da una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente; dal bilancio preventivo delle

spese redatto in forma analitica; dal conto consuntivo relativo all'anno precedente redatto in forma analitica e dettagliata; dall'elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente; dall'elenco dei volumi in corso di stampa.

Ricorda altresì che lo schema di decreto in esame reca l'elenco dei comitati nazionali – di nuova istituzione e già operanti – e di una nuova edizione nazionale fra i quali, in attuazione della legge n. 420 del 1997, la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali ha ripartito i fondi per l'anno 2010, con indicazione, per ciascuno, dei fondi assegnati. Inoltre, il provvedimento dà notizia della somma accantonata per le edizioni nazionali già operanti e dell'importo destinato alle spese di funzionamento della Consulta stessa. Segnala che le somme inizialmente stanziare per il 2010 – allocate sul capitolo 3631, Contributi a istituzioni sociali, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali – risultano, tuttavia, – come già avvenuto nel 2009 – di importo inferiore, ammondando a euro 5.084.172. Al netto degli accantonamenti predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2010, per un totale di euro 49.575, risultano disponibili per il 2010 euro 5.034.597. Tuttavia, a seguito di una ricognizione delle programmazioni del Ministero, il capitolo 3631, piano gestionale 2, ha subito una rimodulazione che ha ridotto l'importo disponibile per i contributi a comitati ed edizioni nazionali a euro 3.029.590, equivalente ai fondi disponibili nel 2009. Segnala, in particolare, che la nota del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. 2598 del 12 febbraio 2010, ricordando che il capitolo 3631 è oggetto di variazione compensativa, ha fatto presente che, sul relativo piano di gestione 2, le risorse disponibili sono equivalenti a quelle dell'anno 2009, pari a euro 3.029.590. La nota Ministero per i beni e le attività culturali protocollo n. 8849 del 3 marzo 2010 ha evidenziato che, in relazione alle risultanze della ricogni-

zione delle programmazioni del Ministero, è emersa l'esigenza di destinare una parte dello stanziamento del capitolo 3631/2, pari ad euro 505.007, per le finalità di cui alle leggi n. 549/1995 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – e n. 534 del 1996 – Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali –, nonché un importo di euro 1.500.000 a parziale integrazione di altre programmazioni del Ministero, al fine di mitigare l'impatto della riduzione degli stanziamenti di bilancio subiti dall'Amministrazione. Evidenza che nel verbale della riunione della Consulta del 3 marzo 2010 si legge che il Presidente, dopo aver ricordato la conclusione dei lavori avvenuta il 13 gennaio 2010, «prende atto con sorpresa» della nota protocollo n. 8849. Nella stessa sede, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ricordando che la possibilità di effettuare variazioni compensative è prevista dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 279 del 1997, ha osservato che «dalla lettura della nota del Ministero, non risulta chiara l'esatta applicazione della disposizione richiamata, e quindi non si può far altro che prendere atto della riduzione comunicata». In conseguenza di ciò, la Consulta nella stessa seduta ha deliberato all'unanimità di procedere alla rideterminazione dei contributi applicando un taglio lineare del 40 per cento. Per quanto concerne i comitati nazionali, la Consulta nella seduta del 3 dicembre 2009 ha deliberato di assegnare i contributi «visti i programmi presentati, considerati la qualità, il rilievo culturale, la consistenza, l'interesse nazionale, la durata delle iniziative proposte, l'importanza dei personaggi e l'attualità dei temi, il prestigio delle istituzioni proponenti, il livello scientifico degli studiosi coinvolti, l'ampiezza del bacino di utenza, dopo attento esame di merito e tenuto conto dei finanziamenti previsti, bilanci preventivi delle entrate, nonché della capacità di coinvolgere il territorio su progetti condivisi».

Rileva che, così stabiliti i criteri, la Consulta, per le 38 nuove istanze di costituzione di comitati nazionali – si veda elenco nel verbale del 3 dicembre 2009 –, ne ha accolte 16, per un totale di euro 1.884.000, e non ne ha accolte 19. Per le istanze di rifinanziamento di comitati nazionali già esistenti, nella seduta del 6 novembre 2009 la Consulta ha deliberato l'assegnazione dei contributi «vista l'attività svolta, la qualità dei programmi presentati, esaminati i finanziamenti previsti (bilancio preventivo delle entrate) ed il bilancio consuntivo dei contributi già stanziati». Sulla base di tali criteri, la Consulta, per le 21 istanze presentate, ne ha accolte 12, per un totale di euro 621.600, e non ne ha accolte 917. Complessivamente, quindi, nel 2010 riceveranno un contributo 28 comitati nazionali, per un importo pari ad euro 2.505.600. Ricorda peraltro che per il 2009 la Consulta ha accolto le richieste per la costituzione di 13 nuovi comitati nazionali, per complessivi 1.148.978 euro, ed ha concesso un contributo a 21 comitati già esistenti, per complessivi 1.468.789 euro, per un numero totale, quindi, di 34 comitati ed un importo totale di euro 2.617.66718. Ricorda, altresì, che nel parere espresso l'11 marzo 2009 la VII Commissione aveva sottolineato la necessità di chiarire «i criteri in base ai quali sono state attribuite le risorse ai singoli comitati, motivando adeguatamente i maggiori o minori importi ad essi assegnati, anche attraverso una comparazione tra i comitati destinatari degli stanziamenti, che tenga conto della rilevanza storica, culturale e sociale di ciascuno di essi». Per quanto riguarda le edizioni nazionali, la Consulta nella seduta del 13 ottobre 2009 ha esplicitato i criteri da seguire per una puntuale valutazione delle istanze presentate, ovvero 68 domande di rifinanziamento e 4 nuove domande. Tra questi, la verifica del numero dei volumi pubblicati ad oggi o di quelli che saranno pubblicati entro l'anno; l'attenzione alle richieste di edizioni che prevedono tempi troppo lunghi; l'attenzione alle edizioni che in 10 anni hanno pubblicato poco e che dichiarano di voler pubblicare, in tempi brevi, i volumi mancanti; il grado di compattezza delle com-

missioni scientifiche; il dimensionamento del piano dell'opera e dei contenuti. Su tali basi, essa ha deliberato di accogliere una sola richiesta di nuova istituzione, per un importo di euro 30.000, e di accantonare la somma di euro 485.393 per le edizioni nazionali già operanti. La scelta di limitare l'accoglimento di domande di nuova istituzione — come già avvenne nel 2009 — è stata motivata in considerazione dell'elevato numero di edizioni nazionali già operanti, i cui lavori si protraggono da lungo tempo e la cui conclusione, per la maggior parte dei casi, non è prevista a breve termine. Rileva, in proposito, che, per l'anno 2009, sono state accolte 3 domande per l'istituzione di nuove edizioni nazionali, per complessivi 74.933 euro, e sono stati accantonati 244.804 euro per le edizioni già operanti. La somma di 8.597 euro è stata, infine, accantonata per spese di funzionamento della Consulta, a fronte di 8.348 euro accantonati nel 2009.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.40.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito della discussione e conclusione).

La Commissione prosegue la discussione della proposta di legge in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del regolamento.

Avverte che la V Commissione, bilancio, tesoro e programmazione economica, in data odierna ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 3.1 e 3.2, già approvati in linea di principio dalla Commissione nella seduta di ieri. Si procederà quindi, nella seduta odierna, alla votazione in via definitiva dei suddetti emendamenti e quindi a quella degli articoli 1 e 3, come eventualmente modificati.

Dà conto quindi dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Approva quindi l'articolo 1, come modificato dall'emendamento del relatore 1.1, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.

Approva quindi l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti 3.1 e 3.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che, non essendovi obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Pone quindi in votazione finale, per appello nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede legislativa.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, elaborato nel corso dell'esame in sede referente, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede legislativa (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sussidi didattici speciali » sono inserite le seguenti: « fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il

potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica ».

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 600.000 euro per l'anno 2010, a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti, C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 103

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 108

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 103

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 103

Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 104

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 104

ALLEGATO 2 (*Testo unificato delle risoluzioni*) 109

ALLEGATO 3 (*Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione*) 112

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 106

ALLEGATO 4 (*Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.

DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 aprile 2010.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, fa presente che è in corso presso le Commissioni competenti in sede referente sul provvedimento in titolo l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. Pertanto, in vista della trasmissione nella mattinata di domani del nuovo testo come risultante dagli emendamenti e dagli articoli aggiuntivi approvati, reputa opportuno rinviare la presentazione della proposta di parere e la relativa votazione alla seduta di domani.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti, C. 3089 Jannone.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 aprile 2010.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 aprile 2010.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.15.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.**Sull'ordine dei lavori.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone, in attesa che arrivi il rappresentante del Governo, di invertire l'ordine del giorno della seduta procedendo inizialmente all'esame degli atti del Governo per passare subito dopo all'esame delle risoluzioni e subito dopo alla sede referente.

La Commissione conviene.

Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

Atto n. 61.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 21 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulata una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, sulla quale la Commissione dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e delle palline nere.

Ermete REALACCI (PD), nell'evidenziare che il *curriculum* del dottor Benedetto Fiori non sembra rispondere all'esigenza, più volte sottolineata, di valorizzare personalità con specifiche competenze in materia ambientale, fa comunque presente l'intenzione del suo gruppo di esprimere voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, in considerazione dell'assenza di motivi ostativi in tal senso, nonché della conoscenza, da parte del dottor Fiori, del territorio su cui insiste l'Ente Parco delle Dolomiti bellunesi.

Mauro LIBÈ (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, fa notare come sia degna di apprezzamento la preposizione alla presidenza dell'Ente Parco delle Dolomiti bellunesi di una personalità con una buona conoscenza del territorio interessato dal Parco medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

La Commissione approva.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Bocci, Bonciani, Braga, Di Cagno Abbrescia, Guido Dussin, Tommaso Foti, Ghiglia, Gibiino, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Margiotta, Mariani, Motta, Piffari, Pizzolante, Realacci, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa e Viola.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il mare e la tutela del territorio, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata il 21 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che è stato predisposto un testo unificato delle diverse risoluzioni in titolo che illustra sinteticamente (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI (PD) apprezza lo sforzo compiuto dalla Presidenza per predisporre un testo unificato delle risoluzioni in titolo, di cui condivide nel complesso il contenuto. Ritieni, però, importante che nel testo compaia un impegno al Governo a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010. Ritieni, inoltre, rilevante che nelle more della proroga, e al fine di valutare le criticità del sistema e di individuare le opportune correzioni, siano sentite le regioni. Sottolinea, infine, che occorrerebbe prevedere uno specifico impegno a che il Governo tenga in considerazione i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, in particolare per quelle di medio-piccole dimensioni.

Agostino GHIGLIA (PdL) esprime apprezzamento sul testo unificato delle risoluzioni in esame, mentre esprime perplessità sull'opportunità di richiedere, secondo quanto suggerito dal deputato Mariani, un coinvolgimento delle regioni in una materia, quale quella della tracciabilità dei rifiuti, che richiede un'applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime soddisfazione sul fatto che sia stato possibile realizzare una convergenza politica sulla tematica in esame, esprimendo apprezzamento per il contenuto del testo unificato delle risoluzioni in titolo. Sottolinea, quindi, la necessità che il Governo individui misure in grado di contenere

talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera, e che tenga nella giusta considerazione le differenze tra i diversi comparti produttivi che operano nel settore.

Ermete REALACCI (PD) precisa che non è tanto in discussione la valenza nazionale del sistema di tracciabilità dei rifiuti, quanto la necessità che le regioni siano coinvolte nella definizione della normativa, essendo le stesse chiamate ad applicare la stessa, attraverso il rilascio delle prescritte autorizzazioni. Invita, quindi, il Governo, anche nel futuro, a coinvolgere maggiormente il Parlamento sui provvedimenti di riforma, atteso che è prossimo alla scadenza il termine per l'esercizio della delega per la riforma del codice ambientale e che allo stato non sono stati ancora trasmessi al Parlamento i provvedimenti che il Governo dovrà emanare entro il 30 giugno 2010.

Mauro LIBÈ (UdC), nell'esprimere soddisfazione per essere addivenuti ad un testo unitario delle risoluzioni in titolo, dichiara di condividere le considerazioni espresse dal deputato Ghiglia in merito alla valenza nazionale del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il sottosegretario Roberto MENIA intende svolgere inizialmente alcune considerazioni di carattere generale. In particolare sottolinea come la lotta all'illegalità nel trasporto di rifiuti costituisce una priorità del Governo. Ad oggi le richieste di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti ammontano a 190.000, per una quantità di rifiuti pari a 147 milioni di tonnellate di cui 11 milioni di rifiuti speciali. Ritieni che tali dati rendano evidente come il settore debba essere attentamente controllato per evitare il diffondersi di situazioni di illegalità. A tal fine il Governo ha ritenuto necessario sostituire il sistema cartaceo di controllo dei rifiuti con un sistema di controllo informatico che è stato particolarmente apprezzato in sede comunitaria, dove pe-

raltro si è auspicato che tale sistema possa costituire un modello per gli altri Paesi europei. In ragione di tali premesse, rileva come il Governo ritenga problematico accettare un impegno con il quale si chiede la proroga dell'iscrizione al Sistri fino al 31 dicembre 2010 in quanto questo significherebbe penalizzare le imprese che già si sono messe in regola ed avvantaggerebbe quelle realtà produttive che maggiori resistenze hanno mostrato verso l'introduzione di tale novità. Ritiene, pertanto, opportuno riformulare l'impegno in esame prevedendo un impegno a valutare l'opportunità di un'ulteriore proroga dell'obbligo di iscrizione al sistri.

Ermete REALACCI (PD) ritiene che rimettere alla valutazione del Governo l'opportunità di prevedere le modalità ed i tempi della proroga rischi di risultare eccessivamente generico e privo di qualsiasi effetto vincolante. D'altronde, pur concordando sulla necessità che la lotta alla illegalità debba costituire una priorità, sottolinea come, per provvedimenti come quello sulla tracciabilità dei rifiuti, sarebbe stato importante un maggior coinvolgimento delle organizzazioni interessate e che i maggiori problemi derivano proprio dalla difficoltà delle piccole e medie imprese di adeguarsi alla nuova normativa.

Agostino GHIGLIA (PdL), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, presenta una nuova formulazione del testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del testo unificato.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva, quindi, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il numero 8-00065.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010 — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti, Mario MANTOVANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che era stato accantonato l'esame dell'emendamento Togni 2.7 e che il relatore aveva presentato ulteriori emendamenti (*vedi allegato 4*), ai quali non sono stati presentati subemendamenti

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Togni 2.7, visto che la questione dell'applicazione delle norme del provvedimento alle aziende e alle imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato è affrontata dall'emendamento a sua firma 2.12, di cui raccomanda l'approvazione. Raccomanda altresì l'approvazione degli emendamenti a sua firma 7.18 (*nuova formulazione*), 8.14, 10.1 e 12.21.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI si rimette alla valutazione della Commissione sugli emendamenti in esame.

Renato Walter TOGNI (LNP) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 2.7.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.12, 7.18 (*nuova formulazione*), 8.14, 10.1 e 12.21 del relatore.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, comunica che il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere. Rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. (Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2424, recante « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito », come risultante dagli emendamenti approvati, al quale risulta abbinata la proposta di legge C. 3089;

considerato che la nuova formulazione dell'articolo 5 recante disposizioni in materia di tutela dell'ambiente sembra tener conto delle perplessità sollevate sulla precedente formulazione, in particolare relativamente alla mancata delimitazione temporale del regime transitorio dell'esonero dagli obblighi posti dalle norme del Codice ambientale e all'esonero dall'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, afferendo all'esercizio di attività che possono riguardare anche la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi, la bonifica dei siti inquinati, la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;

valutata positivamente la delimitazione temporale, al biennio 2010-2011, della specifica modalità di assolvimento dell'obbligo di registrazione di rifiuti pericolosi;

considerato che andrebbero valutati gli effetti dell'istituendo obbligo semplificato di registrazione dei rifiuti pericolosi anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

valutata altresì opportuna la previsione, di cui al comma 3 del nuovo articolo

5, che introduce una modalità semplificata di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per le imprese contemplate dal provvedimento;

ritenuto che non risulta chiara la portata del riferimento, contenuto al richiamato comma 3 dell'articolo 5, ai casi « di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », visto che, mentre tale comma esenta specifiche categorie di imprese dall'iscrizione all'Albo, il comma 3 dell'articolo 5 dispone, per le imprese di cui al provvedimento, l'obbligo di iscrizione all'Albo medesimo, sia pure con modalità semplificate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 5, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere nel testo modalità, seppure semplificate, di comunicazione dei dati relativi ai rifiuti pericolosi, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti;

b) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di esplicitare il senso del riferimento ivi contenuto ai « casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » alla luce dell'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali previsto in forma semplificata dallo stesso comma 3 dell'articolo 5.

ALLEGATO 2

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La Commissione VIII,
premessi che:

l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, consentirà agli organi preposti di effettuare controlli maggiormente efficaci in ragione di una conoscenza più profonda, aggiornata e dettagliata delle attività di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti;

il decreto in questione rende operative specifiche disposizioni normative – risalenti ormai al 2006 e perciò ad oggi non più procrastinabili – con l'obiettivo, in particolare, di innovare con sistemi elettronici, adeguati ai nostri tempi, l'attuale sistema cartaceo di controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;

il sistema SISTRI, prevede, infatti, l'abolizione dell'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, del Formulario dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un reale risparmio dei costi, sia diretti (acquisto moduli, diritti di segreteria, vidimazioni), sia indiretti (personale, consulenze, e altri) quantificati dal Ministero

della pubblica amministrazione e dell'innovazione in euro 671 milioni all'anno;

con l'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 sono state dettate le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità;

con il SISTRI si intende inoltre dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;

è noto che ogni intervento che innova sostanzialmente le modalità operative sinora seguite – ed è questo il caso del Sistema SISTRI – crea disorientamento, genera timori nelle imprese e nelle loro associazioni. In tal senso il decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore, in particolare medio-

piccoli, sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;

desta inoltre preoccupazione tra le imprese l'obbligo di adottare, secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 dicembre 2008, il nuovo Mud che, in considerazione dell'entrata in vigore del SISTRI, rischia di rimanere in vigore per un solo anno;

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede altresì l'istituzione di un comitato di vigilanza e di controllo per il monitoraggio del sistema che garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, la cui pronta costituzione appare quanto mai urgente;

la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha inteso effettuare una valutazione delle istanze critiche avanzate dai soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, allo scopo ascoltando le relative categorie ed associazioni di rappresentanza ed approfondendo le questioni ritenute maggiormente problematiche che richiedono soluzioni immediate;

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito provvedimento, un congruo periodo di proroga, almeno fino al 31 dicembre 2010, dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI, sospendendo nell'immediato gli effetti del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, stabilendo, preferibilmente, un'unica data per l'entrata in funzione del sistema, per tutti i produttori iniziali e indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti, anche per evitare che il sistema delle imprese debba utilizzare obbligatoriamente due modalità operative nella gestione dei propri rifiuti;

a consentire, fino alla prima data di piena operatività del SISTRI e affinché le imprese non siano costrette ad adottare il nuovo modello introdotto dal DPCM 2 dicembre 2008 per un unico anno, la presentazione del modello unico di dichia-

razione ambientale (Mud) secondo le modalità stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002;

a costituire quanto prima il comitato di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 formato da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori, e degli smaltitori, per garantire un monitoraggio continuo delle problematiche – anche riferite a singole categorie di imprese – che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, attraverso analisi dei dati a cadenza almeno trimestrale;

ad utilizzare la sede del citato comitato di vigilanza, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per:

valutare le criticità del sistema, anche al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione, tenendo conto delle diverse specificità territoriali e dei diversi comparti produttivi, anche a garanzia di un sistema sanzionatorio mirato a colpire non infrazioni di mere regole formali ma violazioni sostanziali in materia ambientale;

garantire un'interpretazione univoca delle disposizioni vigenti, adeguate forme di formazione e informazione – anche per il tramite delle associazioni imprenditoriali – nonché una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole;

a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri, assumendo peraltro iniziative, in sede di approvazione del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, tese a individuare misure in grado di contenere e/o eliminare talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera (ad esem-

pio, obbligo di fideiussione, pluralità di iscrizioni, contenimento dei diritti di iscrizioni all'Albo);

a garantire l'interoperabilità del sistema SISTRI con gli attuali *software* di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti

nonché a consentirne l'accesso gratuito al nuovo *software* sul sito del Ministero;

a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione.

ALLEGATO 3

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VIII,
premessò che:

l'introduzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, avvenuta ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, consentirà agli organi preposti di effettuare controlli maggiormente efficaci in ragione di una conoscenza più profonda, aggiornata e dettagliata delle attività di produzione, trasporto e gestione dei rifiuti;

il decreto in questione rende operative specifiche disposizioni normative – risalenti ormai al 2006 e perciò ad oggi non più procrastinabili – con l'obiettivo, in particolare, di innovare con sistemi elettronici, adeguati ai nostri tempi, l'attuale sistema cartaceo di controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti;

il sistema SISTRI, prevede, infatti, l'abolizione dell'obbligo di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, del Formulario dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con un reale risparmio dei costi, sia diretti (acquisto moduli, diritti di segreteria, vidimazioni), sia indiretti (personale, con-

sulenze, e altri) quantificati dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione in euro 671 milioni all'anno;

con l'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 sono state dettate le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità;

con il SISTRI si intende inoltre dare attuazione agli indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;

è noto che ogni intervento che innova sostanzialmente le modalità operative sinora seguite – ed è questo il caso del sistema SISTRI – crea disorientamento, genera timori nelle imprese e nelle loro associazioni. In tal senso il decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli

operatori del settore, in particolare medio-piccoli, sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di interpretazione del testo;

desta inoltre preoccupazione tra le imprese l'obbligo di adottare, secondo le modalità stabilite dal DPCM 2 dicembre 2008, il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) che, in considerazione dell'entrata in vigore del SISTRI, rischia di rimanere in vigore per un solo anno;

il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede altresì l'istituzione di un comitato di vigilanza e di controllo per il monitoraggio del sistema che garantisce la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, la cui pronta costituzione appare quanto mai urgente;

la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha inteso effettuare una valutazione delle istanze critiche avanzate dai soggetti tenuti all'iscrizione al Sistri, allo scopo ascoltando le relative categorie ed associazioni di rappresentanza ed approfondendo le questioni ritenute maggiormente problematiche che richiedono soluzioni immediate;

impegna il Governo:

a prevedere un ulteriore periodo di proroga dell'obbligo per le imprese e gli enti di iscriversi al sistema SISTRI fino alla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;

a costituire il comitato di vigilanza e controllo previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 formato da rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori, e degli smaltitori, per garantire un monitoraggio continuo delle problematiche – anche riferite a singole categorie di imprese – che potrebbero emergere nel corso dell'applicazione del sistema SISTRI, attraverso analisi dei dati a cadenza almeno trimestrale;

ad utilizzare la sede del citato comitato di vigilanza, in quanto sede di incontro a livello nazionale delle associazioni imprenditoriali interessate, per valutare le criticità del sistema, anche attraverso il confronto con le Regioni, al fine di individuare le opportune correzioni nella direzione della migliore operatività e semplificazione;

a consentire la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) secondo modalità analoghe a quelle stabilite dal DPCM 24 dicembre 2002, differendo, con la prima iniziativa normativa utile, il termine di presentazione dal 30 aprile 2010, attualmente previsto, al 30 giugno 2010;

a prevedere, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri, assumendo peraltro iniziative, in sede di approvazione del decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, tese a individuare misure in grado di contenere e/o eliminare talune rigidità normative degli autotrasportatori nazionali anche nei confronti della concorrenza estera (ad esempio, obbligo di fideiussione, pluralità di iscrizioni, contenimento dei diritti di iscrizioni all'Albo);

a garantire, per quanto tecnicamente possibile, l'interoperabilità del sistema SISTRI con gli attuali *software* di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti nonché a consentire l'accesso gratuito al nuovo *software* sul sito del Ministero;

a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione;

a tenere in considerazione i costi dell'introduzione del Sistri per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole.

(8-00065)

« Ghiglia, Alessandri, Mariani, Libè, Piffari, Togni ».

ALLEGATO 4

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. (Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi).

ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 2 aggiungere, in fine il seguente periodo: Restano altresì escluse le attività svolte da aziende e imprese che non applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia industriale e dell'artigianato.

2. 7. Togni.

(Ritirato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aziende e le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'edilizia e dell'artigianato possono iscriversi alla sezione speciale dell'edilizia di cui al successivo articolo 3.

2. 12. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: architetti inserire le seguenti: o al collegio

dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia.

7. 18. Il Relatore (Nuova formulazione).
€(Approvato)

ART. 8.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti.

8. 14. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dall'articolo 12.

10. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: il nominativo del responsabile tecnico, *inserire le seguenti:* anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7,.

12. 21. Il Relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02618 Contento: Mancata emanazione delle direttive di revisione relative all'esercizio dell'attività di autoscuola, in ordine all'idoneità tecnica e alla formazione di istruttori e insegnanti	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-02629 Brandolini: Soppressione di fermate ferroviarie nella tratta Rimini-Bologna	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-02688 Siragusa: Progressiva riduzione del servizio ferroviario merci in Sicilia	116
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	123
5-02704 Garofalo: Sospensione del servizio metroferroviario tra Messina e Giampileri	117
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	125
5-02710 Zazzera: Ripristino della linea ferroviaria Benevento-Foggia a seguito del movimento franoso verificatosi nella zona di Montaguto	117
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	126
5-02724 Velo: Accertamenti in materia di tossicodipendenza per i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci di peso inferiore a 3,5 tonnellate	118
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
5-02471 Tullo: Situazione di precarietà dei lavoratori dell'aeroporto di Genova « Cristoforo Colombo »	118
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-02686 Barbato: Tutela dei livelli occupazionali di Telecom Italia, a seguito delle dichiarazioni rese dalla società in ordine ai compiti di efficientamento del personale affidati alla società <i>Shared Service Center</i>	119
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	131

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di LEITNER SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	119
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le

infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino e per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02618 Contento: Mancata emanazione delle direttive di revisione relative all'esercizio dell'attività di autoscuola, in ordine all'idoneità tecnica e alla formazione di istruttori e insegnanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio CONTENUTO (PdL) replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta resa, della quale si dichiara parzialmente soddisfatto. Esprime la propria perplessità in ordine alle disposizioni vigenti, che impediscono agli operatori di esercitare la propria attività professionale. Ritene assai grave la situazione di stallo che si è determinata e ritiene che sarebbe stato preferibile intervenire, anche a livello amministrativo, con una disposizione transitoria che assicurasse la continuità nell'applicazione della normativa previgente in attesa del perfezionamento della nuova disciplina.

5-02629 Brandolini: Soppressione di fermate ferroviarie nella tratta Rimini-Bologna.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Si impegna inoltre ad organizzare un incontro tra i presentatori dell'interrogazione e i vertici della società Trenitalia, al fine di pervenire ad una rapida soluzione del problema.

Sandro BRANDOLINI (PD) replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, osserva che l'atto di sindacato ispettivo in esame è stato predisposto in base alla risposta resa ad una precedente interrogazione, a firma propria e del deputato Albonetti, recentemente svolta in Commissione. Rileva che è prossima l'entrata in vigore dell'orario estivo e auspica che a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo orario sia ripristinato il collegamento Monaco-Rimini, che è stato

soppresso durante il periodo invernale a causa della scarsa convenienza economica della tratta. Sottolinea che quel collegamento era utilizzato per lo più da una clientela che lo preferiva al collegamento regionale, in ragione degli orari e della comodità dello stesso. Evidenzia che mentre per Faenza il problema della carenza di treni è stato risolto, lo stesso non può dirsi per Forlì e Cesena, che non sono servite adeguatamente né dai treni regionali né dai treni a lunga percorrenza. Osserva infine che la tratta Rimini-Bologna registra numerose difficoltà, dovute alla mancanza di collegamento con la tratta Roma-Milano, sulla quale si concentra l'interesse della società di trasporto ferroviario.

5-02688 Siragusa: Progressiva riduzione del servizio ferroviario merci in Sicilia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Ricorda in ultimo i numerosi interventi che il Governo ha attuato per favorire la mobilità siciliana, quali ad esempio lo sblocco delle risorse relative al finanziamento del progetto « autostrade del mare » e il tavolo di confronto aperto con la regione siciliana in ordine all'applicazione degli eco bonus nella regione. Sottolinea in conclusione che è intenzione del Governo procedere nella direzione di favorire la mobilità all'interno della regione Sicilia e i collegamenti di questa con il continente.

Alessandra SIRAGUSA (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, nella quale tuttavia sono riportati gli elementi di informazione forniti dalla società di trasporto e non sono state espresse invece le linee politiche del Governo relative alla mobilità in Sicilia. Pur consapevole del fatto che la società di trasporto opera le proprie scelte secondo criteri di redditività dei collegamenti ferroviari e produttività del servizio offerto, osserva che per la Regione Siciliana è

necessario che si tenga presente il grave disagio derivante dall'insularità e la particolarità del tessuto aziendale del territorio. Fa presente infatti che in Sicilia lavorano piccole e medie imprese che non possono effettuare il trasporto ferroviario a treno intero. Giudica la limitazione posta ai treni a tipologia diffusa di merci un grave danno per l'economia della regione e osserva che la movimentazione delle merci, qualora non possa avvenire attraverso un collegamento ferroviario, avviene via gomma, il che comporta disagi in ordine alla cattiva manutenzione delle strade e provoca ulteriori emissioni inquinanti. Fa presente di aver partecipato di recente ad un incontro tenutosi a Palermo con il sottosegretario Reina sul tema della mobilità in Sicilia, che rappresenta una questione complessa, anche perché implica un impatto assai rilevante sulle prospettive di crescita delle imprese del territorio. Giudica fondamentale che si istituisca un tavolo di concertazione tra governo nazionale, regionale e società di gestione del trasporto ferroviario al fine di pervenire a soluzioni concrete ed efficaci. Osserva infatti che la Regione Siciliana, anche in ragione dell'estensione territoriale, abbia necessità di interventi concertati, che possono essere facilitati da un tavolo di confronto in cui si espongano le diverse esigenze in campo.

5-02704 Garofalo: Sospensione del servizio metro-ferroviario tra Messina e Giampileri.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenzo GAROFALO (PdL) replicando, sottolinea che nella risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia, si evidenzia che lo stanziamento dei fondi era destinato ad una metropolitana di superficie. Auspica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma un'iniziativa chiara al riguardo, istituendo un tavolo di confronto al quale far partecipare

le imprese coinvolte in questo progetto, il comune di Messina, i comitati dei cittadini che si sono costituiti e la Regione Siciliana, permetta di ripristinare il servizio soppresso. Ritiene inaccettabile l'interruzione di un servizio che era giudicato positivamente da numerosi utenti, anche in ragione degli ampi finanziamenti pubblici spesi per la realizzazione dell'opera. Giudica opportuno che si eviti che anche questo diventi un caso di spreco di risorse pubbliche e ribadisce pertanto l'invito al rappresentante del Governo di istituire un tavolo con i soggetti interessati e con le aziende coinvolte affinché siano mantenuti gli impegni da queste assunti.

5-02710 Zazzera: Ripristino della linea ferroviaria Benevento-Foggia a seguito del movimento franoso verificatosi nella zona di Montaguto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia. Prende atto della ricostruzione, fornita nella risposta, della situazione attuale e dei disagi che la frana di Montaguto sta creando ai cittadini e alle aziende che operano nei territori interessati. Sottolinea che il dato più preoccupante è l'assenza di tempi certi per il ripristino dei collegamenti e lo slittamento continuo della data prevista per la sistemazione definitiva del territorio. Rileva che la frana è ancora attiva e che questo costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione in ordine allo slittamento dei tempi di soluzione del problema. Ritiene che anche questa vicenda rappresenti una dimostrazione del fallimento della politica infrastrutturale nel Mezzogiorno d'Italia. Osserva, al riguardo, che la frana è nota dal 1956 e che episodi franosi si sono avuti nel 2006, 2007, 2009 e 2010. Ricorda che nel 2007 era stato presentato un progetto di tunnel di 700 metri, con un finanziamento pari a

38 milioni di euro, che avrebbe risolto in via definitiva il problema. Evidenzia inoltre che la regione Puglia non può beneficiare dello sblocco delle risorse FAS, pari a 3,4 miliardi di euro, e che notevoli incertezze si registrano anche relativamente ai fondi per il finanziamento dell'alta capacità Napoli-Bari. In conclusione ritiene che la frana occorsa metta sia il Governo sia i rappresentanti istituzionali di fronte ad una rilevante responsabilità e invita il Governo a compiere interventi strutturali e definitivi per pervenire una volta per tutte alla soluzione del problema.

5-02724 Velo: Accertamenti in materia di tossicodipendenza per i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Silvia VELO (PD), *presidente*, in premessa, si associa alle considerazioni espresse dal collega Contento in ordine all'atto di sindacato ispettivo da lui presentato. Sottolinea infatti che il ritardo nell'attuazione della nuova disciplina crea notevoli difficoltà agli operatori del settore.

In ordine all'atto di sindacato ispettivo a propria firma, ringrazia il sottosegretario della risposta, della quale si dichiara parzialmente soddisfatta. Sottolinea che l'interrogazione verte su una materia delicatissima, quale quella dell'uso delle sostanze stupefacenti, che ha impegnato lungamente la Commissione durante l'esame del disegno di legge sulla sicurezza stradale. Evidenzia che tale argomento, che risulta già assai delicato, lo diventa ancor di più se l'uso di droghe si riferisce a conducenti di veicoli e per di più a conducenti professionali. Per questo evidenzia di aver a lungo riflettuto prima di presentare l'interrogazione in oggetto. Tuttavia sottolinea che alcuni controlli richiesti alle imprese comportano aggravii burocrati

e costi non proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Ciò vale in particolare per i controlli segnalati nell'interrogazione a cui sono sottoposti i dipendenti di imprese che utilizzano macchine di movimentazione terra e merci. Esprime una sincera soddisfazione per l'impegno dedicato dal Governo alla questione, ma evidenzia una preoccupazione in ordine ai tempi di risoluzione del problema. Sottolinea infatti che la prima riunione tecnica presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è tenuta nel dicembre del 2008 e che ad oggi non si è prevenuti ad alcuna soluzione del problema. Auspica, in conclusione, che l'interrogazione da lei presentata, sollecitata dalle imprese del settore che si trovano in gravi difficoltà per l'espletamento dei controlli richiesti, possa costituire uno stimolo per la positiva conclusione della questione oggetto dell'interrogazione medesima.

5-02471 Tullo: Situazione di precarietà dei lavoratori dell'aeroporto di Genova «Cristoforo Colombo».

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, soprattutto per la disponibilità del Governo a valutare ogni soluzione volta alla tutela occupazionale dei lavoratori oggetto dell'interrogazione. Sottolinea che la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo aveva avuto luogo in vista della prima scadenza del contratto. Fa presente che nella giornata odierna si è tenuto un incontro tra società di gestione aeroportuale e lavoratori che aveva ad oggetto la tutela occupazionale dei lavoratori dell'aeroporto di Genova. Auspica in conclusione che il Governo ponga la necessaria attenzione alla tutela occupazionale dei lavoratori in questione affinché non sia compromesso neanche un posto di lavoro.

5-02686 Barbato: Tutela dei livelli occupazionali di Telecom Italia, a seguito delle dichiarazioni rese dalla società in ordine ai compiti di efficientamento del personale affidati alla società Shared Service Center.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Francesco BARBATO (IdV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta puntuale. Sottolinea tuttavia la scarsa attenzione che il Governo sta dedicando alle problematiche relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali, come dimostrano anche le risposte del Governo rese nella seduta odierna dell'Assemblea sul provvedimento « collegato » in materia di lavoro. Giudica la questione posta nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma assai rilevante, dato che coinvolge una delle più importanti società del Paese, sia in termini di *know how* sia in termini occupazionali. Ricorda che il 19 aprile scorso si è tenuto un incontro tra il gruppo dirigente di Telecom Italia e le segreterie nazionali dei sindacati confederali nella quale è stato illustrato il piano industriale per il 2010. Esprime una forte preoccupazione per i contenuti del citato piano industriale, che prevede, nel triennio, un taglio complessivo di 1,8 miliardi di euro, dei quali 0,4 destinati all'efficientamento, e nel caso specifico, alla riduzione del personale. Evidenzia che questo si traduce nella perdita di 4.500 posti di lavoro, che si aggiungono ai 2.300 posti di lavoro che erano stati considerati in esubero già dai precedenti piani industriali. Osserva che nel complesso si tratta di 7800 posti di lavoro a rischio. Osserva che di tale vicenda non vi è stata nessuna eco sugli organi di stampa e che anche la richiesta effettuata dai lavoratori di pubblicare a pagamento su una testata nazionale un articolo a tale riguardo non ha avuto esiti positivi. Invita quindi il Go-

verno ad avviare un incontro, al quale chiede di poter partecipare, affinché sia posta in evidenza la questione oggetto dell'interrogazione. Giudica che la tutela dei livelli occupazionali e la difesa dei posti di lavoro dovrebbe rappresentare una assoluta priorità nella politica del Governo.

Silvia VELO (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 aprile 2010.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 aprile 2010.

Audizione di rappresentanti di LEITNER SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-02618 Contento: Mancata emanazione delle direttive di revisione relative all'esercizio dell'attività di autoscuola, in ordine all'idoneità tecnica e alla formazione di istruttori e insegnanti.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si ricorda che l'articolo 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto importanti innovazioni in materia di esercizio dell'attività di autoscuola prevedendone, tra l'altro, la liberalizzazione.

In particolare, il comma 5-*septies* ha previsto che l'abilitazione di insegnante ed istruttore si consegue previo svolgimento di un corso di formazione iniziale ed esame di idoneità. La stessa disposizione ha previsto altresì che i docenti delle autoscuole debbano frequentare corsi di formazione periodica.

La norma ha quindi previsto che la disciplina dei suddetti corsi, dei relativi programmi e dei requisiti di idoneità è stato rinviato ad uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come noto, in sede di riunione tecnica presso la convocata Conferenza Unificata Stato Regioni, le Regioni hanno tuttavia eccepito una contrarietà allo schema di provvedimento predisposto dal Ministero, afferendo questo alla materia della formazione, e ritenendolo lesivo delle proprie competenze esclusive.

Nell'assoluta consapevolezza dell'urgenza di una soluzione al problema della formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di poter apprestare una disciplina alla materia di

che trattasi nonché di ottemperare al dettato del citato decreto-legge n. 7 del 2007, ha fornito la propria collaborazione ad una rielaborazione del provvedimento in forma non regolamentare e sulla base di contenuti minimi da sottoporre al Coordinamento regionale e valutati e condivisi da un tavolo tecnico aggiunto.

Ciò proprio al fine di poter assicurare la continuità delle attività delle autoscuole italiane nel rispetto della liberalizzazione del settore.

Il Coordinamento regionale, in data 5 febbraio 2010, ha però richiesto al Ministero di predisporre una nuova bozza di decreto che preveda esclusivamente i programmi dei corsi di formazione iniziali e periodica ed i requisiti per parteciparvi senza disciplinare i criteri di accreditamento dei soggetti che svolgono i corsi in argomento e le modalità di effettuazione dei corsi.

Proprio in queste ore, nel contesto dei lavori della competente commissione del Senato e dell'approvazione del disegno di legge di modifica del Codice della Strada è all'esame una riformulazione che potrà portare ad una soluzione condivisa della questione.

Sarà senz'altro cura del Ministero fornire ogni possibile cooperazione in tale lavoro rimanendo disponibili a fornire notizie sugli sviluppi della questione.

ALLEGATO 2

**5-02629 Brandolini: Soppressione di fermate ferroviarie nella tratta
Rimini-Bologna.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Mi pare opportuno ricordare che nella seduta del 10 marzo scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del Sottosegretario Mantovani, aveva già fornito elementi informativi sul servizio ferroviario di media/lunga percorrenza sulla relazione Rimini-Bologna rispondendo all'interrogazione 5-02292 presentata dal deputato Albonetti.

Nel rispondere alla presente interrogazione dell'on. Brandolini, non essendo nel frattempo sopraggiunti elementi di novità, non posso che confermare, in linea di massima, gli elementi precedentemente forniti.

Ferrovie dello Stato ha difatti confermato che con l'orario attualmente in vigore – contestualmente al completamento dell'Alta Velocità tra Torino e Salerno – è stata attuata un'ulteriore fase di riorganizzazione dei collegamenti Eurostar City e Intercity della direttrice adriatica. Ciò è stato attuato con l'obiettivo di differenziare adeguatamente i due diversi prodotti, velocizzare i collegamenti – anche attraverso una riduzione del numero delle fermate, attuata tenendo conto dei volumi di traffico di ciascuna – e creare un efficace sistema di connessioni con i treni Alta Velocità.

È stata così determinata sull'intera direttrice una riorganizzazione del sistema delle fermate. L'offerta su Rimini è stata confermata per quanto riguarda le 22 fermate Eurostar City ed è stata incrementata – per quanto concerne l'offerta Intercity – dalle 10 fermate del precedente orario, alle 12 attualmente previste.

Per la stazione di Faenza, la riorganizzazione ha comportato la conferma delle fermate Intercity già previste in precedenza (10 treni) e la soppressione delle fermate ES City. A seguito, poi, di una ricalibratura dell'offerta, dal 1° marzo scorso, sono state assegnate a Faenza 4 fermate di treni Eurostar City oltre alla fermata della coppia di Intercity Torino-Lecce e viceversa, di nuova istituzione.

Per quanto riguarda Cesena e Forlì, il numero complessivo delle fermate dei treni in servizio nazionale per la media/lunga percorrenza è rimasto invariato rispetto all'offerta 2009 (22 fermate tra Eurostar City ed Intercity in entrambe le località).

Nel precisare, inoltre, che i treni Eurostar City sono effettuati da Trenitalia a rischio di impresa e che, pertanto, non usufruiscono di alcuna contribuzione pubblica, si fa presente che l'attuale offerta sulla relazione Rimini-Bologna prevede nella fascia oraria a valenza pendolare (in arrivo a Bologna tra le 8 e le 9) diversi collegamenti del trasporto regionale, oltre al collegamento Intercity 608 di prima mattina (Rimini 6.13 – Bologna 7.38) con fermate previste anche a Cesena, Forlì e Faenza.

Analogamente, per il ritorno serale da Bologna verso Rimini, nella fascia oraria 16-18, la clientela pendolare può utilizzare, oltre ai collegamenti a carattere regionale, l'attuale Intercity 625 (Bologna 17.30 – Rimini 18.38) che effettua le fermate nelle stazioni di Faenza, Forlì e Cesena.

Per quanto concerne, infine, le fermate dei treni Eurocity – citate dagli Interroganti – si presume che si intenda far riferimento agli EC 84/85 Monaco-Rimini e viceversa (effettuati in regime di mercato, in compartecipazione con le

Ferrovie tedesche e austriache): al riguardo va sottolineato che, da dicembre scorso, è stato soppresso l'intero collegamento Monaco-Rimini, a causa del conto economico fortemente negativo per Trenitalia.

ALLEGATO 3

5-02688 Siragusa: Progressiva riduzione del servizio ferroviario merci in Sicilia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'attuale strategia del Gruppo FS pone fra gli obiettivi principali di RFI l'efficiamento del sistema merci sulla rete ferroviaria nazionale, da conseguire attraverso una sostanziale razionalizzazione del reticolo logistico che preveda il mantenimento di un adeguato numero di impianti merci opportunamente distribuiti sul territorio ed in grado di assicurare volumi di traffico significativi.

Tale esigenza trova fondamento nel fatto che, nell'attuale contesto caratterizzato da un forte calo dei trasporti dovuto alla crisi dei mercati, la maggior parte del traffico merci venga attualmente sviluppata in un numero determinato di impianti.

Tra i principali impianti destinati all'operatività del trasporto merci nella Regione Sicilia, figurano quelli di Catania Bicocca, Palermo Brancaccio e Messina che – per caratteristiche funzionali e posizionamento geografico – devono ritenersi adeguati a soddisfare la domanda attuale e potenziale.

Per quanto riguarda il trasporto merci, Trenitalia organizza i propri servizi di trasporto adeguando l'offerta alle reali esigenze e dimensioni del mercato.

In quest'ottica, la Divisione Cargo di Trenitalia ha avviato – da tempo e in linea con le analoghe iniziative in atto da parte delle principali Imprese europee del settore – un processo di ristrutturazione del cosiddetto « traffico diffuso » (trasporti a carro singolo o gruppi di carri), che risultava particolarmente oneroso (con costi superiori ai ricavi), non competitivo nei confronti del trasporto su gomma e per il

quale, quindi, si è resa necessaria un'organizzazione più razionale, affidabile ed efficace.

La nuova struttura d'offerta del « diffuso » ha previsto l'attestamento ferroviario di questo tipo di trasporti su alcune Piattaforme Logistiche, nell'ambito delle quali è possibile usufruire di servizi integrativi come magazzinaggio e inoltre alla destinazione finale via strada (o viceversa). Per la Sicilia, fin dal luglio 2009, la concentrazione del traffico diffuso è prevista sulla Piattaforma/Nodo di Catania (Bicocca-Acquicella).

Nessuna modifica commerciale/produttiva, invece, è stata attuata per i trasporti a treno completo, che continuano ad essere svolti nei 12 Impianti della Sicilia.

Circa l'ipotesi – citata dall'Interrogante – di un possibile attestamento in Calabria dei servizi merci di Trenitalia da/per la Sicilia, questa non trova riscontro nei programmi aziendali (presumibilmente, tale ipotesi potrebbe essere riferita ai programmi di altra Impresa ferroviaria, concorrente di Trenitalia, che – per quanto riportato recentemente da notizie stampa – intenderebbe attestare i propri traffici per la Sicilia a Gioia Tauro).

Relativamente al Trasporto ferroviario passeggeri regionale, va rilevato che sulla base della normativa vigente, la programmazione dei servizi ferroviari regionali è di competenza delle Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili

per la copertura della differenza tra i costi di produzione del servizio e i ricavi da traffico.

I servizi della Sicilia (Regione a Statuto Speciale), in precedenza regolati dal Contratto di Servizio con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal 7 agosto 2009 sono stati trasferiti nelle competenze della Regione Siciliana.

Con l'orario ferroviario in vigore dallo scorso 13 dicembre, è stata avviata – nell'ambito di quanto previsto dal sottoscrivendo Contratto di Servizio con la Regione Siciliana – una prima fase del progetto di velocizzazione e cadenzamento del servizio ferroviario regionale in Sicilia.

Il progetto in questione (sottoscritto dalle Parti nel luglio 2009), prevede una progressiva intensificazione dell'offerta, l'introduzione del « Memorario » (tutti i treni programmati in partenza sempre al medesimo minuto di ogni ora dalle località principali) e la velocizzazione dei collegamenti attraverso una serie di interventi anche di carattere infrastrutturale.

Contestualmente, in un quadro di ottimale utilizzo delle risorse attualmente disponibili, d'intesa con la Regione è stata

attuata su alcune relazioni una razionalizzazione di collegamenti regionali – che nel fine settimana presentavano livelli di frequentazione assolutamente esigui, con meno di 10 viaggiatori a treno – per i quali è stata soppressa la circolazione nelle giornate di sabato o domenica (e festivi); alcuni di questi servizi sono stati – comunque – sostituiti con bus. A seguito di tale razionalizzazione, sempre d'intesa con la Regione, è stato possibile potenziare il servizio sulla relazione Palermo-Messina, attraverso l'introduzione, dal 28 marzo scorso, di due nuove coppie di treni (delle quali una « veloce »), finalizzate a migliorare la mobilità della zona dei Nebrodi, interessata da numerose frane stradali.

Con il completamento del progetto complessivo di riordino dell'offerta, che sarà realizzabile a seguito della stipula del Contratto di Servizio tra Trenitalia e la Regione Siciliana, è atteso un miglioramento complessivo delle condizioni di trasporto offerte alla clientela in termini di qualità, regolarità ed efficienza del servizio ferroviario regionale dell'Isola.

ALLEGATO 4

5-02704 Garofalo: Sospensione del servizio metroferroviario tra Messina e Giampilieri.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alla situazione della metroferrovia Messina-Giampilieri, va premesso che – secondo quanto previsto dalla normativa vigente – la programmazione dei servizi ferroviari regionali è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili per la copertura della differenza tra i costi di produzione del servizio e i ricavi da traffico.

I servizi della Sicilia (Regione a Statuto Speciale), in precedenza regolati dal Contratto di Servizio con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal 7 agosto 2009 sono stati trasferiti nelle competenze della Regione Siciliana (alla quale – peraltro – compete anche, dal 1° gennaio 2010, l'erogazione dei corrispettivi per l'effettuazione dei servizi da parte del gestore).

Nel momento in cui, nel 2009, si è resa disponibile la nuova infrastruttura ferroviaria tra Messina e Giampilieri (denominata « Metroferrovia »), Trenitalia ha presentato alla Regione Siciliana una proposta che prevedeva l'effettuazione, sulla nuova linea, dei collegamenti tra Messina e Giampilieri, per un corrispettivo determinato con i medesimi criteri utilizzati per gli altri servizi svolti sul territorio regionale peraltro applicati in tutte le altre Regioni.

A fronte della condivisione di tale proposta da parte della Regione Sicilia, nel giugno 2009 Trenitalia ha attivato il servizio tra Messina e Giampilieri.

Successivamente, però, la Regione Siciliana non ha corrisposto la quota di risorse aggiuntive, necessarie a coprire il costo di tale servizio, né ha sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio con Trenitalia che, pertanto, ha predisposto un programma complessivo di rimodulazione del servizio ferroviario regionale in Sicilia calibrato sulla base delle risorse economiche effettivamente disponibili da parte della Regione.

Tale programma – formalmente approvato dalla Regione stessa – ha previsto, fra l'altro, la sospensione del servizio tra Messina e Giampilieri, avvenuta a partire dal 19 ottobre 2009.

Peraltro, anche nel successivo programma d'offerta per il 2010, anch'esso approvato dalla Regione Siciliana nel dicembre del 2009, non è compreso il servizio tra Messina e Giampilieri.

A tutt'oggi Trenitalia sarebbe in condizione di riattivare – entro tempi tecnici ragionevolmente contenuti – i collegamenti ferroviari in questione, a fronte di una richiesta in tal senso da parte della Regione o di altro committente istituzionale interessato come, ad esempio, il Comune di Messina, al quale anche è stata nei mesi scorsi indirizzata una proposta in tal senso, rimasta tuttora senza riscontro. A tale richiesta, si evidenzia, andrebbe parimenti unita la disponibilità, da parte dei predetti soggetti, ad erogare le risorse economiche occorrenti o, in alternativa, all'indicazione delle modifiche da apportare all'offerta complessiva della Sicilia, per la compensazione dei costi rivenienti dal nuovo servizio tra Messina e Giampilieri.

ALLEGATO 5

5-02710 Zazzera: Ripristino della linea ferroviaria Benevento-Foggia a seguito del movimento franoso verificatosi nella zona di Montaguto.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'evento franoso occorso in località Montaguto ed alle conseguenti interruzioni della linea ferroviaria Foggia-Napoli e della strada statale n. 90, ricordo che lo scorso mercoledì 21 aprile, il Ministro per i rapporti col Parlamento Elio Vito ha risposto nel corso del *question time* in Aula della Camera ad una analoga interrogazione presentata dall'On. Bordo.

Non potendo aggiungere ulteriori elementi a quanto riferito in tale Sede, procedo ad illustrare più nel dettaglio, l'aspetto relativo ai collegamenti ferroviari interessati dal fenomeno franoso.

Relativamente all'aspetto più propriamente geologico del fenomeno, va osservato che la natura argillosa dei terreni interessati è strettamente correlata all'andamento del dissesto franoso, sia in termini di tipologia che in termini di evoluzione temporale; il movimento è, infatti, caratterizzato da periodi di quiescenza e periodi di sviluppo con velocità dell'ordine di qualche metro/giorno.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2010 n. 3863 – Disposizioni Urgenti di Protezione Civile – è stato disposto che il Commissario di Governo già nominato con precedente Ordinanza del 19 febbraio 2010 n. 3849 – Disposizioni Urgenti di Protezione Civile per Delegato per il completamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento dei contesti di criticità in atto nei territori di alcuni comuni campani, si avvalga di Rete Ferroviaria Italiana, Società Gestore Infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato, in qualità di soggetto attuatore.

A seguito di successivi incontri con il Commissario di Governo sono state assegnate le varie competenze operative connesse al ripristino della circolazione ferroviaria: ad RFI è stato assegnato il compito di intervenire sul piede della frana con l'obiettivo di pervenire alla liberazione della sede ferroviaria e della striscia di terreno fino alla bretella di variante Anas (appoggiata sul rilevato realizzato da RFI nel corso del 2006 a protezione della sede ferroviaria), mentre al Commissariato di Governo sono stati affidati parallelamente i lavori sul corpo della frana, finalizzati a evitare che il materiale franato vada ad invadere la sottostante sede ferroviaria.

Il materiale rimosso viene depositato nei terreni di cui RFI ha acquisito la disponibilità ed ottenuto, tramite il Commissariato di Governo, i pareri favorevoli del Genio Civile di Avellino e dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Una volta completato lo sgombero del materiale di frana verrà subito avviata l'attività di ricostruzione dell'infrastruttura ferroviaria (sede, binario, linea di contatto e altri impianti tecnologici) necessaria alla riattivazione della circolazione ferroviaria; al momento, la riattivazione della linea può essere collocata nella prima decade di giugno 2010, salvo evoluzioni particolarmente sfavorevoli del fenomeno franoso tuttora in atto, in caso di persistenza di cattive condizioni atmosferiche e di difficoltà di drenaggio a monte del corpo di frana da parte degli altri soggetti a ciò preposti.

Per gli aspetti relativi al servizio ferroviario, Ferrovie dello Stato ha rappresentato quanto segue.

Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, sono stati attivati, per i collegamenti diurni, servizi sostitutivi con autobus sulla tratta Benevento-Foggia, mentre i treni notturni sono sostituiti con bus da Roma a Bari e viceversa.

Per fornire tempestivamente le corrette informazioni sulla situazione, sin dall'inizio dell'interruzione sono state intraprese le necessarie iniziative, quali l'istituzione di un numero verde gratuito 800.892021; diffusione di avvisi nelle stazioni, negli Uffici Informazioni, in quelli di Assistenza alla clientela e a bordo treno; diffusione di

pagine di FSNews (il quotidiano *online* delle Ferrovie dello Stato) nonché di notiziari di FSNews Radio (la *web* radio del Gruppo FS).

In ogni caso, dal 16 aprile scorso Trenitalia sta applicando una riduzione media dei prezzi dei biglietti sulle relazioni interessate dall'interruzione di circa il 20 per cento che, sommata alle riduzioni previste per le prenotazioni effettuate in anticipo – il cui numero di posti offerti è stato raddoppiato – consente di risparmiare fino a circa la metà del prezzo base.

Tale agevolazione è stata introdotta tenendo conto del disagio della clientela, costretta ad un viaggio più lungo e meno confortevole.

ALLEGATO 6

5-02724 Velo: Accertamenti in materia di tossicodipendenza per i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci di peso inferiore a 3,5 tonnellate.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede l'adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, di un decreto per l'individuazione di mansioni ritenute particolarmente delicate che possono comportare rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi e per le quali si è ritenuto procedere ad accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni, che prevedessero accertamenti sanitari di assenza totale di tossico-dipendenza ed alcol-dipendenza nei lavoratori che svolgono dette mansioni.

Va osservato che le sopraccitate disposizioni, che attengono evidentemente a profili di sicurezza del lavoro, non possono, sulla base della normativa attualmente in vigore, incidere anche sulla validità dei titoli abilitativi alla guida in quanto le speciali norme contenute nel Codice della strada prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative e penali sole se, durante la circolazione, viene accertato per un conducente un tasso alcolemico superiore a 0,5mm/l o uno stato di alterazione psicofisica dipendente da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Va rammentato che è oggi in corso di approvazione il disegno di legge 1720 in materia di sicurezza della circolazione stradale che prevede per i conducenti muniti di patenti C, D, C+E, D+E di certificati di abilitazione professionale e per i neopatentati tolleranza zero per quanto riguarda l'assunzione di alcol e droga.

In merito allo specifico riferimento ai conducenti di macchine di movimentazione di terra e merci, va osservato che questi operano prevalentemente in aree private e che, agli stessi, è richiesta la patente di guida solo se alla guida di macchine operatrici che circolano sulla strada così come definita dall'articolo 2 del codice della strada.

Tanto premesso, si è ritenuto opportuno, al fine di fornire una più adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto che, si concorda, riveste una particolare importanza per l'operatività di alcune aziende, che si vedono sottoposte ad un pesante aggravio in termini economici ed organizzativi per controllare conducenti di veicoli le cui caratteristiche strutturali e d'uso oggettivamente non rappresentano condizioni di particolare elevato rischio per terzi, richiedere specifici elementi all'Ufficio del Sottosegretario per le politiche antidroga Sen. Carlo Giovanardi che ha fatto conoscere quanto segue.

Nell'articolo 26 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro », modificativo dell'articolo 41 del citato decreto 81, è previsto che siano « rivisitate » le condizioni e le procedure per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'uso delle sostanze stupefacenti nei confronti dei lavoratori che svolgono mansioni a rischio, contenute nell'intesa 30 ottobre 2007 e nel successivo Accordo 18 settembre 2008, n. 178/CSR.

Peraltro, talune questioni e perplessità sul testo della citata intesa del 2007 sollevate anche dai ministeri di settore, avevano già indotto i responsabili del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad aprire una fase emendativa da condividere prima con le amministrazioni centrali e, successivamente, con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nelle sedi all'uopo preposte.

In quest'ottica, a far corso dalla prima riunione tecnica del 19 dicembre 2008, il Dipartimento citato ha raccolto e compendiato le proposte di emendamento alla citata Intesa del 2007 provenienti dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dal Garante per la privacy, oltretutto quelle segnalate da talune organizzazioni di categoria particolarmente rappresentative.

Tra queste, per quel che qui interessa, è stato richiesto di procedere all'esclusione dall'elenco delle mansioni a rischio (Allegato I dell'intesa 30 ottobre 2007) di alcune attività che, obiettivamente, non presenterebbero un rischio per la salute e la sicurezza dei terzi superiore ad altre al momento non ricomprese nello speciale elenco.

Più in particolare, viene proposto di circoscrivere i controlli di assenza di tossicodipendenza ai soli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci

per la cui conduzione è richiesta una specifica abilitazione professionale del lavoratore, escludendo dagli accertamenti gli autisti dei cosiddetti « muletti », a cui un elevato numero di imprese fa comunemente ricorso nello svolgimento delle proprie attività di stoccaggio e immagazzinamento.

L'intervento emendativo, sostanzialmente in linea con quanto richiesto dall'interrogante, consentirebbe alle aziende di contrarre i costi riconducibili allo svolgimento di tali controlli tossicologici senza peraltro incidere sui livelli di sicurezza che devono essere presenti nei luoghi di lavoro.

Infatti, come riportato nelle note illustrative presentate dai proponenti, lo svolgimento dei controlli antidroga nei riguardi del personale « non abilitato », ancorché costoso in ragione del numero degli accertamenti, non conferirebbe un sensibile valore aggiunto nella riduzione dei rischi per i terzi, che difficilmente restano esposti ad un effettivo pericolo provocato dalla circolazione e movimentazione di tali mezzi.

Il tavolo tecnico finalizzato a verificare una definitiva convergenza delle amministrazioni centrali dello Stato sulla bozza del testo dell'Intesa è aggiornato al giorno 5 maggio 2010 presso la sede del citato Dipartimento per le politiche antidroga.

ALLEGATO 7

5-02471 Tullo: Situazione di precarietà dei lavoratori dell'aeroporto di Genova «Cristoforo Colombo».**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Tullo, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Attualmente il personale della società Alitalia-Cai impiegato presso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ammonta a circa 20 unità delle quali 4 assunte a tempo indeterminato (con mansioni di capo scalo) e 13 con contratti a tempo determinato con termine, in virtù delle proroghe accordate, il prossimo 31 maggio; il restante personale, invece, risulta essere posto in cassa integrazione dalla vecchia compagnia di bandiera (Alitalia-Cai).

Tengo a precisare, in proposito, che i predetti lavoratori costituiscono solo una parte dell'organico operante presso l'Aeroporto gestito dalla società AGS Aeroporto di Genova.

Tanto premesso, con specifico riferimento alla situazione occupazionale delle 13 unità lavorative, sono in grado di informare che la società AGS Aeroporto di Genova, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali, ha manifestato

l'intenzione di farsi carico delle stesse mediante la loro assunzione, in prima battuta, con contratto part-time a tempo determinato.

Informo al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'Amministrazione che rappresento può concedere, in deroga alla normativa vigente, a quelle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge n. 223 del 1991, sulla base di specifici accordi in sede governativa, i trattamenti di CIGS (per la durata di 24 mesi) e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate.

In conclusione, nell'informare che, ad oggi, non risulta pervenuta presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di valutazione della situazione aziendale all'attenzione, non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda.

ALLEGATO 8

5-02686 Barbato: Tutela dei livelli occupazionali di Telecom Italia, a seguito delle dichiarazioni rese dalla società in ordine ai compiti di efficientamento del personale affidati alla società *Shared Service Center*.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Barbato, inerente il trasferimento del ramo di azienda della Telecom Italia spa IT Operation alla società *Shared Service Center* srl (S.S.C.), passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso il competente ufficio provinciale del lavoro nonché quelli forniti dal Ministero dello Sviluppo economico.

Lo scorso 19 aprile, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno ricevuto una delegazione dei rappresentanti della UGL Telecomunicazioni i quali hanno rilevato l'illegittimità del trasferimento avviato da Telecom con comunicazione dello scorso 4 marzo, in quanto non effettuato nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Nella medesima sede i rappresentanti hanno inoltre rilevato che, con la predetta operazione, Telecom continuerà a detenere i macchinari, le informazioni tecnologiche, le fatturazioni, le reti e le infrastrutture della IT Operation, cedendo esclusivamente il personale e riservandosi altresì di mantenere con la S.S.C. srl un vincolo di esclusiva, quale monocommit-

tente dei servizi informatici da quest'ultima offerti.

I vertici aziendali del Gruppo Telecom hanno comunicato che l'obiettivo principale dell'operazione è quello di aumentare l'*accountability* di tutte le fasi connesse allo sviluppo, all'esercizio e alla manutenzione delle applicazioni informatiche, nell'ottica di acquisire una sempre maggiore contezza dei singoli elementi costitutivi del costo del servizio realizzato. Ciò al fine di garantire la confrontabilità del costo sostenuto da S.S.C. con quello dei *competitors*, nazionali ed internazionali, presenti sul mercato, nonché di avere punti di riferimento oggettivi circa i livelli di costo da mantenere.

Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi, non risulta pervenuta, presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, alcuna istanza di ammissione ai benefici di GIGS, non posso che confermare la disponibilità del Governo a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione, in ordine alla vicenda aziendale posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	132
------------------	-----

AVVERTENZA

Mercoledì 28 aprile 2010.

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Programma di utilizzo, per l'anno 2010,
dell'autorizzazione di spesa concernente lo
svolgimento di studi e ricerche per la
politica industriale.
Atto n. 204.*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica 133

INTERROGAZIONI:

5-02718 Di Biagio: Sulla risoluzione di un rapporto di lavoro da parte della società Cotral 133

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 135

5-02728 Damiano: Sulle procedure di mobilità avviate dalla società Teleperformance 134

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 136

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 134

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 aprile 2010.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.20, dalle 14.20 alle 14.25 e dalle 16.30 alle 16.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.05.

5-02718 Di Biagio: Sulla risoluzione di un rapporto di lavoro da parte della società Cotral.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino FOTI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta del rappresentante del Governo.

5-02728 Damiano: Sulle procedure di mobilità avviate dalla società Teleperformance.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva rispetto ai quesiti specifici contenuti nel presente atto di sindacato ispettivo e riferiti, in particolare, alla necessità di convocare con urgenza un tavolo di concertazione con le aziende e le organizzazioni sindacali presso la Presidenza del Consiglio, in vista di una nuova regolamentazione del mercato. In proposito, ritiene essenziale mettere le imprese e i lavoratori coinvolti sullo stesso piano per quanto attiene ai processi di stabilizzazione, da portare a compimento in ossequio agli impegni istituzionali assunti in precedenza in tale campo.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che è ancora in corso presso le Commissioni di merito l'esame degli emendamenti presentati – peraltro in numero significativo – al testo in questione, ritiene opportuno aggiornare i lavori della Commissione e riconvocare la stessa per l'esame di tale argomento nella giornata di domani, alle ore 14.30.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-02718 Di Biagio: Sulla risoluzione di un rapporto di lavoro da parte della società Cotral.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Di Biagio, inerente la situazione lavorativa del signor Scoyni Camillo, capo ufficio stampa presso la *Cotral spa*, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

La vicenda, posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, prende le mosse dalla mancata ottemperanza, da parte della *Cotral spa*, di una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, dichiarando illegittimo il licenziamento da quest'ultima intimato allo Scoyni, ne ha disposto l'immediato reintegro con le medesime funzioni nonché il pagamento degli stipendi maturati dal licenziamento e delle spese legali.

Al riguardo, occorre precisare, in via generale, che l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro si configura quale obbligo di *facere* infungibile per la cui concreta esecuzione è necessaria la cooperazione del soggetto obbligato — ossia nella fattispecie il datore di lavoro — non essendo possibile garantirne l'esecuzione in forma specifica né in via giurisdizionale, né tanto meno in via amministrativa. Ciò, stante il principio generale, vigente nel-

l'ordinamento, della incoercibilità degli obblighi di *facere* infungibili.

Da ciò deriva che non è possibile per questa Amministrazione attivare alcuna azione a tutela dei diritti e degli interessi del lavoratore (peraltro già fatti valere ed accertati nelle opportune sedi giudiziarie) che, conseguentemente, potranno trovare un'adeguata soluzione soltanto nell'ambito delle medesime.

Devo segnalare, inoltre, che alcune pronunce giurisprudenziali in materia hanno ravvisato possibili profili di responsabilità penale in capo al datore che non provveda ad ottemperare al relativo provvedimento giudiziario.

Peraltro, un tale comportamento renitente, in quanto pregiudizievole della sua dignità e professionalità, può giustificare la richiesta da parte del lavoratore di un risarcimento del danno alla professionalità e, nel caso in cui abbia compromesso la salute, di un danno biologico.

Segnalo, infine, che è facoltà del lavoratore chiedere al datore, in luogo della reintegrazione, la corresponsione di una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno dallo stesso patito per effetto del licenziamento illegittimo.

ALLEGATO 2

5-02728 Damiano: Sulle procedure di mobilità avviate dalla società Teleperformance.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Damiano, inerente le vicende occupazionali della società *Teleperformance*, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresenta.

Teleperformance, gruppo multinazionale che si occupa della gestione dei servizi telefonici, opera in Italia mediante la società *IN&OUT spa*, avente sede legale in Roma e sedi operative in Fiumicino e Taranto.

Lo scorso 1° aprile, la società di che trattasi ha dato avvio ad una procedura di mobilità nei confronti di 847 unità (di cui 133 a Roma, 40 a Fiumicino e 674 a Taranto) ritenute strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.

Sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio provinciale del lavoro, sono in grado di informare che la situazione occupazionale dei predetti lavoratori costituirà oggetto di specifici incontri tra le Parti sociali, ad oggi in via di definizione.

Tanto premesso, nel rilevare che la predetta società non può beneficiare dei trattamenti CIGS e CIGO, non rientrando nel relativo ambito di applicazione, non posso che confermare la disponibilità del Governo a valutare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda e delle loro famiglie.

Con specifico riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante, tengo a precisare che eventuali iniziative volte ad introdurre una nuova regolamentazione del mercato del lavoro nel senso auspicato dall'interrogante, non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le renda effettivamente proponibili.

Al riguardo, faccio presente che è in fase di definizione, da parte del Governo, un Piano triennale per il lavoro con l'obiettivo di far crescere l'occupazione, la produttività e le remunerazioni dei lavoratori.

In particolare, tra i punti qualificanti del predetto Piano, nonché dei provvedimenti in corso di approvazione in Parlamento vi è quello di « liberare il lavoro » da taluni vincoli dell'attuale disciplina sostanziale e processuale, consentendo in tal modo alle Parti Sociali di modulare le tutele, adattandole alle diverse esigenze dei territori, dei settori e delle aziende.

Altro punto essenziale del Piano riguarda le azioni ed i provvedimenti finalizzati all'attuazione dell'accordo sulla formazione del 17 febbraio scorso tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Parti Sociali, al fine di favorire l'occupabilità e di combattere l'incompetenza che, al contrario, provoca l'esclusione dal mercato del lavoro.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	137
Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3381 Barani e Di Virgilio</i>)	139
Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	140
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
AVVERTENZA	141

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella e per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viepoli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876

Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.
(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Gero GRASSI, *presidente*, comunica che il relatore, onorevole Di Virgilio, è impossibilitato a intervenire nella seduta odierna e in quella già convocata nella giornata di domani. Fa presente, inoltre, che il presidente Palumbo, in missione nelle giornate di oggi e domani, ha espresso il desiderio di essere presente nelle sedute dedicate all'esame del provvedimento in titolo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Lucio BARANI (PdL), nel rammaricarsi dell'assenza del relatore, auspica, a causa

di una concomitante riunione del suo gruppo, che la seduta già convocata nella giornata di domani per l'esame del provvedimento in titolo sia rinviata.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) concorda con la proposta di rinvio del presidente Grassi.

Gero GRASSI, *presidente*, ritiene che anche l'esigenza segnalata dal collega Barani meriti la massima considerazione e auspica che la stessa attenzione sia riservata ad eventuali analoghe richieste degli altri gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.
C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C 3038 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2010.

Anna Margherita MIOTTO (PD) auspica, in via preliminare, una seria riflessione sulle disposizioni, contenute nelle proposte di legge in esame, che, a suo avviso, invadono in modo rilevante l'ambito di competenza delle regioni e che, pertanto, non potranno che essere censurate da parte delle stesse regioni, della Commissione parlamentare per le questioni regionali e dalla I Commissione. Sfuggono certamente a questa critica le norme in materia di trattamento sanitario obbligatorio, rispetto alle quali, tuttavia, è necessario chiedersi se esse siano idonee ad affrontare efficacemente il problema del disagio psichico. Più in generale, ritiene che tale materia sia caratterizzata da una situazione normativa nel complesso adeguata, alla quale non corrispondono sempre, tuttavia, servizi efficaci e omogenei sul territorio nazionale. A fronte di tale situazione, concentrarsi sul tratta-

mento sanitario obbligatorio dimostra un approccio culturale « securitario » del tutto inadeguato alla complessità dei problemi. Auspica, infine, che la pur opportuna revisione della disciplina in materia serva a progredire e a superare le criticità che l'esperienza ha sin qui evidenziato e non, come si potrebbe temere alla luce di alcune delle disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame, a rimettere in discussione le positive conquiste compiute in questo settore.

Livia TURCO (PD), premesso di condividere le considerazioni della collega Miotto e di apprezzare la competenza professionale del relatore in materia di assistenza psichiatrica, ritiene che tale problematica vada affrontata mettendo al centro dell'attenzione le persone interessate e le loro famiglie, partendo da una seria riflessione sulle ragioni che hanno determinato un peggioramento del quadro epidemiologico e un aumento delle famiglie chiamate a convivere con situazioni di grave disagio psichico. Concorda, altresì, con la collega Miotto nel rilevare l'inadeguatezza dei servizi a sostegno delle famiglie e per l'inserimento lavorativo delle persone affette da patologie psichiatriche. Sottolinea, quindi, l'importanza di diagnosi precoci e, dunque, il ruolo fondamentale dei neuropsichiatri infantili, il rapporto tra il disagio psichico e la dipendenza, il crescente fenomeno del disagio psichico dei migranti e il problema dei soggetti ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Indubbiamente, anche il problema dei soggetti non collaboranti merita la massima attenzione, ma, come ha giustamente rilevato la collega Miotto, su questo punto non vi è tanto l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, quanto piuttosto quella di attuare le norme e i programmi esistenti e, in particolare, le linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, sancite in sede di Conferenza unificata in data 20 marzo 2008, concentrandosi sulla qualità e sull'efficacia delle rete integrata dei servizi. In proposito, auspica che il Governo riferisca tempestivamente in Commissione sull'attua-

zione delle citate linee di indirizzo. Inoltre, affrontare il problema dei soggetti non collaboranti solo dal punto di vista del trattamento sanitario obbligatorio denuncerebbe un approccio ideologico e del tutto inadeguato. Si dovrebbe, invece, valutare l'opportunità di incrementare i livelli essenziali di assistenza in ambito psichiatrico, tenendo conto del fatto che, nei periodi di crisi economica e sociale, si registra normalmente un peggioramento delle situazioni di disagio psichico.

Delia MURER (PD) concorda con la collega Livia Turco nel ritenere essenziale che il Governo riferisca quanto prima in Commissione sull'attuazione delle linee di indirizzo nazionali per la salute mentale. Ritiene, inoltre, che il tipo di intervento prospettato nei progetti di legge in esame sia troppo parziale e si rammarica del fatto che, su tale materia, non si realizzi quella convergenza *bipartisan* che invece accompagna l'esame dei provvedimenti in materia di disabilità. Pur riconoscendo l'esigenza di un intervento in materia di salute mentale, soprattutto al fine di superare le carenze, anche gravi, che si riscontrano nel funzionamento dei servizi, desidera mettere in guardia i colleghi contro il rischio di scorciatoie ideologiche, che non determinerebbero alcun miglioramento della qualità dell'assistenza psichiatrica.

Ileana ARGENTIN (PD), pur riconoscendo la necessità di rivedere la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, di cui si è lungamente occupata in qualità di assessore del comune di Roma, osserva come la complessa problematica dell'assistenza psichiatrica non possa ridursi a tale intervento normativo, anche perché il trattamento sanitario obbligatorio si dimostra una risposta parziale e insufficiente a fronte dell'estrema varietà delle forme di disagio psichico. Occorre, invece, mettere al centro dell'attenzione la famiglia e incrementare la qualità della rete integrata di servizi a favore delle persone con problemi di disagio psichico e delle loro famiglie. Auspica, infine, che il

provvedimento in esame costituisca l'occasione per compiere un significativo passo in avanti, anche dal punto di vista culturale, in materia di salute mentale e sottolinea, a tal fine, l'importanza di ascoltare le opinioni delle associazioni delle famiglie interessate e degli operatori del settore, con particolare riferimento alle cooperative che hanno realizzato esperienze importanti nel campo dell'inserimento lavorativo di soggetti affetti da forme di disagio psichico.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ritiene che, come segnalato dai colleghi che lo hanno preceduto, i provvedimenti in esame denotino un approccio superficiale al problema della salute mentale e invadano in modo rilevante l'ambito di competenza regionale. Pur rifiutando un atteggiamento di difesa ideologica della legge n. 180 del 1978, sottolinea che la priorità consiste nell'incremento della qualità dei servizi e, in particolare, dell'attività di prevenzione, come evidenziato dall'importante lavoro svolto dalla Commissione, nella scorsa legislatura, in materia di psicoterapia. Dopo aver sottolineato l'attualità e la gravità dei problemi connessi alle patologie psichiche di tipo depressivo, richiama l'attenzione dei colleghi sull'importanza dell'integrazione tra strutture sanitarie, famiglie dei pazienti affetti da forme di disagio psichico e mondo del lavoro.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3381 Barani e Di Virgilio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, avverte che, in data 21 aprile 2010, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge n. 3381, d'iniziativa dei deputati Barani e Di Virgilio: « Disposizioni in favore delle persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge n. 2024, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Lucio BARANI (Pdl), rilevata l'ampia convergenza tra la sua proposta di legge n. 3381, testé abbinata, e la proposta di legge n. 2024 Livia Turco, auspica che il prosieguo dell'esame consenta di giungere in tempi rapidi all'approvazione di un testo unificato ampiamente condiviso.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che la tematica oggetto del presente provvedimento è al centro di recenti interventi normativi volti ad aggiornare l'attuale sistema di valutazione e accertamento dell'invalidità civile. In particolare, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, è in corso di perfezionamento un provvedimento del Ministro del lavoro, delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costituzione di una commissione per l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, nell'ottica di poter disporre di strumenti aggiornati da utilizzare per la valutazione e l'accertamento delle condizioni invalidanti. Appare, quindi, quanto mai opportuno che eventuali iniziative legislative, volte a rivedere importi ed estensione dei trattamenti economici attualmente erogati a queste categorie di cittadini, vengano considerate e valutate al termine del richiamato processo di revisione.

Infine, le finalità delle misure proposte e la loro immediata incidenza sull'attuale quadro di finanza pubblica impongono che il loro esame sia accompagnato da precise stime sulla platea dei potenziali

beneficiari delle prestazioni in esse previste e sui relativi oneri che complessivamente ne derivano. Occorre inoltre precisare che il riferimento al Fondo per le non autosufficienze, per gli anni 2008 e 2009, è superato dai fatti in quanto le medesime annualità del Fondo sono già state ripartite alle regioni e alle province autonome per gli interventi di competenza (il Fondo per le non autosufficienze è stato rifinanziato dalla legge finanziaria all'articolo 2, comma 102, per l'anno 2010). Ritiene, ad ogni modo, di esprimere una valutazione critica sull'ulteriore corso del provvedimento, in considerazione soprattutto delle risorse cui si intende attingere (accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per la copertura dei relativi costi. Il Governo, tuttavia, si impegna a verificare la possibilità di individuare una diversa copertura finanziaria.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.

C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 aprile 2010.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI rileva una sostanziale similitudine tra le disposizioni in esame e alcune delle finalità del Fondo per le non autosufficienze, che potrebbe determinare inutili sovrapposizioni tra le due misure. Inoltre, l'istituzione di un Fondo nazionale, peraltro vincolato nella sua destinazione, potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, laddove prevede la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ritiene, ad ogni modo, di esprimere una valutazione

negativa sull'ulteriore corso del provvedimento, in considerazione soprattutto delle risorse cui si intende attingere (accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per la copertura dei relativi costi.

Gero GRASSI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'agricoltura, silvicoltura, industria alimentare e servizi specifici della Camera dei deputati della Romania	142
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE

Mercoledì 28 aprile 2010.

Incontro con una delegazione della Commissione per l'agricoltura, silvicoltura, industria alimentare e servizi specifici della Camera dei deputati della Romania.

L'incontro informale si è svolto dalle 9 alle 10.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) .	143
Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 3 maggio prossimo che pertanto la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimersi entro la giornata di domani.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, avverte che, per ragioni di economia dei lavori, si soffermerà nella relazione sui soli aspetti meritevoli di attenzione per quel che concerne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, rinviando per una descrizione generale del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

Segnala inoltre che, nella giornata odierna, le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, competenti in sede referente, trasmetteranno alla Commissione il testo come risultante dagli emendamenti approvati. Si riserva quindi

di integrare la relazione nella seduta di domani per dare conto delle modifiche approvate dalle Commissioni di merito e meritevoli di attenzione da parte della Commissione XIV.

Con riferimento quindi ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1, nel dettare norme di contrasto alle « frodi carosello » interviene su una materia all'attenzione del legislatore dell'Unione europea. Infatti, il 16 marzo il Consiglio ECOFIN ha raggiunto (secondo una procedura legislativa speciale, corrispondente alla previgente procedura di consultazione) un accordo politico all'unanimità sulla proposta di direttiva relativa alla fatturazione elettronica per le dichiarazioni IVA (COM(2009)21). La direttiva dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo nel mese di aprile e potrebbe essere adottata definitivamente dal Consiglio non appena il Parlamento europeo avrà espresso il suo parere.

Segnala che il comma 1 dell'articolo 2, nel modificare la disciplina vigente in materia di notifiche di atti e avvisi ai contribuenti in fase di accertamento e riscossione dei tributi, richiama la « direttiva Ecofin » del 19 gennaio 2010. In realtà ci si intende riferire in realtà alla proposta n. 5531/10 del consiglio Ecofin, poi confluita nella direttiva 2010/24/CE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Al riguardo, risulta quindi opportuno sostituire il riferimento alla « direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 » con quello alla direttiva 2010/24/CE.

Segnala poi che il comma 2 dell'articolo 2, con riferimento alle attività dei concessionari statali generatrici di entrate erariali, vieta, per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia, qualsiasi pratica o rapporto negoziale di natura commerciale tra concessionari e soggetti terzi non previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara e sancisce la nullità di ogni provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento delle somme percepite dai concessionari

all'amministrazione statale concedente. Al riguardo, rileva che il richiamo ai principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche generatrici di entrate erariali, deve essere inteso come un corretto richiamo ai principi generali di cui agli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 18 (divieto di discriminazione), 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libertà di prestazione di servizi).

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede poi che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, con apposito decreto ministeriale vengano adottate disposizioni attuative della disciplina recata dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207/2008, in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di rideterminare i principi fondamentali della disciplina e di assicurarne omogeneità di applicazione in ambito nazionale.

In proposito, segnala che la relazione illustrativa precisa che la finalità della disposizione è quella di consentire un approfondimento dei profili problematici posti, anche sotto il profilo del diritto comunitario dall'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 207 del 2008. Al riguardo, ricorda che tale ultima disposizione prevede ulteriori obblighi a carico degli esercenti ed introduce specifiche limitazioni, prevedendo, tra le altre cose, una preventiva autocertificazione per l'accesso nel territorio di altri comuni; nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; l'obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa; l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un « foglio di servizio »; il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.

Al riguardo, è intervenuta, il 20 febbraio 2009, una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza che ha rilevato la « portata anticoncorrenziale » dei limiti previsti dalla disposizione e si può ritenere che tale rilievo attenga anche al

rispetto del principio comunitario di libera concorrenza nella prestazione dei servizi.

Ritiene quindi che debba essere espresso l'auspicio che nell'attuazione della disposizione si individuino modalità atte a garantire il rispetto dei principi comunitari di libertà di concorrenza.

Il comma 1 dell'articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010. La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

In attuazione della disposizione è stato emanato il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 marzo 2010 che individua i settori interessati (tra gli altri, mobili da cucina; lavastoviglie; forni elettrici; piani di cottura; cappe; pompe di calore; motocicli; motori fuoribordo; gru a torre per l'edilizia attivazione di banda larga). Si precisa, inoltre, all'articolo 2, comma 4, che gli incentivi previsti dal Fondo sono concessi nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (aiuti *de minimis*).

I commi da 2 a 4 dell'articolo 4 introducono poi una detassazione di una quota del reddito d'impresa corrispondente all'ammontare degli investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, finalizzati alla realizzazione di campionari, nei settori di industria tessile e di attività di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia.

In particolare il comma 3 stabilisce, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, che l'agevolazione è fruibile nei limiti degli importi *de minimis* previsti dall'Unione europea «fino all'autorizzazione della Commissione europea». Il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel 2010 ed è fruibile in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, mentre non rileva ai fini della determina-

zione degli acconti IRPEF e IRES. In merito al profilo finanziario, viene previsto un limite massimo di spesa fissato in 70 milioni di euro.

In proposito, la normativa europea stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura «non generalizzata», ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE (ora articolo 108 del TFUE), fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti *de minimis* senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti *de minimis*, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti che complessivamente la medesima impresa può ricevere da 100.000 a 200.000 euro nell'arco di un triennio finanziario (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

La Commissione ha infatti stabilito che gli aiuti non eccedenti tale massimale non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto, non falsando né minacciando di falsare la concorrenza, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, par. 1, TFUE.

Al fine di assicurare un controllo adeguato e un livello di trasparenza sufficiente, la Commissione chiede agli Stati membri: di registrare tutte le informazioni riguardanti gli aiuti *de minimis* concessi; di conservare tale tipo di informazione per un periodo di 10 anni; di fornire, se necessario, tutte le informazioni entro un termine di 20 giorni lavorativi.

Segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato, in via transitoria fino al 31 dicembre 2010, da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere

concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE (ora artt. 107 e 108 del TFUE).

Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, di sostituire il riferimento « agli articoli 87 e 88 del Trattato » con quello agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Rileva inoltre, con riferimento all'erogazione degli incentivi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, che il richiamo al regolamento CE n. 1998 del 2006 sugli aiuti *de minimis*, presente nel decreto di attuazione, si potrebbe tradurre indirettamente nella previsione di un ulteriore limite all'erogazione delle risorse del fondo. Infatti tali risorse, in coerenza con le regole degli aiuti *de minimis*, potranno essere destinate ad una singola impresa solo se, sommati agli altri aiuti eventualmente percepiti dalla medesima impresa, si rispetta il limite di 500.000 euro nell'arco di un triennio finanziario.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.

Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta a sostituire – all'articolo 1, comma 1, lettera *bb*) – le parole: « nell'Obiettivo 1 » con le seguenti: « nell'obiettivo convergenza » (*vedi allegato*).

Enrico FARINONE (PD), pur rilevando che l'iniziale proposta di legge presentata

dall'onorevole Bobba recava alcuni elementi positivi non più presenti nel nuovo testo unificato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che trae origine da una proposta di legge dell'opposizione.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 28 aprile 2010. – Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010)61 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Gianluca PINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame della proposta di regolamento del Parla-

mento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 istitutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), sotto il profilo del controllo di sussidiarietà. Ricorda in proposito che il termine di otto settimane per la verifica di conformità scade il prossimo lunedì 3 maggio 2010 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi al più tardi nella giornata di domani.

Si tratta di un provvedimento della massima importanza, stante il rilievo crescente che le tematiche relative al controllo delle frontiere esterne dell'UE e al contrasto all'immigrazione illegale stanno assumendo.

La proposta reca una serie di modifiche alla disciplina vigente per quanto concerne Frontex, lo strumento più importante a disposizione dell'Unione europea per la gestione delle frontiere esterne. Frontex attualmente svolge una serie di attività, prevalentemente attraverso la collaborazione con i Paesi membri. Si tratta, in particolare, della formazione dei corpi nazionali delle guardie di confine, dell'effettuazione di analisi dei rischi e del supporto alle autorità nazionali per operazioni di rimpatrio congiunte. I dati a disposizione sull'attività svolta dall'Agenzia confermano che quella dell'immigrazione illegale resta tuttora un fenomeno estremamente preoccupante, nonostante i progressi assicurati dall'adozione di politiche attive di contrasto, tra cui va compreso l'avvio dell'operatività di Frontex. Il carattere di emergenza che tuttora contraddistingue l'immigrazione illegale, per il condizionamento esercitato dalle organizzazioni criminali nella gestione dei flussi migratori, costituisce la migliore dimostrazione della imprescindibilità di un'azione coordinata e di una politica comune in materia a livello di UE. In proposito, nel preambolo della proposta di regolamento si afferma che il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di

tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen.

Occorre in particolare evitare di ingenerare situazioni per cui gli Stati membri più esposti, in primo luogo per la loro collocazione geografica, come l'Italia, si sentano abbandonati a se stessi e chiamati a fronteggiare le emergenze da soli facendosi carico degli oneri non soltanto finanziari ma anche sociali e sanitari che ne conseguono.

Per lo svolgimento delle sue funzioni Frontex dispone di mezzi abbastanza consistenti, iscritti in apposito registro centralizzato delle attrezzature tecniche (CRATE) che gli Stati membri, su base volontaria, forniscono per operazioni di controllo e sorveglianza delle frontiere. Al 1° gennaio 2008 il registro CRATE annoverava 91 unità navali, 18 aerei e 20 elicotteri e alcune centinaia di attrezzature quali unità mobili radar, veicoli, videocamere termiche e rilevatori mobili. Gli Stati membri che contribuiscono al CRATE sono passati da 8 nel 2008 a 13 nel 2009. Presso Frontex sono attivabili anche squadre di intervento rapido (RABIT), costituite da guardie di frontiera appositamente distaccate, che hanno il compito di fornire assistenza operativa rapida per un periodo limitato allo Stato membro che ne faccia richiesta e che si trovi a fare fronte a sollecitazioni eccezionali.

La proposta di regolamento in esame si prefigge di rafforzare l'Agenzia. In particolare, la proposta stabilisce:

a) l'istituzione di un *pool* di guardie di frontiera, basato sulla messa a disposizione obbligatoria di risorse umane da parte degli Stati membri. Si tratterebbe di « squadre comuni di sostegno a Frontex », per l'eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota;

b) l'apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione diretta di attrezzature da parte di Frontex, tramite acquisto/locazione finanziaria, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;

c) l'attribuzione a Frontex di un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti. In particolare, per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota alle frontiere esterne, la proposta prevede che l'Agenzia possa avviarne essa stessa, sia pure in cooperazione con Stati membri;

d) l'attribuzione a Frontex di un ruolo di coordinamento nell'attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;

e) la facoltà di Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e di inviare ufficiali di collegamento. Tali ufficiali di sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina;

f) l'attribuzione a Frontex del mandato ad analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri. Verrebbe in particolare introdotto l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne affinché essa possa predisporre analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. L'Agenzia sarebbe inoltre tenuta a valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, attraverso la valutazione delle strutture, delle attrezzature e delle risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera.

Alla luce delle considerazioni svolta in precedenza in ordine alla necessità di una politica comune dell'UE nella materia del controllo delle frontiere, il rafforzamento di Frontex nei termini prospettati dalla proposta in esame appare rispondere pienamente ai principi di sus-

sidiarietà. È in particolare nell'interesse dell'Italia, tra i Paesi più esposti al fenomeno dell'immigrazione illegale, disporre di uno strumento efficace per la gestione dei controlli alle frontiere. Per questi motivi, propone che la Commissione si esprima nel senso di valutare la proposta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Sandro GOZI (PD) nel condividere l'analisi dell'onorevole Pini in ordine alla conformità della Proposta in esame al principio di sussidiarietà, sottolinea l'importanza che tale valutazione – nella quale la XIV Commissione esercita una prerogativa diretta ad essa attribuita dal Trattato sul funzionamento dell'UE – sia condotta anche con la partecipazione di un rappresentante del Governo. Ritiene infatti che occorra, tanto più che si è all'inizio di una nuova fase, instaurare un dialogo regolare con l'Esecutivo, prevedendone la presenza, ad almeno una delle sedute della Commissione, ogniqualvolta si esamina un progetto di atto sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà.

Quanto al merito del provvedimento, anche in questo caso auspica, come peraltro già richiesto nella seduta dello scorso 31 marzo, un confronto con il Governo. In particolare, appare meritevole di approfondimento la questione relativa alle implicazioni finanziarie della proposta, anche al fine di chiarire se il bilancio messo a disposizione può essere considerato congruo con le esigenze nazionali. Deve essere inoltre sottolineata l'importanza di garantire, in ogni operazione svolta, il pieno rispetto dei diritti fondamentali. Ritiene altresì necessario comprendere per quale motivo l'Italia e Malta si siano astenute nella decisione assunta lo scorso 25 gennaio 2010 dal Consiglio UE su una proposta di decisione del Consiglio che integra il codice frontiere Schengen, in materia di operazioni alle frontiere marittime. Sottolinea infine la questione riguardante la base giuridica della proposta, che sembrerebbe contrastare con l'indica-

zione contenuta nel preambolo, secondo cui si applicherebbe la procedura legislativa ordinaria e non la procedura di consultazione prevista dall'articolo 74 del Trattato.

Si tratta di questioni rilevanti sulle quali, ribadisce, è opportuno un confronto con il Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide l'opportunità di un confronto con il Governo, anche per quanto riguarda l'esame di sussidiarietà. Senza entrare nel merito della Proposta, che potrà essere oggetto di esame in altra sede, ricorda che in sede di riunione della COSAC a Stoccolma, svoltasi lo scorso ottobre 2009, la delegazione italiana ha sottolineato la necessità che gli Stati membri lavorino insieme per una politica europea dell'immigrazione clandestina. Sotto tale profilo, appare ancora esiguo il numero di Paesi, attualmente 13, che contribuiscono al CRATE.

Isidoro GOTTARDO (PdL) sottolinea l'importanza di Frontex per l'Italia, Paese particolarmente esposto, come è noto, al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Sotto tale profilo appare importante soffermarsi sulle modalità di strutturazione dell'Agenzia, che dispone di mezzi che gli Stati membri forniscono sia su base volontaria che su base obbligatoria. È auspicabile che siano al riguardo definite modalità che consentano all'Agenzia di dotarsi di strumenti all'avanguardia, e che questi non rimangano esclusivamente nella disponibilità di singoli Stati.

In ordine alla valutazione di conformità al principio di sussidiarietà, osserva – in via generale – che sarebbe opportuna una interlocuzione con il Comitato delle Regioni. Ritiene infatti che la XIV Commissione debba farsi carico di garantire il rispetto delle competenze delle Assemblee legislative regionali, anche al fine di una piena assunzione del proprio ruolo.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta avanzata dal collega Gottardo, che è peraltro pienamente compatibile con il Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona. La XIV Commissione ha il dovere e l'interesse a divenire un punto di riferimento per le assemblee legislative regionali.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide le osservazioni da ultimo formulate dai colleghi. Ricorda quindi che la seduta odierna era limitata alla valutazione della Proposta in ordine alla sua conformità al principio di sussidiarietà e che le questioni attinenti al merito potranno essere affrontate in sede di parere da rendere alla I Commissione. In tale ambito avverte che il Ministro degli Interni Maroni ha dato la propria disponibilità a svolgere una audizione dinnanzi alle Commissioni riunite nella giornata del prossimo 18 maggio 2010.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. recante « Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale »;

rilevato che il regolamento n. 1084/2006 ha sostituito, per il periodo 2007-2013, l'obiettivo 1 con l'obiettivo « Convergenza »; tale obiettivo ricomprende le aree europee meno sviluppate il cui PIL per abitante, misurato in parità di potere

di acquisto sulla base di dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 per cento della media comunitaria dell'UE-25,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, lettera *bb*) sostituire le parole: « nell'Obiettivo 1 » con le seguenti: « nell'obiettivo convergenza ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	151
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'ENAC	151
Sulla pubblicità dei lavori	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia	153
Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 203	154

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Presidente dell'ENAC, dottor Vito Riggio, accompagnato dal direttore generale, dottor Alessio Quaranta e dal direttore delle comunicazioni istituzionali, dottor Sergio Bruno.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'ENAC.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AG 203), all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), dottor Vito RIG-

GIO, rileva come con lo schema di regolamento all'esame della Commissione non si realizzi un complessivo riordino dell'ente, pur auspicato da tempo dall'Enac stesso, bensì la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali richiesta dal procedimento « taglia-enti » e alcuni ulteriori limitati interventi. Dopo aver richiamato i contenuti dell'articolo 4 dell'atto del Governo n. 203, si sofferma sul divieto previsto dalla normativa vigente – per coloro che abbiano rivestito la carica di presidente, direttore generale o membro del consiglio di amministrazione dell'Enac – di assumere incarichi in imprese operanti nel settore del trasporto aereo nei quattro anni successivi alla conclusione del loro mandato: tale questione, a suo giudizio, comporta una valutazione in termini di opportunità, per la quale si rimette alle determinazioni della Commissione e del Governo.

Quanto alla possibilità di rinnovare senza limiti l'incarico di presidente o di direttore generale, richiama quanto affermato dal Governo circa l'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'ente, con particolare riferimento a impegni o accordi di lungo periodo, quali la realizzazione del progetto « Cielo Unico Europeo » e l'approvazione del primo piano nazionale degli aeroporti. Conclude osservando che, per le funzioni svolte, tale esigenza non emerge, a suo avviso, per i componenti del Consiglio di amministrazione e depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Ha quindi la parola il senatore CASOLI (PdL), relatore sull'atto del Governo n. 203, il quale considera opportuno non pregiudicare l'osmosi tra pubblico e privato, che potrebbe comportare la perdita di competenze maturate con evitabili danni in termini di competitività. Quanto alla rinnovabilità degli incarichi di presidente e di direttore generale, ritiene che non vi siano ragioni di impedirla quando vi siano esigenze di continuità e quando coloro che hanno ricoperto tali cariche abbiano operato bene.

L'onorevole LOVELLI (PD) ricorda il dibattito svolto nella Commissione Trasporti della Camera dei deputati e, dopo aver espresso un giudizio complessivamente favorevole sullo schema di regolamento di riordino, ribadisce le sue perplessità sulla possibilità che l'incarico di presidente e quello di direttore generale dell'Enac possano essere rinnovati indefinitamente: tale possibilità a suo avviso andrebbe esclusa, anche per gli altri casi consentiti dalla normativa vigente, in linea di principio per la generalità degli incarichi e a prescindere dal giudizio su coloro che hanno ricoperto tali funzioni. Dopo aver osservato come le considerazioni e le motivazioni del Governo sul punto non siano convincenti, conclude chiedendo se, in concreto, si siano verificate situazioni di potenziale conflitto di interessi o di difficoltà derivanti dall'assunzione di incarichi presso privati da parte di coloro che avevano precedentemente operato in Enac.

La senatrice LEDDI (PD) chiede se la normativa di settore richieda un'opera di riassetto e quali siano gli eventuali profili di maggiore criticità.

Il presidente PASTORE osserva come nell'individuare le soluzioni alle questioni evocate occorra definire norme coerenti al sistema e che al contempo garantiscano l'operatività dell'ente. Chiede poi se si ritenga auspicabile suggerire al Governo un intervento di riordino più ampio, sempre in attuazione del procedimento « taglia-enti », in attesa di una riorganizzazione complessiva.

Il presidente dell'Enac, dottor RIGGIO, rileva come il divieto di svolgere attività presso imprese di settore potrebbe venire in rilievo per i funzionari apicali: l'attuale continua osmosi non ha, a suo avviso, originato situazioni di conflitto, costituendo semmai un elemento per la migliore operatività delle società, nel rispetto

della legge; considera inoltre incongrua l'applicabilità del divieto medesimo ai consiglieri di amministrazione, alla luce delle funzioni del Consiglio, ed eccessiva la sua durata, fissata in quattro anni. Manifesta quindi il proprio favore per un rafforzamento dell'autonomia dell'Enac e per una riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

In conclusione, segnala due elementi di criticità: la procedura di approvazione dei contratti di programma che si ripercuote sulla tariffazione delle società aeroportuali, giudicata eccessivamente farraginoso e l'esigenza di escludere l'Enac dai vincoli fissati dalla legge finanziaria per gli enti pubblici in particolare in materia di assunzioni, consentendo soprattutto le procedure di reclutamento d'urgenza che riguardano profili professionali – come quello degli ispettori di volo piloti – necessari per garantire la sicurezza.

Il senatore CASOLI (Pdl), relatore sull'atto del Governo n. 203, condivide i rilievi da ultimo formulati dal Presidente dell'Enac, riservandosi di richiamarli nella proposta di parere sullo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esame della Commissione.

L'onorevole LOVELLI (PD) si associa al senatore Casoli.

Il PRESIDENTE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il presidente Riggio e i suoi accompagnatori e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.35.

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE. — Inter-

viene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il Presidente dell'Aero Club d'Italia, senatore Giuseppe Leoni.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come successivamente modificato e integrato, con particolare riferimento allo schema di regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (AG 203) all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente dell'Aero Club d'Italia, senatore LEONI, ricorda la significativa riduzione delle spese e la riorganizzazione realizzata con l'approvazione del nuovo Statuto nel 2004, sottolineandone la coerenza con la natura sportiva dell'ente che non presuppone la percezione di emolumenti per lo svolgimento di incarichi. Rammenta inoltre come, dopo l'approvazione del nuovo Statuto, gli Aero Club siano diventati 180. Esprime quindi l'auspicio che possa essere prevista – nell'ambito dell'aviazione civile – l'unificazione in capo all'AeCi dell'aviazione generale, superando l'attuale separazione di compe-

tenze tra Aero Club d'Italia e – per una parte minore – Enac, talvolta foriera di aspetti problematici, ritenendo che ciò possa costituire anche un elemento determinante per favorire l'incremento del numero di aeromobili, assai ridotto rispetto ad altri Paesi europei. Dopo aver sottolineato l'importanza dell'aeronautica come disciplina sportiva altamente formativa, soprattutto per i giovani, e che valorizza il merito, ricorda la piena disponibilità dell'AeCI a prevedere una riduzione del numero di componenti del Consiglio federale nella misura di quattro membri e riferisce sulla prevista eliminazione della figura del revisore supplente; conclude richiamando le funzioni che lo Statuto attribuisce all'AeCI e depositando un documento che illustra le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE chiede chiarimenti circa le specialità sportive aeronautiche e la loro rappresentanza negli organi dell'AeCI.

Il presidente dell'AeCI, senatore LEONI, elenca le nove specialità sportive aeronautiche riconosciute dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), segnalando che ciascuna è rappresentata nel Consiglio Federale.

Il senatore CASOLI (PdL), relatore sull'atto del Governo n. 203, ringrazia il senatore Leoni per l'impegno profuso nella sua veste di presidente dell'Aero Club d'Italia, anche in occasione della riforma statutaria del 2004. Sollecita una sua valutazione circa le possibili ripercussioni della riduzione del numero dei componenti del Consiglio Federale sulla rappresentanza – in quella sede – di tutte le specialità, a fronte di un'esigua riduzione della spesa.

Il presidente dell'AeCI, senatore LEONI, assicura che la rappresentanza di tutte le specialità è comunque garantita dalla composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CSSA), manifestando il proprio favore alla riduzione del numero di membri del Consiglio

federale; conclude invitando la Commissione a considerare la possibilità di suggerire una modifica dello Statuto che consenta la rinnovabilità consecutiva dell'incarico di Presidente fino a due volte, permettendo così fino a tre mandati consecutivi, secondo quanto previsto per il CONI, di cui l'AeCI è una federazione.

Il senatore CASOLI (PdL), relatore sull'atto del Governo n. 203, concorda con quanto osservato dal presidente dell'AeCI, preannunciando che la proposta di parere sullo schema di regolamento che sottoporrà alla Commissione terrà conto del dibattito; preannuncia inoltre una possibile osservazione in merito alla formulazione dell'articolo 1 del regolamento che, a suo giudizio, dovrebbe evitare di novellare direttamente lo Statuto.

Il presidente PASTORE assicura che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il presidente Leoni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 203.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) scade, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l'8 maggio 2010; avverte che, considerata la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, chiederà a nome della Commissione la proroga di venti giorni per l'espressione del parere stesso, ai sensi del comma 23 del già citato articolo 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

AUDIZIONI

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio PRATO, *direttore dell'Agenzia del Demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Felice BELISARIO (IdV), Luigi COMPAGNA (PdL), Marco STRADIOTTO (PD) Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e i deputati Marco CAUSI (PD), Gian Luca GALLETTI (UdC) e Rolando NANNICINI (PD).

Maurizio PRATO, *direttore dell'Agenzia del Demanio*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	156
Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	156

Mercoledì 28 aprile 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori RUTELLI (Misto-ApI),

ESPOSITO (PdL), CAFORIO (IdV) e PASONI (PD) e il deputato ROSATO (PD).

Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede, in successione, alle audizioni dei rappresentanti delle società Telecom-TIM, Vodafone, Wind e H3G, i quali rispondono alle domande poste dal presidente D'ALEMA, dai senatori RUTELLI (Misto-ApI) ed ESPOSITO (PdL) e dal deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il geometra Fausto AMADASI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, il senatore Elio LANNUTTI (IdV) e i deputati Pietro FRANZOSO (PdL) e Carmen MOTTA (PD).

Replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione il geometra Fausto AMADASI, *presidente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*, e il ragioniere Renato PORCARELLI, *consulente della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio Alessandrini (*Svolgimento e rinvio*) 158

AVVERTENZA 158

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del vicepresidente Ivano STRIZZOLO.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio Alessandrini.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio ALESSANDRINI, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Il deputato Ivano STRIZZOLO, *presidente*, dopo alcune considerazioni ringrazia il Dott. Giorgio Alessandrini e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. c.a. Cosimo D'Arrigo
(Svolgimento e rinvio)

159

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. c.a. Cosimo D'Arrigo.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, fa presente che sono presenti all'audizione anche il generale di divisione Giuseppe Vicanolo, Capo III Reparto – Operazioni,

il generale di brigata Nunzio Antonio Ferla, Capo del VI Reparto – Affari Giuridici, il generale di brigata Stefano Screpanti, Capo Ufficio Tutela Entrate, il colonnello Antonio Sebaste, Capo Ufficio Legislazione. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e dà la parola al generale D'Arrigo.

Il generale D'ARRIGO, *Comandante generale della Guardia di Finanza*, svolge un'ampia relazione, al termine della quale il *presidente* Maurizio LEO propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Esame di una relazione su un presunto caso di errore sanitario (*Esame e rinvio*) 160

*Mercoledì 28 aprile 2010. — Presidenza
del presidente Leoluca ORLANDO.*

La seduta comincia alle 8.40.

**Esame di una relazione su un presunto
caso di errore sanitario.**

(Esame e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, consi-
derando che la Commissione si accinge a

trattare temi oggetto, allo stato, di inchie-
ste giudiziarie in corso, propone che
l'esame in titolo si svolga in seduta segreta.

*(La Commissione concorda – I lavori
proseguono in seduta segreta).*

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia
ad altra data il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.20.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalle Commissioni nelle sedute odierne</i>)	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili nelle sedute odierne</i>)	32
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> /E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	55
--	----

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
---	----

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209- <i>bis</i> Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
--	----

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura e dell'Unione delle Camere penali italiane, in relazione all'esame del disegno di legge C. 3291 Governo, recante disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60
AVVERTENZA	60

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sui lavori della Commissione	61
5-02807 Evangelisti: Sulla detenzione di alcuni attivisti <i>saharawi</i> in Marocco	61
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	68

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa riferita al titolo del provvedimento</i>)	69
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere</i>)	72
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	73

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	76
---	----

INTERROGAZIONI:

5-02642 Peluffo ed altri: Esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese per le opere relative all'Expo Milano 2015	78
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	88
5-01717 Codurelli ed altri: Problematiche connesse all'utilizzo della <i>social card</i>	78
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 79
- Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Testo unificato C. 864 e abb. (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 80

SEDE REFERENTE:

- Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (*Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 81

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 91
- Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. Atto n. 202 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 96

SEDE LEGISLATIVA:

- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (*Seguito della discussione e conclusione*) 99
- ALLEGATO (*Testo approvato dalla Commissione*) 101

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194) 100

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

- DL 40/10 Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 103
- Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti, C. 3089 Jannone (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 103
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 108
- Disposizioni in favore delle famiglie vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007 Bergamini ed abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 103

ATTI DEL GOVERNO:

- Sull'ordine dei lavori 103
- Proposta di nomina del dottor Benedetto Fiori a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Atto n. 61 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 104

RISOLUZIONI:

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00280 Ghiglia: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.	
7-00303 Piffari: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato delle risoluzioni)</i>	109
<i>ALLEGATO 3 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i>	112

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Testo unificato C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
<i>ALLEGATO 4 (Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

5-02618 Contento: Mancata emanazione delle direttive di revisione relative all'esercizio dell'attività di autoscuola, in ordine all'idoneità tecnica e alla formazione di istruttori e insegnanti	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	120
5-02629 Brandolini: Soppressione di fermate ferroviarie nella tratta Rimini-Bologna	116
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	121
5-02688 Siragusa: Progressiva riduzione del servizio ferroviario merci in Sicilia	116
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	123
5-02704 Garofalo: Sospensione del servizio metroferroviario tra Messina e Giampileri	117
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	125
5-02710 Zazzera: Ripristino della linea ferroviaria Benevento-Foggia a seguito del movimento franoso verificatasi nella zona di Montaguto	117
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	126
5-02724 Velo: Accertamenti in materia di tossicodipendenza per i conducenti di macchine di movimentazione terra e merci di peso inferiore a 3,5 tonnellate	118
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	128
5-02471 Tullo: Situazione di precarietà dei lavoratori dell'aeroporto di Genova « Cristoforo Colombo »	118
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	130
5-02686 Barbato: Tutela dei livelli occupazionali di Telecom Italia, a seguito delle dichiarazioni rese dalla società in ordine ai compiti di efficientamento del personale affidati alla società <i>Shared Service Center</i>	119
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i>	131

COMITATO RISTRETTO:

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di LEITNER SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.)	119
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	132
------------------	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -E Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica	133
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-02718 Di Biagio: Sulla risoluzione di un rapporto di lavoro da parte della società Cotral	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-02728 Damiano: Sulle procedure di mobilità avviate dalla società Teleperformance	134
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	136

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	134
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
---	-----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagianò (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	137
---	-----

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e Carlucci e C. 3038 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
---	-----

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani e Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3381 Barani e Di Virgilio</i>)	139
--	-----

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili. C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	140
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
---	-----

AVVERTENZA	141
------------------	-----

XIII Agricoltura

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERE:

Incontro con una delegazione della Commissione per l'agricoltura, silvicoltura, industria alimentare e servizi specifici della Camera dei deputati della Romania	142
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>) .	143
---	-----

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150
ATTI COMUNITARI:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
Sulla pubblicità dei lavori	151
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'ENAC	151
Sulla pubblicità dei lavori	153
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia	153
Sul termine per l'espressione del parere sull'AG 203	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	156
Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore Generale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, geometra Fausto Amadasi e dottor Franco Minucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	

Audizione del Presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, Dott. Giorgio Alessandrini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	158
AVVERTENZA	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. c.a. Cosimo D'Arrigo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	159
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

Esame di una relazione su un presunto caso di errore sanitario (<i>Esame e rinvio</i>)	160
--	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 9,20



16SMC0003170